

SILVIA GASPARINI

Le procedure amministrative e giudiziarie

in AA.VV., *Il governo delle acque. Atti del convegno organizzato dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Venezia 8-10 novembre 2001, Venezia: Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, 2008, pagg. 87-152.*

Il contributo è qui postato in formato documento anzichè scansione a causa dei limiti di dimensione dei file di upload.

The Book of Water. This is a waterproof-covered book which has lost its colour by much contact with water. It is full of investigative drawings and exploratory text written on many different thicknesses of paper. There are drawings of every conceivable watery association – seas, tempests, rain, snow, clouds, lakes, waterfalls, streams, canals, water-mills, shipwrecks, floods, and tears. As the pages are turned, the watery elements are often animated. There are rippling waves and slanting storms. Rivers and cataracts flow and bubble. Plans of hydraulic machinery and maps of weather-forecasting flicker with arrows, symbols and agitated diagrams...

P. GREENAWAY, *Prospero's Books. A film of Shakespeare's The Tempest*, London 1991, p. 17

1. La memoria del quotidiano

Le procedure amministrative e giudiziarie del Magistrato alle Acque ci rendono spettatori di come in pratica si svolgano le attività dirette a realizzarne i fini istituzionali, per il tramite delle attribuzioni delineatesi nel tempo. Permettono insomma di uscire dalla solennità delle enunciazioni di funzioni elencate nei *capitolari* e di raccogliere la testimonianza delle scelte quotidiane, degli espedienti, e verrebbe da dire dell'economia o dell'ecologia dell'organismo vivente che è il Magistrato, alle prese con le difficoltà a volte imprevedibili che si frappongono tra l'astratta volontà politica e la concreta realizzazione di una gestione efficace. Da qualche parte appunto tra i poli della massima efficienza e di una sufficiente adeguatezza si collocano le centinaia di *filze* dell'archivio, che con grafie di perfetta eleganza o con scarabocchi negligenti, con inchiostri lucidamente densi o esangui di diluizione, documentano su carta e pergamena il lavoro di ogni giorno¹.

Sono carte riempite in massima parte dagli impiegati del Magistrato, ed ecco che immediatamente se ne rivela la natura di soggetto composito sul piano del funzionamento se non su quello dell'investitura politica. Lo conferma il

NOTA: Ringrazio cordialmente la Dott. M.F. Tiepolo per i suoi amichevoli suggerimenti. Vorrei dedicare questo lavoro alla memoria del Prof. Adriano Cavanna (6 agosto 1938 – 6 gennaio 2002) del quale, da studente, ebbi la fortuna di seguire le lezioni.

¹ Il fondo dei Savi ed Esecutori alle Acque è descritto in A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, 1, *Archivi dell'Amministrazione centrale della Repubblica veneta a archivi notarili*, Venezia 1937, pp. 155-157, e più recentemente in *Archivio di Stato di Venezia*, a cura di M.F. Tiepolo, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4, S-Z, Roma 1994, pp. 857-1148 (in seguito: *Guida*), a pp. 958-961.

Rompiasio², che dedica la *Parte Prima* della sua compilazione-raccolta³ congiuntamente al *Collegio, e Magistrato Eccellentissimo alle Acque*⁴, e *Persone subordinate*⁵.

² G. ROMPIASIO, *Metodo in pratica di Sommario o sia Compilazione delle Leggi, Terminazioni & Ordini appartenenti agli Illustrissimi & Eccellentissimi Collegio e Magistrato alle Acque (...) in Venezia MDCCXXXIII*, riedizione critica a cura di G. Caniato, Venezia 1988.

³ La definizione, elaborata da A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 1, Milano 1979, pp. 254-257 sulla base dello schema introdotto da M. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino 1967³, individua le consolidazioni-raccolta nelle “collezioni del materiale legislativo o giurisprudenziale esistente, che viene raccolto e ordinato secondo i criteri del repertorio (...) a meri intenti di conservazione e di documentazione (...) al fine di facilitare la pratica” (CAVANNA, *Storia*, p. 254).

⁴ Il Collegio Solenne, istituito nel 1505 e comprendente inizialmente 15 senatori, esercita compiti prevalentemente legislativi in materia d'acque; viene successivamente esteso fino a riunire dal 1578 il doge (che lo convoca) con il Pien Collegio (composto dal Minor Consiglio, dai Savi del Consiglio dei Rogati, dai Savi agli Ordini e dai Savi di Terraferma); partecipano inoltre gli Avogadori di Comun e i tre Capi di Quaranta al Criminal. Ne fa parte anche il Magistrato alle Acque, intendendo il termine in riferimento alla magistratura che esercita in materia compiti prevalentemente amministrativi e che comprende tre Savi alle Acque, tre Esecutori e un Inquisitore. Le riunioni settimanali del Collegio intero finiscono per ridursi in via di prassi nel Settecento ai soli casi di particolare rilevanza, mentre gli affari correnti restano appunto nelle mani dei Savi (istituiti dai Dieci nel 1501, eletti dal Senato dal 1551) ed Esecutori (uno in origine, tre dal 1530, eletti dal Maggior Consiglio dal 1582) nonché dell'Inquisitore alle Acque, istituito nel 1678 per istruire i processi di giurisdizione delegata dal Senato o dai Dieci, identificato con uno dei Savi dal 1709 e reistituito come carica separata nel 1745. Si vedano per tutte la dettagliata trattazione di V. SANDI, *Principj di storia civile della repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di N.S. 1700, Parte Terza che contiene i tempi dal 1500 al 1700*, 1, *Dall'anno 1500 sino al 1530*, Venezia 1756, pp. 69-89 e soprattutto 69-72, e la scheda contenuta nella *Pratica del foro veneto che contiene le materie soggette a ciaschedun Magistrato, il numero de' Giudici, la loro durazione, l'ordine, che suole tenersi nel contestare le cause, e le formule degli atti più usitati* (anonima, ma attribuita a F. Argelati), ristampa anastatica con introduzione di C. Schwarzenberg, Camerino 1967, pp. 73-74. La storiografia contemporanea specificamente dedicata al Magistrato è a tutt'oggi scarna e consiste essenzialmente nei vecchi saggi di A. FAVARO, *Notizie storiche sul Magistrato veneto alle acque*, «Nuovo Archivio veneto», n.s. 9, 1905, pp. 179-199, di G. ORLANDINI, *Il veneto Magistrato alle acque*, «Ateneo veneto», 29, 1, 1906, pp. 200-241, 257-309, di U. MOZZI, *I Magistrati veneti alle acque e alle bonifiche. L'antico veneto Magistrato alle Acque. L'attuale Magistrato alle Acque per le provincie venete e di Mantova*, Bologna 1927, e nei più recenti contributi di S. ESCOBAR, *Il controllo delle acque: problemi tecnici e interessi economici. Il controllo delle acque a Venezia nel Cinquecento: tra progetto tecnico e progetto politico*, in *Storia d'Italia. Annali*, 3, *Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi*, a cura di G. Micheli, Torino 1980, pp. 85-153; di P. CANGIANO, *Dal Magistrato del proprio al Magistrato alle acque. Giurisdizione e competenza*, Venezia 1983; e di G. CANIATO, *Introduzione*, in ROMPIASIO, *Metodo*, pp. 15-52, e ID., *Il controllo delle acque*, in *Storia di Venezia*, 7, *La Venezia barocca*, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Roma 1997, pp. 479-508. Mi sia permesso anche menzionare S. GASPARINI, *La disciplina giuridica dei lavori pubblici a Venezia nell'età moderna. I fondi archivistici del Magistrato alle Acque e dei Provveditori di Comun: ricerche e ipotesi*, Padova 1993. Una bibliografia aggiornata in tempo reale può rinvenirsi nel database bibliografico sistematico di storiografia veneziana *Cicogna*, pubblicato a mia cura su spazi web dell'Università degli Studi di Padova all'indirizzo <http://www.giuri.unipd.it/Dipartimenti/StoriaEFilosofia/IndexC.htm>, in specie alle voci 15.01. *Spazio urbano* e 15.02. *Evoluzione e governo del territorio*.

⁵ L'elenco descrittivo dei *ministri primarii per gli Atti occorrenti (segretario, fiscale e nodaro)*, dei *secondarii in ordine per le Rendite, ed Imposizioni (esattori, stimadore, scontro, quadernier, contador, scrivani)* e di quelli per le opere di grado superiore (*pubblico matematico, protti, viceprotti e aiutanti*) e inferiore (*soprastanti, custodi, masser, fante, comandador, spendidor, capitano*) insieme ai regesti delle norme loro applicabili si trova in ROMPIASIO, *Metodo, Sistema della Prima Parte*, pp. 2-3, e *Parte Prima*, pp. 7-18 e 39-90. Si veda anche la compilazione, di cui si dirà poco oltre, di G.A. PEDRINELLI PISSINA, *Compendio dei decreti e terminationi più essenziali circa gl'affari del Magistrato Eccellentissimo delle Acque*, Venezia 1706, pp. 123-126 e 226-230.

Si constata qui ancora una volta come la Repubblica sappia attuare soluzioni originali ricombinando elementi già collaudati. Indispensabile complemento della *distributiva*⁶ –e tanto più in età moderna quando i compiti assunti dallo Stato si moltiplicano e il territorio su cui adempierli si allarga in misura esponenziale– è la predisposizione di una struttura stabile di supporto tecnico, in grado di mantenere in capo alle singole magistrature la continuità di gestione che il mutare dei titolari nobili non può consentire, e di coordinarla con quella degli altri soggetti pubblici cointeressati allo stesso ambito di funzioni. A Venezia viene dunque precocemente costituita, ai livelli che oggi si direbbero esecutivo e di concetto, una pubblica amministrazione in senso soggettivo, il *ministero*⁷. Tuttavia va anche rilevato che i magistrati nobili, ben lungi dal limitarsi ad avallare una gestione condotta essenzialmente dai *ministeriali*, mostrano viceversa di coinvolgersi in prima persona, direttamente e approfonditamente

⁶ “...sta nella distribuzione degli onori, degli utili e de’ carichi, secondo i meriti e le facultà di ciascuno”. G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze 1881 (ristampa anastatica Bologna 1982), voce *Giustizia*, sub VII.

⁷ La bibliografia in merito al *ministero* in età moderna è fitta e crescente. Oltre a numerosi contributi di impostazione biografica, si segnalano tra i principali i saggi di G. TREBBI, *La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14, 1980, pp. 65-125 e più recentemente ID., *Il segretario veneziano*, in *La mediazione (Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, I, 3., §5.)*, Firenze 1992; di A.C. FIORATO, *Grandeur et servitude du secrétaire: du savoir rhétorique à la collaboration politique*, in *Culture et professions en Italie (fin XVe-début XVIIe siècles)*, a cura di A.C. Fiorato, Paris 1989, pp. 133-184; di A. ZANNINI, *Un ceto di funzionari amministrativi: i cittadini originari veneziani, 1569-1730*, «Studi veneziani», n.s., 23, 1992, pp. 131-145, e ID., *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia 1993; e infine di M. POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco e A. Tenenti, Roma 1997, pp. 365-387. Si osservi che questa pubblica amministrazione in senso soggettivo viene costituita a Venezia su una base sociale inedita e quasi paradossale. La concezione stessa veneziana del potere pubblico –gestito dalla classe aristocratica, che ne è monopolista, in modo assembleare e magistratuale ad esclusione di ogni aspetto personalistico e patrimoniale– mette al riparo la Repubblica dalla guerriglia che sobbolle in tanti Stati moderni europei tra un sovrano padre e padrone e le aristocrazie di spada e di toga, eredità del medioevo: il corpo sociale che costituisce la pubblica amministrazione è privo a Venezia di diritti politici e di poteri pubblici autonomi, ed è senza controversia subordinato in tutto al corpo politico aristocratico. Non per questo tuttavia si giunge a Venezia ad anticipare la soluzione innovativa (e socialmente rivoluzionaria) elaborata nel tardo Settecento in Prussia e in Austria: una selezione dei pubblici impiegati tramite veri e propri concorsi, secondo criteri di imparzialità disciplinati per legge. La Repubblica mantiene un criterio cetuale per la legittimazione all’accesso agli impieghi pubblici; non si tratta però di ceti privilegiati in nome di antiche prerogative, bensì dei *cittadini originari*, pallida versione dell’aristocrazia di funzioni che regge lo Stato e parimenti individuata dall’iscrizione in registri ufficiali. Introduce anche un criterio severamente meritocratico nella verifica dei requisiti degli impiegati, ma lo affida alla *prudente valutazione* dei magistrati nobili titolari dell’ufficio e non a procedure concorsuali effettivamente basate su pari opportunità dei candidati (si veda un esempio di “bando” in ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, d’ora in avanti A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, b. 553, *Proclami*, c.s.n., 13 agosto 1721; si veda anche N.E. VANZAN MARCHINI, *Venezia da laguna a città*, Venezia 1985, p. 41). Ne risulta che, al pari dei consigli e delle altre magistrature, nelle sue funzioni così delicate sotto il profilo tecnico-esecutivo il Magistrato alle Acque può contare su uno *staff* scelto elemento per elemento in vista della massima competenza ed efficienza. L’esame della sua prassi amministrativa e giudiziaria rivela con evidenza l’interazione tra la direzione politica dei titolari nobili e le funzioni istruttorie, propositive ed esecutive dei *ministeriali*, che configurano in concreto una forma di partecipazione alle attività di governo, sia pure in via strettamente subordinata, da parte di esponenti di un ceto privo di diritti politici.

negli affari correnti, e appaiono in effetti e in verità nell'atto di esercitare poteri di iniziativa tutt'altro che astratti o banali anche sul piano tecnico⁸.

Sono loro a porre le domande, cui i *ministeriali* rispondono sulla base delle risultanze d'archivio, dei rilievi tecnici e del loro specifico *know-how*. Sono loro, ancora, a recarsi sul luogo ogni volta che si verificano eventi di una qualche importanza, ad assumere i provvedimenti urgenti e a curare il mantenimento dell'ordine pubblico nel senso più lato, usando dei poteri di cui solo loro, e non i *ministeriali*, sono titolari in proprio⁹.

A prescindere poi dalla discussa questione se esista oppure no nell'Europa di *Ancien Régime* un ambito propriamente definibile come attività amministrativa¹⁰, è pacifica nella Venezia moderna la distinzione fenomenologica tra gli aspetti normativi, esecutivi e giudiziari dell'azione di un medesimo soggetto pubblico qual è il Magistrato alle Acque. Per incontrare un deliberato sforzo definitorio e classificatorio, propedeutico alla creazione di un linguaggio tecnico-giuridico non ambiguo e riqualificato rispetto alla pura descrittività ancora riscontrabile fino al Seicento¹¹, occorre però giungere alle compilazioni dei due Pissina e del già citato Rompiasio, nelle quali l'elaborazione di definizioni normative per i principali oggetti e concetti del discorso si fa strumento indispensabile per la ricapitolazione della disciplina applicabile all'attività del Magistrato¹².

⁸ E' anche verosimile che un esame più esteso e comparato delle tracce lasciate dall'attività delle varie magistrature finisca per rivelare più somiglianze nella logica della prassi che differenze in ragione del diverso ambito di attribuzioni. Quale che sia l'argomento la cui cura è demandata a questo o quel magistrato, la concatenazione di fasi istruttorie, decisorie e attuative è riconoscibile sia nelle attività normative che in quelle amministrative e giudiziarie. Un simile schema, applicabile in minore o maggior misura a tutte le magistrature, permette al singolo membro della classe di governo, pur nel passaggio assai rapido da un incarico all'altro in settori anche ben diversi, di formarsi e accumulare nel tempo una sua propria competenza ben più concreta di quanto farebbe pensare il concetto generico di "direzione politica".

⁹ Sul piano terminologico, non è possibile nei sistemi istituzionali di età moderna distinguere tra *giurisdizione* e *competenza* nel senso odierno. Si parla dunque nel seguito genericamente di *attribuzioni* (sia quanto a funzione normativa che esecutiva e giudiziaria) per non ricorrere all'ingombrante, anche se più preciso, termine di *iurisdictio*.

¹⁰ Lo stato della questione è riassunto – incidentalmente – da Giorgio Berti nell'elegante aforisma secondo il quale con il passaggio all'età contemporanea "la sovranità eminente è attribuita al popolo, quella utile rimane prerogativa della persona statale". G. BERTI, *La parabola della persona-Stato (e dei suoi organi)*, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 11/12, 1982-1983, t. 2, pp. 1001-1033, p. 1021. Per le posizioni della storiografia giuridica italiana, a fronte della tendenza francese a retrodatare il concetto e di quella tedesca a postdatarlo all'età contemporanea, sia permesso per brevità di rinviare a GASPARINI, *La disciplina*, pp. 16-17.

¹¹ Puramente descrittivo è ad esempio il vocabolario impiegato nelle delibere del Collegio alle Acque relative alle campagne di scavi contro gli interrimenti della laguna, condotte negli anni 1531-1535 (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 343, *Capitolare* 2, 1530-1538, cc. 6v.-7r., 18r., 19r., 28r., 35r., 40v.-41r.), mentre appare già connotato di un uso tecnico – se non di una definizione esplicita – il senso del termine *mandato* nella *terminazione* dell'Inquisitore Basadonna 20 giugno 1664, di cui si riparlerà più oltre (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 350, *Capitolare* 9, 1657-1664, c. 181v.) ed in quella dei Savi ed Esecutori alle Acque 18 maggio 1699 (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 355, *Capitolare* 14, 1698-1709, c. 16).

¹² A. PISSINA, *Pratica universale del Magistrato Ecc.mo delle Acque divisa in tre libri, ne quali si tratta della Laguna, et sue parti, de lidi, et fumare, et gl'ordini, et regole, principiando dalla creatione del Magistrato*, manoscritto completato nel 1649, in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, b. 974; e il già citato PEDRINELLI PISSINA, *Compendio dei decreti e terminationi più essenziali*. Mentre il manoscritto del Pissina ha un'impronta più risolutamente tecnico-ingegneristica, le due raccolte a stampa di Pedrinelli Pissina e di Rompiasio sono orientate piuttosto al versante normativo. Si rende evidente, nei risultati di questa fase tarda di riordino e forse anche di riflessione su un denso tratto di storia, la successione di fasi che può riconoscersi (come notò VIORA, *Consolidazioni*, e come da altra prospettiva propone P. STEIN, *I fondamenti*

Appunto il Rompiasio rappresenta, oggi come allora, un'utilissima guida alla logica interna dell'attività del Magistrato, grazie alla quale si rende evidente il senso della prassi documentata dall'archivio. *Archivio – segretari – consolidazione-raccolta – magistrati – atti normativi, esecutivi, giudiziari – archivi*: il cerchio si chiude e le procedure, viste sotto il profilo astratto della disciplina cui devono conformarsi o sotto quello fisico e cartaceo dei verbali, delle relazioni, dei moduli prestampati in cui si sostanzia la loro consistenza concreta, appaiono come l'alfa e l'omega dell'ufficio, cui gli esseri umani sono indispensabili ma accessori. La magistratura è parte della Repubblica, è cosa di tutti e non proprietà di alcuno, e assume così quasi una soggettività distinta e sostanzialmente indipendente da quella di chi la sostiene in un dato momento. L'ufficio è il suo archivio, nel senso che è la memoria di ciò che l'ufficio ha compiuto e ancora compie, con coerenza di esercizio pur nel variare dei titolari e dei subordinati; e l'archivio di carta a sua volta è contropartita dell'archivio di

del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell'evoluzione dei sistemi giuridici, Milano 1995²) nella storia della maggior parte, o di tutti, gli ordinamenti giuridici. In una prima fase, quale in materia di acque si riscontra a Venezia in età medievale, si ha l'emanazione sporadica di norme esplicite a chiarimento di singoli aspetti, ripetutamente controversi, di una prassi essenzialmente tacita in quanto largamente condivisa. Vi fa seguito un sistematico interesse che porta all'individuazione di esigenze e di corrispettivi rimedi non più occasionali ma di *routine*, e quindi da disciplinare e gestire con continuità in nome dell'efficienza e della prevedibilità di risultati, garanzia di un continuato consenso da parte dei destinatari degli atti d'imperio: è la situazione che si riscontra a Venezia nell'età moderna, quando un periodo di regresso marino, e dunque di pericolosi interrimenti in laguna, coincide con l'espansione territoriale in Terraferma e con l'opportunità (e urgenza) di impadronirsi del regime idraulico dell'intero bacino scolante. Pur assunto, nel contesto di cui qui si parla, nell'accezione tecnica che indica l'atto amministrativo di un ufficio – e in quanto tale come distinto dalla *parte* di natura legislativa – lo stesso vocabolo *terminazione* evoca in virtù della sua lunga storia dalle origini forse osco-umbre, al latino, ai volgari italiani, un paziente lavoro di apposizione di confini, qui a delimitare modalità di intervento... Si vedano REZASCO, *Dizionario*, voce *terminazione*, e M. CORTELAZZO – P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna 1999², voce *termine*. L'inevitabile ammassarsi di norme, a loro volta interagenti con una prassi non ancora del tutto normata espressamente, produce in un'ultima fase la necessità di consolidazioni, siano esse mere raccolte oppure testi unici (ripubblicati con novazione del titolo di vigenza) o ancora di interventi di *restatement* in cui un confuso regime previgente viene riformulato in un nuovo, funzionale testo normativo, o da ultimo di veri e propri interventi di riforma sostanziale degli istituti giuridici. Solo in quest'ultima fase di riordino e razionalizzazione la definizione precisa di concetti e vocaboli diviene essenziale strumento per la chiarezza di disciplina di istituti ormai ben delineati e assume altresì una indispensabile funzione limitativa nei confronti dell'interprete dei testi normativi. Si noti che nella Venezia del tardo Settecento la situazione normativa relativamente all'attività del Magistrato alle Acque è tanto strutturata da far pensare addirittura a una prima consapevolezza di quelli che oggi si definirebbero interessi legittimi del cittadino verso l'ufficio, se non ancora del concetto di soggezione dello Stato alla legge: si veda ad esempio la relazione propositiva del Magistrato al Senato, che porta all'emanazione del decreto 2 agosto 1760 a disciplina delle offerte tardive nelle gare d'appalto (A.S.VE., *Savio Cassier*, b. 600, *Documenti di spese*, c.s.n., dove si trovano in copia sia la *scrittura* del Magistrato che il decreto del Senato). Sia come sia, ciò che si ritrova nelle *pratiche* dei due Pissina e di Rompiasio è una "teoria generale" delle attribuzioni del Magistrato, la cui logica organizzativa e di azione è presentata come esistente *a priori* mentre è in realtà costruita *a posteriori* rispetto alle fasi di una evoluzione spontanea, non programmata, sia dell'organo che delle sue funzioni. Eppure l'evoluzione è stata sì occasionale ma non casuale, ed è modellata da esigenze oggettive, venendo a formare uno dei non rari campi dell'attività degli Stati di *Ancien Régime* in cui ciò che sta "a monte" della legislazione rimane ancora visibile attraverso lo schermo della norma scritta; a differenza che negli ordinamenti continentali contemporanei, in cui il dogma dell'onnipotenza del legislatore oblitera in quanto irrilevante il materiale concreto su cui basa i suoi testi, sequestrandolo così, spesso irrimediabilmente, alla storia del diritto.

pietre e di legni, di argini e di canali, di chiuse e di scavi, da cui ancora oggi è illustrato il territorio che fu della Repubblica¹³.

2. Criteri e metodi: il programma

Come dunque si forma e si accresce questo archivio, per opera di chi, secondo quali finalità e tramite quali mezzi? A tale domanda risponde appunto il Rompiasio, che alla pag. XVI della *Prefazione* generale al *Metodo* ne inserisce un elenco grafico riassuntivo, ardita schematizzazione manualistica di una materia eminentemente restia a simili inquadramenti.

	1. L'Utilità		Svantaggi
1. Indagare	2. Le regole	Contraposto à	Disordini
	3. Le Cautele		Pregiudizii
	1. L'emergenza		Stato
2. Esaminare	2. Il bisogno	Corrispondenti allo	Possibile
	3. Il dovere		Conveniente
	1. Il Tempo		Provvedere
3. Riconoscere	2. La forma	Confacenti a	Agevolare
	3. I requisiti		Adempire
	Dall'Origine dell'affare		Alle Leggi
Desumendosi	Dalla Natura d'esso	Col riflesso	Alla Pratica
	Dalle sue circostanze		Allo Stato
	Stabilire le Massime migliori		
Per lo fine di	Disponere li mezzi opportuni		
	Appianare le difficoltà prevedute		

Traducendo la tabella settecentesca in termini più immediati, un filo conduttore comune è riconoscibile nella maggior parte delle procedure del Magistrato, siano esse volte a mettere in atto interventi di natura normativa, esecutiva o giudiziaria. Si procede dunque anzitutto ad assumere informazioni sugli affari correnti e su quante novità emergano giorno per giorno; all'occorrenza, le notizie raccolte sono integrate da verifiche di presenza da parte dei magistrati. I provvedimenti necessari vengono delineati in linea di massima su indicazioni dei magistrati, eventualmente in base a direttive di uno dei consigli, e poi dettagliati dai *ministeriali* in base alla trattazione di affari pregressi e alle più aggiornate conoscenze tecniche disponibili; le loro conseguenze ed effetti desiderati e possibili sono nuovamente passati al vaglio dei magistrati, le bozze sono

¹³ Di quanto sopravvive e di molto di ciò che è scomparso conservano testimonianza, tra infiniti altri, i volumi *Mostra storica della laguna veneta*. Venezia, Palazzo Grassi, 11 luglio-27 settembre 1970, Venezia 1970, e *I cento cippi di conterminazione lagunare*, a cura di E. Armani, G. Caniato e R. Gianola, Venezia 1991. Archivio e territorio, mnemotecnica e *Land-Art*, interagiscono nella storia del Magistrato alle Acque come in un film visionario di Peter Greenaway; d'altra parte il motto dell'architetto Étienne Louis Boullée (1728-1799), protagonista assente di *The Belly of an Architect* (1987), secondo cui *l'architecture c'est mettre en oeuvre la nature*, non è forse altrettanto vero anche per l'ingegneria idraulica?

modificate come appare più opportuno, e infine i provvedimenti definitivi sono adottati con *terminazione* e –se del caso– approvati con decreto dal consiglio interessato alla materia che ne è oggetto.

Anzitutto, allora, bisogna *indagare*: e si tratta della fase istruttoria, essenziale per rilevare le necessità cui rispondere attraverso l'azione del Magistrato e per orientare quest'ultima alla massima efficienza. *L'utilità* contrapposta agli *svantaggi*: il primo criterio è quello dell'economicità nell'impiego delle risorse, tanto quelle rappresentate dal territorio (la cui integrità va mantenuta grazie a un controllato regime idraulico) che quelle rappresentate dai materiali, il lavoro e le spese per gli interventi teoricamente possibili. L'economicità è condizionata però da una consapevole continuità di gestione, definita da *regole* la cui violazione produce *disordini*; e ancora, essa non deve essere perseguita senza *cautele* idonee a prevenire *pregiudizi*¹⁴, la cui possibile insorgenza a seguito di interventi in qualche misura sperimentali viene sempre tenuta in conto.

Quindi *esaminare*, e cioè scegliere, discutendone approfonditamente, l'intervento meglio idoneo, tenendo conto dell'*emergenza* ovvero della modificazione del precedente *stato* di fatto, cioè di un comunque presupposto buon andamento, sia degli affari correnti che delle dinamiche naturali del territorio. Il *possibile*, in relazione sia alle leggi naturali che alle risorse e alla tecnologia disponibili, è misura del *bisogno*, ossia del preventivo in vista del massimo obiettivo teoricamente realizzabile, e questo viene ridotto entro i limiti del *conveniente* individuando finalmente il *dovere*, cioè quel giusto mezzo che ottimizza il risultato con la minima dispersione di risorse¹⁵.

Occorre poi definire ogni minimo dettaglio con la massima cura: è la fase in cui i criteri e i limiti stabiliti vengono tradotti nel contenuto e nel testo di uno o più provvedimenti specifici. Qui si tratta di *riconoscere*, cioè di individuare e adottare, in conformità alle scelte compiute e con adeguata tempestività (*il tempo confacente a provvedere*), la *forma* più adatta per *agevolare* l'attuazione dell'intervento e un tenore sostanziale (*requisiti*) efficace in vista dei risultati perseguiti (*adempire*).

Ciascuna delle tre fasi deve conformarsi alle regole del buon governo, tanto a quelle propriamente giuridiche attraverso le quali i nudi fatti, a seconda delle loro caratteristiche rilevanti, vengono classificati per attribuzione e tipologia (*l'origine dell'affare col riflesso alle leggi*) quanto a quelle tecnico-ingegneristiche (*la natura d'esso col riflesso alla pratica*) quanto infine alle regole di prudenza e buon senso legate alla situazione concreta e alla tutela

¹⁴ Si vorrebbe che la stessa prudenza fosse stata adottata con pari costanza dalla Repubblica italiana nei decenni del secondo dopoguerra, e che non ci si fosse limitati a interventi tardivi, come nel caso della normativa antinquinamento, o velleitari, come nel caso della normativa sulla difesa dei suoli. Magistrati e *ministeriali* alle Acque inorridirebbero allo scempio del patrimonio boschivo in nome di un'agricoltura intensiva e a quello –ancor meno giustificabile in quanto dovuto a pura inettitudine delle attuali amministrazioni– delle allora sontuose alberate stradali (resiste, in parte rinnovato, qualche tratto sulla SS. 13 Pontebbana da Treviso in direzione di Conegliano; resiste il doppio filare di *Platanus orientalis* che dall'attuale piazzale della stazione conduce verso il centro di Rovigo), oggetto per loro tramite di attente cure e di tutela anche penale. Un esempio fra tanti la *terminazione* 4 gennaio 1795 m.v. in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, b. 553, *Proclami*, c.s.n.

¹⁵ Meglio dettaglia il ROMPIASIO, *Metodo*, nel *Sistema della Terza Parte*, p. 502: *La buona Economia però d'esso Magistrato non consiste (...) nel puro risparmio, e scansazione, ò nella restrizione delle spese, mà nell'opportunità, e sufficienza di quello, che realmente occorre.* L'andirivieni un po' metafisico di quantificazioni non si applica comunque, come potrebbe apparire a prima vista, solo agli interventi sul territorio, ma si intravede in trasparenza anche nell'esercizio della funzione giudiziaria, come si farà cenno più oltre.

dell'interesse pubblico non solo nell'immediato, ma anche e più nel medio e lungo periodo (*le sue circostanze col riflesso allo stato*).

Non basta però rilevare e risolvere i singoli problemi via via che si presentano. Dal Magistrato ci si aspetta qualcosa di più: l'elaborazione e la continuazione di una coerente linea politico-gestionale di cui saranno eredi i successori nella carica. Di qui la menzione esplicita delle finalità da perseguire in ogni aspetto dell'attività: *stabilire le massime migliori* cioè enunciare dapprima in via di approssimazione e poi sempre più esaurientemente quegli stessi criteri di buona gestione che si è visto indispensabili a evitare disordini; *disporre li mezzi opportuni*, si tratti di palificate a difesa dei lidi o di moduli prestampati per documentare l'esazione dei tributi; e infine *appianare le difficoltà prevedute*, arduo compito che impone preveggenza riguardo alle intemperanze tanto dei fiumi, della laguna e del mare quanto degli uomini.

Uscendo dallo schema, vediamo in che si sostanzia nella pratica quotidiana l'impegnativo programma di lavoro dei componenti il Magistrato, procedendo dalla fase unica e indifferenziata della raccolta di informazioni (cronologicamente e logicamente primaria) alle fasi di esame, di scelta e di attuazione e distinguendo entro queste ultime tra interventi normativi, esecutivi e giudiziari in ragione delle diverse *routine* riconoscibili nei tre casi.

3. Raccogliere informazioni

I Pissina e lo stesso Rompiasio non ne parlano, ma si può immaginare che, non appena entrati in carica, i componenti la magistratura non solo si scambino informazioni e suggerimenti dettati dall'esperienza¹⁶, raccolta nello stesso o in altri uffici, e concordino tra loro efficienti (e comode) modalità di azione, ma anche ricevano o richiedano dai *ministeriali* una dettagliata relazione sullo stato degli affari correnti: dal segretario, dal notaio e dal *fiscale* riguardo ai procedimenti in corso, dal *pubblico matematico* e dai *proti* riguardo allo stato fisico della laguna, dei lidi e dei fiumi.

Il "cambio della guardia" rappresenta senz'altro un momento di particolare delicatezza: i *ministeriali*, che spesso restano nello stesso ufficio per tutta la durata della loro carriera, a scadenze ravvicinate si trovano di fronte a un corpo magistratuale che continuamente si rinnova, composto di membri che il più delle volte non conoscono, che sono loro sovraordinati sia per *status* che per funzione, e la cui competenza o anche solo informazione sulle materie ora loro affidate è tutt'altro che scontata. Il primo contatto tra i nuovi membri dei due *staff*, dotati di conoscenze e di professionalità distinte ma parimenti indispensabili al buon andamento del lavoro, deve dunque sicuramente ricoprire una fondamentale importanza operativa e, si direbbe, diplomatica¹⁷.

¹⁶ L'avvicendamento dei componenti del Magistrato è graduale, appunto per attutire l'impatto che la scadenza contemporanea dell'intero collegio magistratuale potrebbe avere sulla prassi quotidiana e per facilitare la trasmissione di informazioni e suggerimenti ai nuovi membri da parte dei vecchi. Un effettivo *turn-over*, d'altra parte, è assicurato dall'applicazione della *contumacia*, ovvero il divieto di essere rieletti allo stesso incarico prima che sia trascorso un tempo di norma eguale alla durata della carica già ricoperta.

¹⁷ Non va però sottovalutato qualche importante aspetto potenzialmente assai positivo nel relativamente rapido turnarsi dei titolari nobili, grazie anche alla omogenea cultura di governo che l'intero corpo politico condivide. I nuovi eletti, infatti, apportano freschezza di approccio alle questioni pendenti come ai problemi di vecchia data, e nonostante —o forse proprio a causa— della novità della materia possono scoprire mezzi fino allora non sperimentati e soluzioni innovative nel perseguimento dei fini istituzionali della magistratura. Si può allora forse delineare in ipotesi un quadro inatteso, in cui accade a volte che i Savi, Esecutori e Inquisitori rivestano un ruolo decisamente innovativo a fronte della conservativa cautela di *ministeriali* radicati nella prassi

Espletata questa indispensabile messa a punto iniziale, non cessa tuttavia la necessità di un aggiornamento in tempo reale su situazioni e novità rilevanti per la giurisdizione del Magistrato, funzione di monitoraggio che grava tanto sui *ministeriali* che sugli stessi magistrati.

Un primo mezzo per raccogliere informazioni è la constatazione di presenza: e non si pensi che i NN.HH. possano svolgere ogni aspetto della loro attività presso la sede dell'ufficio, senza sobbarcarsi la fatica e l'incomodo di sopralluoghi e ispezioni sull'intero dominio di terraferma. Sono infatti prescritte agli Esecutori ispezioni ordinarie periodiche¹⁸ e l'intera magistratura esegue all'occasione in laguna visite generali straordinarie e solenni¹⁹, oltre a quante altre vengano affidate all'occorrenza a uno o più di uno dei membri dal Magistrato stesso o da uno dei consigli²⁰.

In ogni caso i magistrati sono accompagnati da un congruo numero di assistenti: quanto meno da un *proto* o un *viceproto* che illustra gli aspetti tecnici e dal notaio che annota lo svolgimento delle operazioni in vista della futura relazione, oltre che da un *capitano* se si prevede la necessità di impiegare la forza pubblica e da *fante*, cuoco, *scalco*, barcaiolo o *cavallante* a seconda dei casi²¹.

Altre visite, più frequenti e routinarie, sono imposte ai *proti* e *viceproti*, in vista di riferirne ai magistrati qualora si riveli necessario o utile il loro intervento²².

pregressa. L'integrarsi dei ruoli di spinta e di freno, svolti alternativamente da magistrati e *ministeriali*, rappresenta probabilmente un modello più realistico della dinamica magistratuale di quanto possa dirsi dello schema un po' stereotipo che vede nei magistrati nobili, soprattutto nella tarda età moderna, un elemento retrivo e impermeabile a utili innovazioni proposte dalla borghesia emergente incarnata nei *ministeriali*.

¹⁸ Gli Esecutori sono tenuti per esempio a recarsi ogni primavera in sopralluogo in laguna, redigendone relazioni annotate in un apposito registro, a norma dei decreti del Senato 6 aprile 1673 e 16 luglio 1689, in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 351, *Capitolare 10*, 1664-1673, c. 192, e reg. 399, *Terminazioni 26*, 1681-1685, c. 208 v.; si vedano anche PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, pp. 65-70, e ROMPIASIO, *Metodo, Sistema della Prima Parte*, p. 7.

All'Esecutore di turno alla cassa per le spese relative alla laguna (gli Esecutori si turnano ogni quattro mesi alle casse *ex decreto* dei Dieci 8 giugno 1531: ROMPIASIO, *Metodo, Parte Prima*, p. 32) incombe inoltre di eseguire frequenti ispezioni di presenza dove si lavora a scavi di manutenzione con l'uso di *edifici di cavafango*, per prevenire frodi nelle bollette di trasporto a discarica dei materiali di risulta.

¹⁹ La prima di esse viene effettuata nel 1578 e ne risulta un dettagliato rilievo descrittivo dello stato della laguna, che si progetta di aggiornare di tempo in tempo; si veda A. RUSCONI, *Trasformazioni morfologiche e tecniche di intervento in laguna nel Cinquecento*, in AA.VV., *Cultura scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecento*. Atti del convegno internazionale di studio "Giovan Battista Benedetti e il suo tempo", Venezia 1987, pp. 451-471, in specie pp. 458-463.

²⁰ Il Rompiasio regesta numerose norme emanate a disciplina di tali visite, anche sotto il profilo dell'ammissibilità e contabilità delle spese di trasferta; si veda in particolare ROMPIASIO, *Metodo, Parte Prima*, pp. 34-35 e 110-111.

²¹ ROMPIASIO, *Metodo*, *ivi* nonché p. 9 (*Nodaro*).

²² Il 16 maggio 1699 il Senato decreta che i *proti* alla laguna, ai lidi e ai fiumi si diano il turno ogni due anni, in modo da acquisire esperienza in tutti e tre i rami dell'amministrazione delle acque. Con l'occasione, I Savi ed Esecutori redigono nella *terminazione* attuativa del 18 maggio successivo un *restatement* delle funzioni affidate ai *proti* e *viceproti*, preminente tra le quali è la continua sorveglianza *de visu* sulla laguna, i lidi e i fiumi ROMPIASIO, *Metodo, Sistema della Prima Parte*, p. 15). Si impone loro inoltre di documentare per iscritto tutti gli atti d'ufficio, di redigerne dettagliate relazioni mensili e di consegnare l'archivio al successore nel turno. A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 355, *Capitolare 14*, 1698-1709, c. 16; copie *ibidem*, reg. 401, *Terminazioni 28*, 1695-1706, c. 119; si veda anche A.S.VE., *Stampe di magistrati veneti antichi, Inquisitori alle Acque*, b. unica, c.s.n. Le relazioni, spesso corredate da mappe e disegni, occupano complessivamente 184 pezzi nell'archivio; *Guida*, pp. 959-960. Si vedano anche gli obblighi di visita in città e in laguna, imposti al *capitano* del Magistrato (ROMPIASIO, *Metodo, Parte Prima*, pp. 78-81).

Ma il dovere di rendere noti al Magistrato esigenze e problemi non è limitato alle occasioni e scadenze imposte dalla legge: una importante fonte di informazioni è costituita dalle segnalazioni provenienti dai *ministeriali* stessi²³ ma anche da cittadini, capicontrada, parroci, monasteri, rappresentanti di città o di corporazioni²⁴. Si tratta volta a volta di denunce, suppliche, relazioni o anche di deposizioni verbali, che avvertono di situazioni non rilevate o non rilevabili nelle visite oppure insorte nell'intervallo tra esse, oppure ancora di emergenze dovute a eventi imprevedibili o violenti: fortunali, inondazioni, crolli. La segnalazione, comunque ricevuta e comunque documentata, innesca spesso un supplemento di istruttoria, generalmente affidata dai magistrati ai tecnici ma che talvolta li coinvolge personalmente nei sopralluoghi. Rilevate dunque le necessità, si tratta di scegliere come meglio provvedervi.

4. Intervenire: l'attività normativa

Non rientra nell'assunto di questo contributo, dedicato alle procedure amministrative e giudiziarie, ripercorrere le tracce dell'attività specificamente normativa del Magistrato; ma pure sembra indispensabile accennarne, quanto meno per introdurre uno schema ricostruttivo (o interpretativo), tanto in ragione della mancata distinzione formale tra le diverse funzioni di governo – a Venezia come altrove nell'età moderna – quanto per il motivo più concreto che normazione, amministrazione e giurisdizione procedono di pari passo e quasi crescono le une sulle altre, così che non è possibile oscurare artificialmente una di esse senza deformare il quadro complessivo che si vuole tracciare. Il Magistrato dunque appare fin dalla prima età moderna all'avanguardia nell'utilizzare le proprie funzioni normative per il buon governo nelle materie ad esso affidate, sia sul versante della conservazione del territorio e del regime idrografico, che su quello delle innovazioni tecniche e di gestione. Già i primi decenni del Cinquecento ad esempio vedono l'emanazione, intersecate ai decreti dei consigli che aggiungono o dettagliano attribuzioni e modalità di azione, di *terminazioni* dei Savi ed Esecutori e di *parti* (decreti) del Collegio Solenne a disciplina di singoli punti delicati o controversi emergenti nell'esplicazione delle loro attribuzioni, in specie per quanto riguarda i rapporti con i privati appaltatori di lavori o di opere; la tendenza prosegue nei cent'anni successivi e ne risulta una costellazione di norme che, pur coprendo ormai quasi ogni aspetto dell'azione del Magistrato e delle sue interazioni con i privati, manca di una sufficiente organicità²⁵.

Si apre allora, nel secondo Seicento, l'epoca delle riforme: dai piccoli aggiustamenti o aggiornamenti del regime in vigore, fino ad alcuni vasti

²³ L'avvocato fiscale deve produrre la propria rispettosa opinione ne' casi tutti, che riguardano discapito, ò dispendio, e qualunque altro pregiudizio al pubblico Interesse; l'esattore universale è obbligato di tenerlo (l'Inquisitore alle Acque) sempre instrutto, ed informare anco secondo l'esigenze l'intiera Eccellentissima Banca (...); il pubblico matematico è tenuto a informare sopra tutte le occorrenze, che accadono in materia d'Acque (...) tanto in voce che in iscritto (...) e i protti e viceprotti devono proporre a S.S.E.E. quanto occorre nelle materie, che sono ad essi appoggiate. ROMPIASIO, *Metodo, Sistema della Prima Parte*, pp. 8, 11, 14.

²⁴ Ad esempio nel 1772 gli abitanti di Burano ottengono dal Magistrato, con l'intervento del Magistrato alla Sanità e il finanziamento del Senato, che si provveda allo scavo dei rii pericolosamente interrati, offrendo altresì un contributo alle spese. A.S.VE., *Senato Mar*, reg. 235, c. 62 e 70v.-71. *Suppliche e deposizioni* sono parte integrante del materiale istruttorio di pertinenza del Magistrato o del Collegio, raccolto tra il XV secolo e il 1797 in 160 pezzi sui menzionati 184.

²⁵ Sia permesso rinviare all'Appendice C. *Repertorio cronologico delle norme generali* in GASPARINI, *La disciplina*, pp. 204-230. Sulla produzione normativa del Magistrato si sofferma anche SANDI, *Principj (...) sino all'anno di N.S. 1700, Parte Terza (...)*, 1, pp.72-81.

interventi di risistemazione sostanziale, talvolta penetrantemente innovativi. Il primo di essi va sotto il nome di *Capitoli dell'Inquisitore* [Gerolamo] *Basadonna*, confermati dal Senato il 18 giugno 1664. Si tratta di un testo unico in tema di contabilità di cassa, che impone compiti più stringenti ai *ministeriali* e l'annotazione scritta e immediata di ogni voce in entrata e in uscita, sia per documentare esaurientemente i movimenti di denaro (in specie per crediti di terzi), sia per sottoporre a più stretta sorveglianza gli stessi *ministeriali*²⁶. Altri interventi di vasta portata seguono sino alla fine del Settecento²⁷; senza riassumerne qui il tenore, può essere invece utile proporre una classificazione funzionale, che ne rivela le potenzialità di strumenti di grande efficacia nel perseguimento di una coerente politica delle acque.

Si rammenti anzitutto che non solo la funzione di produzione di norme non è attribuita a soggetti distinti da quelli che esercitano rispettivamente funzioni esecutive o giudiziarie, ma anche che le norme stesse non sono necessariamente generali e astratte, come siamo abituati a pensarle oggi: non vigono i principi della certezza (legale) del diritto e dell'eguaglianza di fronte alla legge, e dunque sono norme a pari titolo tanto quelle che dettano regole da seguire da parte di tutti e in tutti i casi, quanto quelle che risolvono problemi singoli, specifici, concreti, magari retroagendo su situazioni già pendenti.

Quanto alla natura degli atti normativi emanati dal Magistrato, occorre allora per prima cosa distinguerli in ragione del loro destinatario: sono generali se diretti a un destinatario unico e indifferenziato per *status*, capacità giuridica o attuale titolarità di determinati rapporti giuridici, sono particolari se dirette a singole categorie o singoli soggetti. In ragione invece dell'ambito di applicazione oggettiva, sono astratti se regolano tutti i possibili casi che presentano gli elementi costitutivi enunciati nella norma; concreti se disciplinano casi specifici e individualmente indicati.

Quanto alla forma, una cernita fenomenologica²⁸ degli atti normativi emanati dal Magistrato suggerisce di suddividere il modello base della *terminazione*²⁹ in atti ad efficacia interna (diretti cioè a disciplinare l'attività degli stessi componenti il

²⁶ A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 350, *Capitolare* 9, 1657-1664, cc. 181v.-183. I *Capitoli Basadonna* vengono ripubblicati in forma di proclama, insieme ad altre *terminazioni* attinenti all'argomento, in allegato alla *terminazione* 30 giugno 1727, recepita poi con decreto dal Senato il 10 gennaio successivo (copia in A.S.VE., *Compilazione Leggi*, b. 8, *Acque in genere. Fiumi ed altre acque da 1272 a 1780*, cc. 355-360; si veda anche PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, pp. 135-138).

²⁷ Tra essi la *terminazione* 22 agosto 1753, che affronta nel suo complesso la disciplina delle gare di appalto (copia in A.S.VE., *Compilazione Leggi*, b. 231, *Incanti*, c. 512) e le stesse *Leggi Inquisitoriali* dell'Inquisitore alle Revisioni e Appuntature Simon Contarini, nate per la disciplina degli appalti dei Provveditori di Comun ma estese anche al Magistrato: dapprima in via di prassi, poi per espresso decreto del Senato 2 agosto 1760 (la riproduzione anastatica del testo, è pubblicata in G. ZUCCHETTA, *I rii di Venezia: la storia degli ultimi tre secoli*, Venezia 1985, e in S. GASPARINI, *Simon Contarini Inquisitore alle Revisioni e Appuntature e le Leggi Inquisitoriali del 24 luglio 1755*, «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze lettere ed Arti», Classe di Scienze morali, Lettere ed Arti, t. CLI, a.a. 1992-93, pp. 603-690). L'ultima riforma di vasto respiro risale al 5 maggio 1789 ed è volta a rendere ancor più severa e trasparente la procedura di aggiudicazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche (A.S.VE., *Stampe di magistrati veneti antichi, Savi ed Esecutori alle Acque*, b. C, c.s.n.).

²⁸ E non puramente logica: talune combinazioni, teoricamente e istituzionalmente possibili, sono rare o assenti perchè prive di funzione, come ad esempio norme ad efficacia puramente interna recepite con decreto consiliare.

²⁹ L'archivio conserva 162 pezzi di sole *terminazioni* a efficacia generale, a prescindere dunque da quelle con valore di provvedimento inserite nei fascicoli di singoli procedimenti amministrativi o giudiziari. *Guida*, pp. 959-960.

Magistrato e/o dei *ministeriali*) e atti diretti a terzi. Questi a loro volta possono avere contenuto particolare (e solitamente anche concreto) e quindi essere diretti a singoli soggetti, ai quali vengono portati a conoscenza tramite notifica da parte del *comandadore* dell'ufficio: oggi li chiameremmo piuttosto provvedimenti. Oppure sono diretti al pubblico, e in tal caso sono proclamati ad alta voce *sulle scale di San Marco e di Rialto*³⁰.

Nel caso infine che la portata della norma (solitamente generale e astratta) ecceda l'ambito di intervento del Magistrato, coinvolgendo altre magistrature, o richieda speciale solennità, è il Magistrato stesso a proporre l'adozione o il recepimento ad uno dei consigli (solitamente il Senato) con proprio decreto.

Quel che maggiormente importa è però delineare secondo quale procedura si pervenga all'emanazione di tali atti, risultato e insieme presupposto di procedure tanto in corso che future. Spesso l'iniziativa parte dai tecnici: come risultato dell'elaborazione da parte del *pubblico matematico* dei dati provenienti da campagne sistematiche di indagine, oppure nel contesto delle relazioni delle visite periodiche, o ancora con l'occasione della segnalazione relativa ad un'imprevista emergenza, sono spesso i *proti* (o, per la parte strettamente tecnico-giuridica, il notaio) a suggerire innovazioni o integrazioni al regime normativo vigente.

I magistrati chiedono un supplemento d'indagine; esaminano l'eventuale bozza di *terminazione* sottoposta dal *ministeriale*, la discutono, la modificano; si consultano magari con altre magistrature cointeressate e risolvono o prevengono conflitti di attribuzioni; e infine emanano le norme nuove, oppure raccolgono un esauriente (ma anche, con senso pratico, succinto) fascicolo istruttorio e propositivo da sottoporre al consiglio dal quale si attende un decreto conforme. Spesso accade però anche l'inverso: uno dei consigli, comunque rilevata l'esigenza di aggiornare o modificare la disciplina vigente, incarica il Magistrato di provvedervi con *terminazione*, indicando magari i punti salienti del suo tenore precettivo e lasciando alla magistratura di dettagliarli con il supporto tecnico dei suoi *ministeriali*, salva poi eventuale conferma da parte del Consiglio³¹. Stabilita dunque una sufficiente ed efficiente disciplina per l'attività del Magistrato, resta da attuarla, sia sul piano esecutivo che, occorrendo, su quello giudiziale.

5. Intervenire: le opere

Quanto alle attività esecutive o, diremmo, propriamente amministrative, ciò che risulta immediatamente evidente è la diversificazione delle funzioni ricadenti entro le attribuzioni del Magistrato.

³⁰ Sulle modalità di notifica e di proclamazione si veda F. MUTINELLI, *Lessico veneto compilato per agevolare la lettura della storia dell'antica Repubblica veneta e lo studio dei documenti ad essa relativi...*, Venezia 1852, alle voci *Comandador*, *Gobbo di Rialto*, *Stridar*.

³¹ Un esempio è il decreto del Senato 29 dicembre 1736 (copia in A.S.VE., *Compilazione Leggi*, b. 238, *Lidi e litorali del Dogado*, c. 397), con il quale, a seguito di un recente clamoroso scandalo avvenuto in occasione di una fornitura di massi d'Istria per le scogliere del Lido, si incarica il Magistrato di rivedere le norme sui requisiti di probità e competenza degli appaltatori; ne risulta la *terminazione* 4 gennaio 1736 *m.v.* che irroga sanzioni penali e misure di sicurezza (tra cui l'esclusione perpetua dalle gare) contro gli appaltatori inadempienti e impone severe procedure di accertamento dei requisiti dei partecipanti, anche ad evitare l'intervento di prestanome (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, b. 993, *Atti diversi*, c.s.n.; copie in A.S.VE., *Compilazione Leggi*, b. 238, *Lidi e litorali del Dogado*, c. 399, e A.S.VE., *Stampe di magistrati veneti antichi*, *Savi ed Esecutori alle Acque*, b. A, c.s.n.). La *terminazione*, chiudendo il cerchio, è recepita dal Senato con decreto il 5 gennaio successivo e pubblicata in forma di proclama.

Una parte non indifferente è costituita dall'amministrazione del patrimonio pubblico e dei diritti e vincoli pubblici su beni privati, in vista di una gestione tecnicamente corretta del regime idrografico: affitti, magari *ad meliorandum*, di fondi che oggi si direbbero demaniali³², vendite, concessioni di derivazione o di utilizzazione d'acque pubbliche per irrigazione o mulini o segherie, esazione di imposte su beni gravati da oneri reali³³.

Si tratta anzitutto di censire i beni, i diritti sui quali spettano in tutto o in parte allo Stato; di definirne i caratteri e il regime cui sono sottoposti; di vigilare contro frodi o usurpazioni; di provvedere all'esazione di canoni e imposte dirette e indirette. Rompiasio dedica la *Parte Terza* del *Metodo* appunto all'*Oggetto d'esazione*, che coinvolge anche la forza pubblica non di rado necessaria a far valere i diritti dell'erario.

Si nota in questa materia, oltre al puntiglio di precisione e completezza indispensabile ad affrontarne l'intrico, una caratteristica assai interessante sotto il profilo della linea politica adottata dalla Repubblica nel concreto governo del territorio: molti dei beni e delle attività, in cui si sostanziano gli interessi pubblici la cui cura è affidata al Magistrato, sono al tempo stesso occasione di spese (in denaro, materiali, tempo e attenzione) per la loro conservazione e buona gestione, e fonte di entrate destinate a finanziare quelle stesse spese³⁴. Questo accorgimento tuttavia non basta certo a supplire alle enormi spese correnti del Magistrato, ed ecco imposizioni (in genere indirette) indipendenti da ogni legame funzionale con le attribuzioni dell'ufficio³⁵; in caso di emergenza, si finisce per far capo alle casse sempre ben fornite del Magistrato al Sal³⁶.

³² L'individuazione dei beni di pubblica spettanza in base a criteri non equivoci e indipendenti dalla variabilità dei tempi e delle situazioni rimane un problema irrisolto durante tutta la durata della Repubblica, e in parte si è trascinato fino ad oggi nonostante una esplicita (se non del tutto esauriente) disciplina legislativa postunitaria. Riguardo alla laguna, si veda S. AVANZI, *Il regime giuridico della laguna di Venezia. Dalla storia all'attualità*, Venezia 1993, che ripercorre l'argomento fino al D.M. 9 febbraio 1990 con cui il Ministero dei Lavori Pubblici ha ridefinito la conterminazione lagunare; l'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti vi ha dedicato un convegno e il volume AA.VV., *Conterminazione lagunare. Storia, ingegneria, politica e diritto nella Laguna di Venezia*. Atti del convegno di studio nel bicentenario della conterminazione lagunare, Venezia 14-16 marzo 1991, Venezia 1992.

³³ I documenti occupano in tutto 82 pezzi; *Guida*, p. 960. PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, pp. 231-244, riporta le liste degli *Assignamenti fatti in più tempi con Nota delle Entrate presenti Annuali, & Spese à Cassa per Cassa* e delle *Rendite annuali del Magistrato, che s'attrovano al presente*.

³⁴ Un esempio è il dazio dei *grossi per zattera*, imposto con decreto del Senato 15 ottobre 1637 a carico dei mercanti di legname e destinato a finanziare la manutenzione delle rive e *fondamente* urbane, danneggiate dall'attracco dei loro natanti; una esposizione succinta in ROMPIASIO, *Metodo, Sistema della Terza Parte*, p. 510. L'usura dei manufatti urbani non si può quantificare in proporzione diretta al peso delle imbarcazioni (certamente elevato nel caso delle zattere da legname), ma il dazio in questione va a colpire il soggetto più visibile, omogeneo e unitario, e quindi più esposto all'attenzione delle autorità, tra gli svariati responsabili del danno. La scelta di politica fiscale qui attuata, a ben guardare, si colloca al polo opposto rispetto alla "socializzazione dei costi d'impresa" di cui parla F. GALGANO, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna 1993², pp. 35-37, a proposito del controllo politico del mercato (e della produzione) nell'ambito della società comunale.

³⁵ Primeggia per entità e costanza del gettito fiscale la cosiddetta *rendita delle cinque per cento*, istituita dal Senato il 4 agosto 1565 e consistente nel prelievo appunto di tale percentuale sul valore di eredità, legati e donazioni di e su patrimoni di veneziani; ai notai è imposto l'obbligo di denunciare entro otto giorni al Magistrato l'apertura della successione o la donazione, e il valore imponibile è stabilito con perizia giurata d'ufficio. *Ibidem*, pp. 506-508, e M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio con saggi di Storia civile Romana e Veneta*, 5 volumi in 10 tomi, Venezia 1778-81 (ulteriore edizione in 2 volumi Venezia 1845-47), alla voce; estesamente

Meno arido e più affascinante è senz'altro l'aspetto riguardante le uscite di cassa e la loro destinazione a lavori e opere³⁷. Anche queste sono classificabili nelle categorie di laguna, lidi e fiumi e lo schema che ne traccia il Rompiasio apre scenari brulicanti di attività.

In laguna l'urgenza maggiore è quella di evitare gli interrimenti, pericolosi per la salute pubblica, d'intralcio alla navigazione mercantile e dannosi al ricambio idrico delle maree; vi si connettono la mansione accessoria della nettezza urbana³⁸ (a prevenire lo scarico in acqua dei residui di lavorazioni artigianali e attività mercantili nonché, magari direttamente dalle finestre di casa, delle immondizie domestiche...) e la manutenzione di ponti, rive e *fondamente*, in una non sempre pacifica ripartizione di attribuzioni con i Provveditori di Comun. I lidi richiedono ancora maggiore attenzione: la fornitura di materiali da costruzione (legname, ferramenta, sassi da scogliera), la messa in opera di difese dalla violenza del mare³⁹, il rafforzamento degli argini che verso la terraferma *separano le acque dolci dalle salse*, vitali per la conservazione dell'equilibrio ecologico tanto della laguna quanto del retroterra e del mare, e infine l'installazione di fari, *bricole* e mede a guida dei piloti nel complicato intrico dei canali in alta come in bassa marea⁴⁰. Quanto ai fiumi, molti dei quali indocili e aggressivi (in specie la Piave e l'Adige, che giunge nel territorio della Repubblica già ragguardevole per portata⁴¹) si tratta di tenerne sotto controllo per quanto possibile il corso e il tracciato, e quindi di mantenere gli argini per evitare inondazioni, di scavare gli insabbiamenti per impedire deviazioni spontanee, di

SANDI, *Principj (...) sino all'anno di N.S. 1700, Parte Terza (...)*, 1, pp. 84-89. I registi delle norme in materia si trovano in PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, pp. 37-45, e ROMPIASIO, *Metodo, Parte Terza*, pp. 506-511.

³⁶ Così avviene ad esempio nelle fasi iniziali del procedimento che porta al restauro della riva lungo il Rio dei Pensieri, richiesto al Magistrato dall'adiacente monastero femminile di Santa Maria Maggiore con supplica 7 marzo 1765 (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque, Scritture al Senato*, reg. 310, 1762-1765, c. 320); il Magistrato comunica al Senato la richiesta, ma si esime dalla spesa, elencando precedenti interventi finanziati appunto dai Provveditori al Sal. La manovra ha successo sia sotto il profilo finanziario che sotto quello delle strette attribuzioni: la riva fiancheggia infatti un rio urbano e non un canale marittimo, e il restauro spetta dunque ai Provveditori di Comun. L'intera procedura è descritta in dettaglio in GASPARINI, *La disciplina*, pp. 109-114.

³⁷ Si seguirà qui l'uso comune di indicare come *lavori* quelli che sono volti alla manutenzione e conservazione dello stato di fatto e dei manufatti già esistenti, e come *opere* quelle dirette invece a costruire manufatti nuovi che innovano rispetto alla situazione preesistente.

³⁸ I dettagli di queste non irrilevanti attribuzioni del Magistrato ancora una volta in PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, p. 189, e ROMPIASIO, *Metodo, Parte Seconda, sub Nettadori de' sestieri della città e Caselle da scoazze*, pp. 251-253.

³⁹ *Guardiani, spironi o palade, paliselle*, ovvero, rispettivamente: dighe di protezione dalle mareggiate, ma anche destinate (sfruttando la legge di Bernoulli) a impedire insabbiamenti alle bocche di porto; doppie palificate colmate con terra e ciottoli, a difesa dal mare o dai fiumi; e basse palificate di contenimento di scarpate arginali; si veda alle voci il *Glossario* compilato da CANIATO, *Introduzione*, in ROMPIASIO, *Metodo*, pp. 53-126). Maggiori dettagli in ROMPIASIO, *Metodo, Sistema del Trattato secondo*, pp. 265-266.

⁴⁰ La stessa funzione svolgono anche gli *Alberoni* del lido di Malamocco, che permettono di trarre la direzione della Mira; alla loro conservazione è addetto un custode retribuito (ROMPIASIO, *Metodo, Sistema della Prima Parte*, p. 21).

⁴¹ *L'Adige, che nasce dalli monti del Tirolo sovra Trento, dopo aver raccolti da ogni lato altri fiumi per mezzo a Verona giungendo a Legnago di là viene alla bocca del Castagnaro (...)*. Così SANDI, *Principj (...) sino all'anno di N.S. 1700, Parte Terza (...)*, 1, pp. 78, che prosegue riassumendo gli interventi successivamente posti in opera per disciplinarlo.

sorvegliare i mulini perchè non alterino la velocità delle acque, e di gestire i ponti maggiori⁴² e le chiuse delle conche di navigazione⁴³.

Tutto ciò richiede un continuo affaccendarsi in lavori, anche quando semplici macchine come gli *edifici di cavafango*⁴⁴ intervengano ad alleggerire l'opera dell'uomo sostituendosi a badili e carriole. Sotto il profilo giuridico e procedurale, i lavori possono eseguirsi in gestione diretta oppure tramite affidamento a imprese edili, vuoi con trattativa privata, vuoi con gare di appalto. La gestione diretta è documentata per una serie limitata di casi e soprattutto per i primi decenni successivi all'istituzione del Magistrato, quando l'ambito di intervento è ancora ridotto ai lavori più urgenti e una prassi di ampio respiro non si è ancora stabilita⁴⁵. In questo caso il Magistrato è sia committente che diretto esecutore dei lavori e il *proto* riveste le funzioni di un odierno direttore di cantiere.

Il ricorso alla trattativa privata (*in via di maneggio*) è in genere ammesso nell'ordinamento veneziano in ipotesi abbastanza ben delimitate dalla prassi ancor prima che da norme esplicite. Vi si fa dunque luogo nel caso in cui i lavori o le opere da eseguire abbiano carattere specialistico, e la scelta dell'esecutore non possa cadere, *intuitu personae*, che su quell'artigiano o su quell'impresa dotati del necessario *know-how*⁴⁶; oppure quando si tratti di lavori di entità assai limitata e di scarso contenuto tecnico, per i quali val meglio risparmiare il tempo e le spese di una gara di appalto⁴⁷; oppure infine quando le gare siano andate deserte⁴⁸.

Il primo caso non risulta documentato nella prassi del Magistrato; il secondo e il terzo vedono accentuato il ruolo del *proto*, il quale svolge nei confronti del privato contraente la funzione di controparte sia quanto alla definizione del contenuto del contratto (incluso il progetto da realizzare) che alla sua realizzazione (durante la quale fornisce all'esecutore dettagliate istruzioni operative). La fiducia è il perno di questi contratti, di natura spiccatamente privatistica e simili appunto a odierni cottimi fiduciari.

⁴² Due buste sono dedicate a raccogliere documenti relativi al solo ponte di Bassano tra il 1724 e il 1754. Guida, p. 960.

⁴³ L'intero schema analitico in ROMPIASIO, *Metodo, Sistema della Terza Parte*, pp. 532-533; il contenuto tecnico delle operazioni necessarie a realizzare questi fini è sunteggiato nel *Sistema della Seconda Parte*, diviso nei tre *Trattati* dedicati alla laguna, lidi e fiumi e non a caso il più esteso (pp. 115-136, 263-268, 305-320).

⁴⁴ I registi delle norme in vigore si vedano in PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, pp. 60-62, e ROMPIASIO, *Metodo, Parte Seconda*, alla voce, pp. 240-244.

⁴⁵ Ad esempio la campagna di scavi manutentivi eseguita negli anni 1531-34 con l'assunzione di operai reclutati appositamente in terraferma (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 343, *Capitolare 2*, 1530-1538, cc. 6v.-7, 18-19, 28, 35).

⁴⁶ E' il caso, tra gli altri, del pittore inglese e restauratore dei quadri pubblici Peter Edwards, a proposito del quale si veda ad esempio F. MAGANI, *Alcuni ragguagli e novità sul collezionismo dei Widmann tra Seicento e Ottocento attraverso un inventario redatto da Pietro Edwards*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», Classe di scienze morali, lettere ed arti, 148, 1989-90, pp. 1-19.

⁴⁷ Una ipotesi specifica al Magistrato riguarda i proprietari di fondi le cui rive siano franose; ove si offrano di eseguire personalmente i lavori di palificazione contenitiva, anziché contribuire alle spese di un appalto gestito dal Magistrato, godono del diritto di pervenire ad affidamento a trattativa privata ai prezzi di progetto (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 343, *Capitolare 2*, 1530-1538, c. 45, nonché *Filze terminazioni e proclami*, b. 553, *Proclami*, c.s.n.).

⁴⁸ Si veda A.S.VE., *Savio Cassier*, b. 690, *Decreti del Senato per incanti*, c.s.n., dove ricorre la dizione *Inutili li repetuti incanti praticati per rinvenir abboccatori, il Senato incarica (...) a rinvenir col maneggio abboccatori*.

La modalità ordinaria di realizzazione di lavori e opere è però l'appalto⁴⁹, aggiudicato tramite gara.

L'adozione di questo metodo (*per incanto*)⁵⁰ è documentata in numerosi ambiti sin dall'età medievale⁵¹ e appare ampiamente prevalente nella prassi moderna.

La procedura seguita sembra conformarsi con una certa regolarità a una ben precisa successione di fasi, documentate dall'archivio del Magistrato⁵².

Una volta rilevata dunque la necessità di un intervento, il *proto* viene inviato in sopralluogo ispettivo e ne redige dettagliata relazione, che solitamente svolge anche la funzione di un progetto di massima degli interventi da eseguire. Segue una delibera del Magistrato ad efficacia interna che dispone l'esecuzione degli interventi proposti dal *proto*, purchè si constati che si tratti di attività rientranti nell'ordinaria amministrazione⁵³, che la spesa prevista secondo le stime di progetto non sia esorbitante e che esista sufficiente disponibilità di cassa.

Se invece risultano dubbi sulla competenza ad intervenire oppure se l'entità dei lavori, soprattutto riguardo alla spesa, appare rilevante, il Magistrato appronta un fascicolo istruttorio e propositivo da presentare al Senato, in vista (previo un

⁴⁹ Va osservato preliminarmente che il vocabolo si mantiene fino al Settecento ampio (e vago) al punto di riferirsi all'affidamento a privati, tramite gara e dietro corrispettivo, di qualsiasi attività direttamente o strumentalmente rientrante nelle attribuzioni del Magistrato: dall'esecuzione di lavori o opere pubblici, alla fornitura di materiali di consumo, all'esercizio in concessione di pubbliche funzioni quali la riscossione di tributi. Si vedano ad esempio le *terminazioni* dei Savi ed Esecutori alle Acque 8 agosto 1710 (richiamata e regestata in occasione della sua ripubblicazione nel proclama 30 dicembre 1727, *Decreti, terminazioni, e capitoli contenuti in altre, e chiamati nella Terminazione Del Magistrato Eccellentissimo dell'Acque*, in A.S.VE., *Compilazione Leggi*, b. 8, *Acque in genere. Fiumi ed altre acque da 1272 a 1780*, c. 355) e quella 22 agosto 1753 (copia *ibidem*, b. 231, *Incanti*, c. 512). Ai fini del presente contributo, importano gli ambiti di significato attinenti a lavori e opere e a forniture.

⁵⁰ Sul significato del termine *incanto*, si vedano. G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1856², ristampa anastatica Milano 1971, voci *Incantàr, Incanto*; il *Glossario* in ROMPIASIO, *Metodo*, voce *Incanto; pubblico incanto*, e infine V. GUAZZO, *Enciclopedia degli affari ossia guida universale per la cognizione e conformazione di qualunque atto, e per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati, come avanti qualunque Autorità od Ufficio. Compilazione per ordine alfabetico desunta da tutte le vigenti leggi italiane ed austriache, relative alle giurisdizioni: civile, amministrativa (politico-finanziaria), commerciale, ecclesiastica, militare, e penali di ogni genere; coordinate col raffronto dei paragrafi, delle disposizioni, delle ordinanze, notificazioni, risoluzioni, patenti, sentenze confermate dai tribunali superiori che ad esse leggi si riferiscono*, Padova 1853, voce *Incanto, asta*. Quanto all'esecutore, viene variamente definito negli atti come *abboccatore, appaltadore, conduttore, contraente, impresario, partidante*; si veda REZASCO, *Dizionario*, voci *Abboccamento, abboccare, abboccatore; Impresa, impresario; Partidante*; E. CONCINA, *Pietre parole storia. Glossario delle costruzioni nelle fonti veneziane, secoli XV-XVIII*, Venezia 1988, voci *abocator, condutor, partio*. Gli elementi essenziali della normativa in vigore nel XVIII secolo sono regestati in PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, pp. 79-80, 104-105 e 154-155, e ROMPIASIO, *Metodo, Parte Seconda, sub Mercati, Incanti, e Polizze secrete delle opere e Laudi*, pp. 302-304.

⁵¹ E' documentato ad esempio anche per il noleggio di navi mercantili pubbliche (in tema, per tutti, B. DOUMERC, *Le galere da mercato*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, Temi. Il Mare*, Roma 1991, pp. 357-395). Quanto ai lavori pubblici, la delibera del Maggior Consiglio 15 febbraio 1264, che vieta ai segretari delle magistrature di partecipare alle gare –divieto esteso ai membri del Consiglio stesso il 29 aprile 1281– ne testimonia la precoce diffusione (A.S.VE., *Compilazione Leggi*, b. 231, *Incanti*, cc. 420 e 424; anche in *Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831*, serie III, *Parlamenti e Consigli maggiori di Comuni italiani*, sez. I, *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. Cessi, vol. II, Bologna 1931, *sub XXXVII*, p. 29, e *sub LXXXVII*, p. 41).

⁵² Sono 37 pezzi, che comprendono però anche fascicoli di appalti di dazi e altre funzioni in concessione; *Guida*, p. 960.

⁵³ Ovvero che si tratti di interventi rientranti in modo non equivoco nelle attribuzioni del Magistrato, senza debordare nella giurisdizione di altre magistrature.

eventuale supplemento di istruttoria secondo specifiche indicazioni del consiglio e la raccolta di pareri dalle altre magistrature cointeressate) dell'approvazione con decreto del progetto di massima e di un finanziamento gravante in tutto o in parte su fondi ulteriori rispetto a quelli propri del Magistrato, da riservare presso il Savio Cassier del Collegio⁵⁴.

Una volta approvato il progetto di massima e stanziati i fondi necessari⁵⁵, il *proto* viene incaricato dal Magistrato di redigere il testo della *polizza d'incanto*, ovvero del bando di gara, che funge anche da documento contrattuale dopo l'aggiudicazione e che, sotto il profilo tecnico, ha contenuto di progettazione esecutiva. Il preventivo di spesa viene ora obbligatoriamente dettagliato⁵⁶ nel contesto del capitolato d'onere che costituisce la parte essenziale della *polizza*. Il capitolato integra anche la specifica tecnica dei lavori, con il computo metrico e la stima economica, nonché la descrizione di eventuali obblighi dell'amministrazione⁵⁷; vi sono indicati infine le modalità, i tempi e l'oggetto della sorveglianza che il *proto* eserciterà in funzione di direttore dei lavori per l'amministrazione appaltante, e il termine iniziale e finale con le penali per il ritardo⁵⁸.

Si noti che non esistono capitolati generali d'appalto e che le condizioni contrattuali vengono redatte volta per volta insieme alla descrizione tecnica dell'oggetto dei lavori⁵⁹.

La *polizza* redatta dal *proto* è approvata con *terminazione* e pubblicata in forma di proclama, bandito a San Marco e a Rialto, affisso in stampa nella sede del Magistrato e consegnato ai parroci, ai capicontrada nonché alle arti interessate ai lavori da eseguire⁶⁰.

⁵⁴ Un esempio è la difesa dell'insediamento urbano di Grado, disposta con decreto del Senato 22 gennaio 1773 in conformità alla perizia del *proto* del Magistrato e finanziata con 5533 ducati V.C., ovvero "valuta corrente" (A.S.VE., *Senato Terra*, reg. 385, cc. 277v.-278).

⁵⁵ In mancanza di che non sarà permesso procedere ai pagamenti: si veda la *terminazione* 23 gennaio 1739, ribadita il 23 gennaio 1760; copie in A.S.VE., *Stampe di magistrati veneti antichi, Savi ed Esecutori alle Acque*, rispettivamente b. A, e b. B, c.s.n. Il *proto* è tenuto inoltre in base alle stesse norme a compilare un apposito registro a uso di scadenario, in cui vengono annotati mese per mese i lavori affidati, quelli ultimati e i collaudi, in ordine ai quali deve tenere aggiornati i magistrati.

⁵⁶ *Terminazione* 18 maggio 1699, riconfermata il 2 agosto 1755, in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 355, *Capitolare* 14, 1698-1709, c. 16; e *Stampe di magistrati veneti antichi, Inquisitori alle Acque*, b. unica, c.s.n.

⁵⁷ Ad esempio in ordine alla fornitura di materiali di qualità particolare, procurati con contratti di fornitura a parte, o di mezzi specializzati, quali gli *edifici di cavafango*.

⁵⁸ In base al sondaggio statistico condotto su 118 appalti gestiti dai Savi ed Esecutori alle Acque tra il 1549 e il 1795, 7 polizze d'incanto rinviano espressamente a *li patti, modi e condizioni infrascritti*; 66 chiedono espressamente garanzia *buona* o *sufficiente*, dalla metà del Seicento indicata come *idonea piezeria della facitura dell'opera, e denaro, che li venirà contato, qual sia, e s'intendi principaliter, et insolidum osservando in tutto, e per tutto gl'ordini dell'Officio*; 36 riportano il termine iniziale di esecuzione; 40 prevedono sanzioni per l'inadempimento, che dal 1640 circa consistono nel reincanto delle opere a spese, danni e interessi dell'inadempiente cui si aggiunge la penale del 10% dell'importo dei lavori (GASPARINI, *La disciplina*, pp. 78-85).

⁵⁹ A fronte di una possibile disomogeneità di regime sta il vantaggio di una maggiore flessibilità nell'adattare anche gli aspetti giuridici alle condizioni del mercato e all'urgenza degli interventi. La situazione si modifica negli ultimi decenni della Repubblica, quando anche al Magistrato viene esteso il regime di capitolati in buona parte preconstituiti (in specie quanto alle garanzie e alla contabilità), introdotto dalle già menzionate Leggi Inquisitoriali del Contarini.

⁶⁰ Nel XVII e XVIII secolo è inoltre frequente che siano messi a disposizione dei partecipanti alla gara moduli prestampati con il testo della *polizza*, da utilizzare sia per la presentazione dell'offerta sia, in caso di aggiudicazione, quale testo del contratto da sottoscrivere. Si veda un esempio in A.S.VE., *Compilazione Leggi*, b. 7, *Acque*, c. 566.

La scelta dell'esecutore avviene secondo una ritualità complessa. Nel giorno, luogo ed ora stabiliti per il primo incanto⁶¹, i magistrati leggono pubblicamente la polizza e sollecitano la presentazione di offerte. Queste possono essere presentate a voce oppure per iscritto⁶². Se il primo incanto rimane deserto o se viene presentata un'unica offerta, si ripete l'invito il giorno feriale successivo e così nuovamente anche una terza volta⁶³.

Il migliore offerente⁶⁴ è dichiarato aggiudicatario ed esegue l'atto formale del bacio della mazza cerimoniale, tenuta nelle mani del *comandadore* della magistratura. L'aggiudicazione rimane inefficace fino all'adempimento dell'onere di documentazione da parte dell'aggiudicatario di alcuni requisiti: egli deve infatti depositare presso l'ufficio le *fedi* (certificazioni) di buona condotta e assenza di precedenti penali, della sua iscrizione all'arte⁶⁵, dell'adempimento degli obblighi fiscali e soprattutto costituire una garanzia personale di buona esecuzione dei lavori (*pieggeria* ovvero fidejussione⁶⁶), quantificata solitamente nel 10% dell'importo dell'appalto.

Una volta espletati tali adempimenti, l'aggiudicazione è approvata con *terminazione* e diventa esecutiva. Si passa quindi alla stipula, che solitamente avviene tramite sottoscrizione del testo del contratto di adesione rappresentato dalla *polizza*⁶⁷, integrata soltanto con il nome dell'imprenditore e i prezzi stabiliti.

La fase esecutiva si apre con la consegna dei lavori, documentata da verbale redatto dallo stesso *proto* che la effettua; ne decorre il termine per il completamento. A volte l'appaltatore riceve contestualmente alla consegna anche un'anticipazione (*sovenzione* o *avanti tratto*), destinata a coprire le spese di

⁶¹ Di solito *tra la nona di San Marco e quella di Rialto*, ossia nel primo pomeriggio, subito dopo la chiusura dell'ufficio. Scrive MUTINELLI, *Lessico*, voce *Campane*: "...conoscendosi ciaschedun tocco fatto dalle campane della torre di san Marco, co' nomi seguenti (...) -drio (dietro) *Nona*: si sonava in ciaschedun giorno mezz'ora dopo il meriggio, e continuava per altra mezz'ora"; voce *Ora* "(...) -di *Rialto*, chiamavasi l'ora delle due pomeridiane, in cui i mercatanti concorrevano alla piazzuola di san Giacomo di Rialto, in che tenevasi la Borsa"; si veda anche P. MOLMENTI, *La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, 3, *Il decadimento*, che cito dall'edizione Trieste 1981⁷, 3° ristampa, pp. 203-205.

⁶² Le offerte scritte, definite *polizze secrete* in quanto non contengono il nome dell'offerente ma soltanto la somma offerta, sono depositate da un *sollecitadore* (o *interveniente*, esercente una professione legale distinta e meno prestigiosa dell'avvocatura e volta prevalentemente a compiti stragiudiziali; FERRO, *Dizionario*, alla voce) quale procuratore dell'offerente.

⁶³ Come si accennava, viene elaborata nel Settecento una esplicita disciplina per l'ammissibilità delle offerte tardive. Il decreto del Senato 2 agosto 1760 stabilisce che esse possano essere ricevute entro il termine di otto giorni successivi all'aggiudicazione avvenuta con incanto, purchè offrano un ribasso non minore del 12% e purchè non si tratti di lavori urgenti; il 23 agosto successivo il Senato eccettua anche i lavori di riparo ai lidi e agli argini di conterminazione (A.S.VE., *Senato Terra*, reg 358, c. 226; in A.S.VE., *Savio Cassier*, b. 600, *Documenti di spese*, c.s.n., si conserva copia della relazione con cui i Savi ed Esecutori alle Acque propongono l'introduzione del nuovo regime).

⁶⁴ Può trattarsi, come nella maggior parte dei casi, di un imprenditore individuale, ma a volte anche di una società di persone (*compagnia*) o di un'associazione temporanea di imprese; manca però nella prassi moderna veneziana il mandato collettivo, elemento costitutivo dell'odierna associazione, e manca quindi l'assunzione della qualità di controparte dell'amministrazione appaltante da parte della sola impresa mandataria. Un esempio precoce si ritrova nella *terminazione* 9 aprile 1578, in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 378, c. 23.

⁶⁵ Compreso il pagamento delle quote di iscrizione...

⁶⁶ REZASCO, *Dizionario*, voce *Piegeria, pieggeria*; Si veda anche il *Glossario* in ROMPIASIO, *Metodo*, voci *Piègio; pièggio; Pièzo e Pieggiaria*.

⁶⁷ Che viene indicata ora con il nome di *costituto*.

impianto del cantiere e di provvista dei materiali e conteggiata quale prima rata di corrispettivo.

I pagamenti avvengono sulla base di stati di avanzamento dei lavori (*secondo che lavorerà o che l'anderà lavorando*) compilati dall'esecutore e verificati dal *proto*⁶⁸. Una disciplina dettagliata è contenuta nella *terminazione* 29 dicembre 1749, approvata dal Senato il 10 gennaio e proclamata il 16 gennaio successivo⁶⁹: ad ogni scadenza di avanzamento e fino alla conclusione dei lavori⁷⁰ il *proto* emette dunque *fedi* giurate che ne attestano il progresso; queste vengono tradotte dal notaio in mandati di pagamento utilizzando bollettini prestampati e numerati, da riempire con la causale e l'importo da erogare e consegnati all'appaltatore, che li esibisce all'Esecutore Cassiere di turno per ricevere il pagamento⁷¹. Su ciascun pagamento viene effettuata una trattenuta percentuale, che va a costituire un fondo patrimoniale di garanzia aggiuntivo rispetto alla *pieggheria* e che viene svincolato e restituito all'appaltatore dopo il collaudo.

Questo avviene entro un termine fissato a vantaggio dell'appaltatore⁷²; fino alla conclusione delle operazioni di *laudo* gli grava infatti, oltre alle trattenute ora menzionate e a quella dell'ultima rata di pagamento, anche l'onere della custodia e manutenzione delle opere o del sito dei lavori.

Durante l'esecuzione dell'appalto può verificarsi una serie di incidenti di percorso, legati a eventi naturali e analoghi a quelli contemplati anche dalla normativa oggi in vigore.

La sospensione dei lavori ha luogo quando l'efficienza delle operazioni in corso sia resa impossibile da periodi di insolito maltempo o per il sopravvenire di quelle che oggi sono definite "sorprese geotecniche"; l'appaltatore evita di incorrere nelle pesanti penali per il ritardo segnalando tempestivamente la situazione al Magistrato e ottenendone il ricalcolo dei tempi di esecuzione o una proroga, deliberata con *terminazione* su parere favorevole del *proto*.

Càpita anche tuttavia che risultino necessarie varianti in corso d'opera al progetto esecutivo descritto nel *costituto*; in questi casi la prassi si affida a lungo a soluzioni concordate (o imposte all'esecutore) volta per volta⁷³. I danni c.d. di forza maggiore prodotti al cantiere da eventi naturali imprevedibili, ove richiedano prestazioni d'opera e/o di materiali eccedenti rispetto a quanto

⁶⁸ Una prima testimonianza di tali modalità di pagamento si riconosce nel decreto 7 aprile 1541 con cui il Collegio alle Acque richiede *fedi* giurate quale presupposto per ogni pagamento per lavori ai lidi, esteso poi con *terminazione* del Magistrato anche ai lavori lagunari (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 369, cc. 77v.-78); anche nel catalogo *Laguna, lidi, fiumi: cinque secoli di gestione delle acque nelle Venezia*. Mostra documentaria, Venezia, Archivio di Stato, 10 giugno-2 ottobre 1983, Venezia 1983, schede 26 e 76a).

⁶⁹ A.S.VE., *Stampe di magistrati veneti antichi, Savi ed Esecutori alle Acque*, b. A, c.s.n.

⁷⁰ A tutela dell'esecutore, per prevenire casi di *mora creditoris* in fase di accertamento della quantità e qualità dei lavori eseguiti, si esclude che i termini coincidano con atti dell'amministrazione e li si collega invece alle fasi di effettivo adempimento da parte dell'esecutore stesso.

⁷¹ Il *contador* e lo *scontro* devono verificare che gli esborsi avvengano in rigido ordine cronologico di emissione dei mandati, il cui numero corrente è esposto presso la sede del *contador*... quasi un'anticipazione della odierna "chiocciolina" che distribuisce numeri d'ordine agli utenti negli uffici pubblici (o ai banchi di prodotti freschi nei supermercati).

⁷² I già menzionati *Capitoli Basadonna* impongono all'appaltatore l'onere di comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori al Magistrato, atto da cui decorre il termine di quindici giorni per l'effettuazione del collaudo.

⁷³ Soltanto con la già menzionata *terminazione* 23 gennaio 1739 si giunge a una disciplina esplicita delle varianti, escludendo la possibilità di addivenirsi a *dibattimento* di atti aggiuntivi al *costituto*, a meno che non vengano approvati con espressa *terminazione* del Magistrato.

previsto nel *costituto*, sono allo stesso modo oggetto di pattuizioni aggiuntive⁷⁴. Il repertorio delle novazioni ammesse rispetto al *costituto* esclude però tassativamente la cessione del contratto e subappalti totali o parziali⁷⁵.

6. *Intervenire: i processi*

L'ambito delle funzioni giurisdizionali del Magistrato è ricco di fascino e testimonia l'elevata conflittualità, tanto in ambito civile che –anzi ancor più– penale, tra gli interessi privati e il bene pubblico, definito e incarnato nel Magistrato stesso.

Anzitutto in civile. Oltre a giudicare, con procedura sommaria e a maggioranza di quattro su sei, in relazione ai diritti reali o di concessione affermati da privati su laguna e fiumi, sulle contestazioni alle stime dei beni oggetto di imposte (5%, *campatici...*) e sulle opposizioni alla dichiarazione di demanialità di *atterrioni* prodottesi in laguna⁷⁶, i Savi ed Esecutori alle Acque giudicano anche delle controversie sorgenti nell'esecuzione di appalti, bene spesso in tema di varianti in corso d'opera⁷⁷.

Si osservi che il Magistrato agisce qui come giudice in causa propria, il che non desta sorpresa in epoca di *Ancien Régime*⁷⁸ ma che induce talvolta chi ritenga lesa la propria posizione⁷⁹ a preferire all'azione giudiziale la più spiccata ed economica presentazione di una supplica alla stessa magistratura, alla quale chiede in via di grazia il risarcimento di danni che asserisce aver subito, il riconoscimento di propri diritti oppure l'esecuzione di atti a proprio vantaggio, quali collaudi o svincoli di ritenute⁸⁰.

Quanto al penale, il Magistrato provvede all'applicazione delle sanzioni, imposte da norme contenute tanto nei decreti dei consigli quanto nelle sue stesse *terminazioni*, contro chi converta a proprio uso beni pubblici o, peggio, li danneggi: dalla rottura dolosa di argini per salvare le proprie terre dall'inondazione⁸¹, all'installazione di *serraglie* da pesca in laguna impedendo il

⁷⁴ E' il caso del decreto 26 febbraio 1788 *m.v.*, con cui il Senato accoglie la richiesta di pagamento di maggiori spese per l'installazione di segnali e fari in laguna a causa dei danni prodotti dal gelo ai materiali in opera (A.S.VE., *Savio Cassier*, b. 602, *Documenti di spese*, c.s.n.)

⁷⁵ In A.S.VE., *Stampe di magistrati veneti antichi, Savi ed Esecutori alle Acque*, b. C, c.s.n. si conserva copia del proclama del Magistrato 5 maggio 1789, che ribadisce ed esplicita il divieto e lo correda di pesanti sanzioni.

⁷⁶ F. NANI, *Prattica civile delle Corti del Palazzo veneto (...)*, Venezia 1668, pp. 225-228; per la complessa disciplina della giurisdizione di appello, ove ammessa, si vedano anche PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, pp. 8-9, ROMPIASIO, *Metodo, Prima Parte, Cause, sentenze, ed appellazioni*, pp. 92-93.

⁷⁷ Due esempi tardosettecenteschi in A.S.VE., *Savio Cassier*, b. 602, *Documenti di spese*, c.s.n., e A.S.VE., *Compilazione Leggi*, b. 357, *Strade pubbliche*, riguardo all'escavo generale del Canal Grande e ai lavori al Serraglio del Lido.

⁷⁸ Il conflitto di interessi appare al contrario irrilevante rispetto al vantaggio di concentrare ogni aspetto, normativo, esecutivo e giudiziario, della materia delle acque in capo ad un solo organismo specializzato: Se ne riparla da più parti a proposito della miriade di autorizzazioni, pareri, delibere cui è condizionato ciascuno degli interventi previsti dalle leggi speciali per Venezia, cui si ipotizza di poter sostituire i nulla-osta di una *authority* unitaria, salvo ovviamente il principio costituzionale odierno della separazione dei poteri.

⁷⁹ E non si tratti di mero errore di fatto, o comunque correggibile con esibizione di prove documentali dotate di pubblica *fede*, come ad esempio precedenti iscrizioni per valori imponibili inferiori nei pubblici catastici fiscali.

⁸⁰ Purtroppo il materiale documentario relativo alle controversie civilistiche è disaggregato entro i pezzi relativi all'oggetto delle stesse, e dunque di non agevole accessibilità.

⁸¹ Si potrebbe parlare oggi di disastro doloso (art. 434 C.P.). Si vedano i decreti dei Dieci e Zonta 8 novembre 1501 riguardo agli argini fluviali e del Senato 24 agosto 1568 riguardo alle strade, che svolgono talora funzione di contenimento rispetto ai corsi d'acqua adiacenti, in A. SABINI, *Leggi*

corso delle maree⁸², giù fino allo scarico non autorizzato di *rovinazzi*, al pascolo abusivo sulle fragili barene⁸³, al furto di materiali destinati alla manutenzione di manufatti, le fattispecie punite pullulano⁸⁴.

Mancano, naturalmente, i requisiti contemporanei della riserva di legge e della certezza, sia nell'individuazione degli elementi costitutivi delle fattispecie sanzionate che in quella delle pene previste⁸⁵; l'arbitrio –nel senso veneziano, eticamente neutrale, di valutazione di opportunità– ha ampio campo di applicazione e assai spesso è espressamente richiamato nel testo normativo⁸⁶. Sembra però funzionalmente motivato distinguere tra le norme che puniscono atti gravissimi, e che formano oggetto di decreti consiliari, e quelle che perseguono violazioni di minore importanza, individuate da *terminazioni* della stessa magistratura; queste ultime costituiscono un intricato sistema repressivo di sanzioni amministrative, il cui tenore complessivo può desumersi dal prototipo rappresentato dalla *terminazione* dei Savi ed Esecutori alle Acque 19 gennaio 1673 *m.v.*, in cui sono dettate norme particolareggiate in tema di polizia lagunare, corredate da sanzioni⁸⁷.

L'assetto sostanziale delle norme penali in tema di acque si riflette sulle procedure giudiziarie adottate⁸⁸. Le violazioni minori sono giudicate dal

criminali del Serenissimo Dominio veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate, Venezia 1751, pp. 20 t. e 58.

⁸² ROMPIASIO, *Metodo, Parte Seconda, Trattato Primo, Articolo secondo, Valli, e serraglie*, pp. 212-223.

⁸³ *Trovati a pascolare sopra le Barene di Fusina, e Bondante Animali Bovini, siano confiscati, e s'intenderanno liberi col pagamento di Ducati 5. per cadaun Animale Bovino, e di Mezo Ducato per ogni pecorino. Terminazione* 17 maggio 1687, in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 398, *Terminazioni* 25, 1681-1685, c. 205, regestata in ROMPIASIO, *Metodo, Parte Prima*, p. 104.

⁸⁴ E sono globalmente oggetto delle norme di azione regestate in ROMPIASIO, *Metodo*, pp. 101-103, *sub Ordini per casi criminosi*; si vedano anche PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, pp. 10-12, e, a proposito in specie dell'inquinamento delle acque, B. PASQUALIGO, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica*, Venezia 1731, 1, p. 300-302.

⁸⁵ Almeno in teoria, queste giungono sino alla pena capitale; si vedano il bel saggio di M. DAL BORGO, *Competenza del Magistrato alle Acque in campo penale: i processi con il rito delegato del Senato o del Consiglio dei Dieci*, in MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – MAGISTRATO ALLE ACQUE, *Convegno di studi "Laguna, lidi, fiumi: cinque secoli di gestione delle acque nelle Venezia"*, Venezia 10-12 giugno 1983, Venezia 1983, s.n.p., e i decreti dei Dieci 19 gennaio 1670 *m.v.* e del Senato 22 agosto 1675, in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, rispettivamente nel reg. 351, *Capitolare 10*, 1664-1673, c. 132, e reg. 352, *Capitolare 11*, 1673-1683, c. 34 t., regestati in ROMPIASIO, *Metodo, Parte Prima*, p. 102.

⁸⁶ Così ad esempio nella *terminazione* 18 maggio 1699, in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 355, *Capitolare 14*, 1698-1709, c. 16, nel contesto della definizione delle mansioni dei *proti*: *non potendo alcuno di essi esiger salario o altra utilità spettante alla carica, nè ingerirsi d'avantaggio oltre detto tempo sotto pena di essere per sempre esclusi da tali impieghi, & altre ad arbitrio, e chi gli levasse mandati di salario o bollettini d'altro emolumento soggiacerà di pagare in cassa pubblica altrettanto* oltre quelle maggiori pene, che paressero alla prudenza del Magistrato. (incisi miei). Sull'affascinante argomento dell'*arbitrium iudicis* a Venezia si veda tra gli altri K. NEHLSSEN-VON STRYK, *Ius commune, consuetudo e arbitrium iudicis nella prassi giudiziaria veneziana del Quattrocento*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*. Colloquio tenuto al Centro tedesco di studi veneziani dal 20 al 21 ottobre 1984., a cura di K. Nehlsen-von Stryk e D. Nörr, Venezia 1985, pp. 107-139.

⁸⁷ Il testo è incluso nella raccolta di PEDRINELLI-PISSINA, *Compendio*, a pp. 1-36 in appendice al volume.

⁸⁸ I Savi ed Esecutori dedicano alla trattazione dei processi criminali due pomeriggi alla settimana in base al decreto del Collegio alle Acque 31 gennaio 1563 *m.v.* (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 345, *Capitolare 4*, 1560-1568, c. 30, regestato da ROMPIASIO, *Metodo, Parte Prima*, p. 28). Lo stesso decreto ammette la delegazione del rito del Senato o dei Dieci nei casi più gravi.

Magistrato col rito proprio; i casi di maggiore importanza col il rito delegato del Senato; quelli gravissimi col rito delegato del consiglio dei Dieci⁸⁹.

Il rito proprio del Magistrato ha natura sommaria⁹⁰ e ciò rende difficile reperirne testimonianze archivistiche; si tratta in pratica dell'irrogazione di sanzioni, anche da parte degli stessi *ministeriali*, sulla base di semplici constatazioni di fatto e in caso di flagranza, con la presentazione del reo ai magistrati nei casi di opposizione o in quelli dubbi⁹¹.

Il rito delegato del Senato si presenta affine a quello, di natura sostanzialmente accusatoria e pubblica, praticato presso la Quarantia Criminal. Si tratta di un rito *aperto*, i cui atti a conclusione dell'istruttoria sono portati a conoscenza dell'imputato e questi ha diritto a una difesa tecnica; la sentenza viene resa in camera di consiglio con votazione segreta⁹².

⁸⁹ Purtroppo una sola e tarda *raspa* del Magistrato (il libro su cui si registravano le sentenze criminali d'ogni sorta, ovvero un casellario giudiziale; così in BOERIO, *Dizionario*, alla voce) è sopravvissuta in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, b. 991, *Atti diversi (Miscellanea)*; il testo è ripubblicato in GASPARINI, *La disciplina*, Appendice B: *Documenti*, pp. 196-203. Essa conserva l'annotazione di 57 procedimenti, 15 con spedizione sommaria e 9 con il rito dei Dieci; 8 su 57 si concludono con un'assoluzione. Le pene irrogate nelle 49 condanne vanno dalla semplice ammonizione, quale ad esempio è inflitta a Iseppo Busetto "Cenerin" di Pellestrina il 17 febbraio 1771 *m.v. per asporto d'un palo pubblico*, su fino al bando di 10 anni con alternativa di 3 anni di galera e 600 soldi di taglia fulminato il 23 marzo 1774 contro Iseppo Vianello *quondam* Domenico "Bigagia" per furto di legname e ferramenta, cui il 18 dicembre 1777 si aggiunge (per verità con scarsa coerenza logica) una ulteriore condanna per lo stesso titolo di reato a 10 anni di bando con alternativa di 3 anni di *camerotto allo scuro*.

⁹⁰ REZASCO, *Dizionario*, voce *Sommariamente*.

⁹¹ Si veda quanto riporta a proposito dei *soprastanti alli scarichi de fanghi, e rovinazzi* il ROMPIASIO, *Metodo, Parte Prima*, p. 74, regestando la *terminazione* 9 agosto 1628 (in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 387, *Terminazioni 14*, 1626-1633, c. 80): *Incontrata alcuna Burchiella nel portarsi allo scarico con deficienza, sia imediate condotta alla Piazzetta, ed abbruciata, e levata la pena di Lire 10. al Soprastante, oltre anco maggiori ad arbitrio; nè possa essergli fatta grazia, se non con sei Balle nel Bossolo Bianco*. Lo scarico dei materiali di risulta, sia derivanti da lavori privati che dalle periodiche campagne di dragaggio manutentivo promosse dal Magistrato, è permesso soltanto in luoghi ben delimitati e previa accurata verifica dei volumi, per evitare da un lato indesiderati insabbiamenti dovuti a scarichi eccessivi o in aree inadatte a contenerli, dall'altro frodi nella quantificazione dei volumi effettivamente escavati dagli appaltatori di pubblici lavori di dragaggio. Di qui l'istituzione appunto dei *soprastanti* di cui sopra, incaricati tra l'altro di controllare l'entità del carico delle *burchielle* avviate alle discariche *sagomandole*, ovvero facendole passare sotto archi sfioranti la superficie del massimo carico ammesso (la dettagliata normativa in vigore è regestata da PEDRINELLI PISSINA, *Compendio*, pp. 14-16, 70-73 e 178-181, e da ROMPIASIO, *Metodo, Parte Seconda, Trattato primo*, agli articoli *Ruvinazzi, Licenze, Escavazioni, Reposizione di fanghi, Burchieri, e scoa-camini e Ponta di S. Antonio per deposito de rovinazzi* alle pp. 225-240, 246-249 e 253-257). Va osservato che è frequente una forma di incentivazione allo zelo dei *ministeriali*, consistente nel lucro da parte del denunziante, in caso di condanna, di una percentuale o anche dell'intera pena pecuniaria (o di una piccola somma in caso di comminazione di pena afflittiva). Si veda ad esempio la *terminazione* 9 settembre 1653, in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque*, reg. 388, *Terminazioni 15*, 1634-1642, c. 26. Pare che analoghe disposizioni siano state adottate da alcune amministrazioni comunali italiane contemporanee a favore dei vigili urbani, commisurandole alle multe irrogate.

⁹² Un sommario assai utile è ancora quello di E. BESTA, *Il Senato veneziano (Origini, costituzione, attribuzioni e riti)*, nella Miscellanea della Deputazione di storia patria per le Venezie, serie 2 (Miscellanea di storia veneta), 5, Venezia 1899, pp. 1-290, a pp. 253-255. Le *difese scritte*, elaborate —sulla base della copia integrale del fascicolo istruttorio—dall'avvocato o da un collegio di difesa composto al massimo da tre membri, possono essere presentate solo nelle prime due udienze; le arringhe e/o le repliche all'accusa, rispetto alla quale la difesa si trova nel dibattimento su un piano di parità, sono al massimo tre (a fronte delle cinque ammesse in Quarantia) e hanno il limite di 90 minuti. Si osservi che il collegio giudicante procede per votazioni separate a deliberare l'assoluzione o la condanna e, in quest'ultimo caso, la pena inflitta, riflettendo sia una distinzione funzionale (se non esplicita) tra la soluzione della questione di fatto e di quella di diritto, sia

Per i processi del Magistrato col rito delegato dei Dieci, tuttavia, al contrario che per quelli col rito proprio o delegato dal Senato, si è conservata una sufficiente documentazione archivistica⁹³, che in parte conferma, in parte contribuisce a smentire l'immagine ufficiale del *rito* per antonomasia⁹⁴ tramandata dalla legislazione e dalla dottrina giuridica veneziane, e che già sotto altri aspetti è stata recentemente rivisitata, non senza incontrarvi qualche sorpresa, dalla storiografia contemporanea⁹⁵.

Il *rito* si distingue dunque per una serie di elementi che ne fanno un esempio quasi puro di procedimento inquisitorio: segreto, scritto (ma a solo vantaggio del giudice), in cui l'inquisito ha limitatissime occasioni di difesa e la sentenza è inimpugnabile; giudice inquirente e giudicante si identificano e non esiste distinzione processuale (logica sì, naturalmente) tra questioni di giurisdizione, di fatto e di diritto.

Anzitutto, la segretezza: sia interna, verso l'inquisito, che esterna, verso il pubblico. Sul versante interno, degli atti istruttori tramite i quali si costruisce

l'attenzione a evitare che il convincimento personale di ciascuno dei giudici influisca negativamente sulla posizione dell'imputato o viceversa sulle finalità pubbliche perseguite. Sul rito del Senato e le differenze da quello dei Dieci si veda anche *Ordine della pratica di Venezia*, parte 3, cc. 5 ss., in ASV, *Miscellanea Codici*, serie 1, n. 210; sul rito dei Quaranta, FERRO, *Dizionario*, alla voce, e da ultimo i contributi di G. BUGANZA, *Il potere della parola. La forza e le responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI-XVII)*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.C. Maire Vigueur e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 124-138, a pp. 126-127, e la monografia ID., *Le complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Venezia 1998, a pp. 58-89.

⁹³ Sono quattro buste, le 905-906-907-908, che coprono il periodo 1555-1792 e contengono i fascicoli di 19 processi; ne ha trattato diffusamente nel suo citato contributo la DAL BORGO, *Competenza del Magistrato alle Acque in campo penale*. Uno dei fascicoli però, e non certo tra i meno interessanti, conservato nella b. 905, riguarda un processo svolto sì con il rito delegato dei Dieci, ma presso il Rettore di Vicenza, per un fattaccio di ordine pubblico verificatosi nel 1747 alle Nove di Bassano in ordine a interventi del Magistrato ai Beni Inculti, nè si trovano missive di trasmissione o relazioni a spiegazione della sua presenza (per quanto in copia) nell'archivio del Magistrato alle Acque (A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque, Processi criminali 1555-1792*, bb. 905-908).

⁹⁴ Descritto in questi termini succintamente dal FERRO, *Dizionario*, alla voce. Una dettagliata sintesi dello schema processuale a fine Settecento in B. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine, composta secondo le leggi civili, e venete*, Venezia 1776², t. 2, pp. 131-145.

⁹⁵ In specie nelle indagini di G. COZZI, iniziate con *Note sui tribunali e procedure penali a Venezia nel '700*, «Rivista storica italiana», s. 5, 77, 1965, pp. 931-952, e proseguite con *Considerazioni sull'amministrazione della giustizia nella repubblica di Venezia (secc. XV-XVI)*, in *Florence and Venice: comparisons and relations*, 2, *Cinquecento*, Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1976-77, a cura di S. Bertelli, N. Rubinstein e C.H. Smyth, Firenze 1980, pp. 101-133; *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, Atti del convegno, Trieste 23-24 ottobre 1980, a cura di A. Tagliaferri, Milano 1981, pp. 547-557; «*Ordo est ordinem non servare*»: *considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X*, «Studi storici», 29, 1988, pp. 309-320; fino a *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X*, in *Crimine giustizia e società veneta in età moderna* (vol. 9 della serie *La "Leopoldina". Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo*), a cura di F. Colao e L. Berlinguer, Milano 1989, pp. 1-87, rivisto e ripubblicato col titolo *Autodifesa o difesa? Imputati e avvocati davanti al Consiglio dei Dieci*, in ID., *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia 2000, pp. 149-230. Si vedano anche C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in AA.VV., *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, 1, a cura di G. Cozzi, Roma 1980, pp. 153-258, e più recentemente BUGANZA, *Il potere della parola*, e ID., *Le complessità dell'ordine* (il Magistrato quale delegatario del *rito* vi è menzionato rispettivamente a p. 128 e a p. 131 e nota 257).

l'accusa il giudice tiene –tramite i *ministeriali* e i notai dell'ufficio– dettagliate verbalizzazioni, ma l'inquisito non può valersene in alcun momento del processo per preparare le proprie difese, nè gli viene mai comunicata la fonte delle prove a suo carico o può adire al confronto diretto o indiretto con i testi stessi o con il denunciante; verso l'esterno, la massima cura è posta ad impedire che notizie sullo svolgimento dell'inquisizione trapelino a persone che non vi siano direttamente coinvolte. Anche i testimoni sono segreti, all'interno perchè non ne viene comunicato il nome all'inquisito, all'esterno perchè sono sempre tenuti a giurare *de silentio*⁹⁶ ovvero a non divulgare nè di aver testimoniato nè il tenore delle loro deposizioni.

Le pene irrogabili con questo procedimento sono inoltre afflittive e non pecuniarie; ne derivano conseguenze anche sul piano processuale, in quanto l'inquisito⁹⁷ viene per questo di regola arrestato, o almeno invitato a presentarsi all'ufficio per fornire informazioni, salva la possibilità in tale occasione di trattenerlo in carcere⁹⁸.

Il diritto alla difesa è riconosciuto quale prerogativa di *ius divinum*⁹⁹, ma – almeno in teoria– entro limiti ristrettissimi. Risente infatti non solo della

⁹⁶ Il giuramento *de veritate* avviene solo a seguito e conclusione delle deposizioni rivelatesi rilevanti e preliminarmente alla *licenza* definitiva del teste.

⁹⁷ Ovvero colui contro il quale gravano seri sospetti a seguito della *notitia criminis* e dell'indispensabile, se pure talvolta macabro, *visoreperto* compiuto dal giudice. Utilissima è ancor oggi la consultazione delle numerose *pratiche* criminali sei-settecentesche in cui *ministeriali* e liberi professionisti riassumono in forma manualistica gli schemi procedurali attraverso i quali si dipanano i processi; riguardo alla *notitia criminis* e alla constatazione *de visu* del corpo del reato si veda ad esempio A. BARBARO, *Pratica criminale*, Venezia 1739, *Parte Prima*, pp. 17 e 41.

⁹⁸ Si distingue il *retento* (arrestato immediatamente dopo il *visoreperto*, o anche prima se colto in flagranza) dal *proclamato* cui si intima di non uscire di casa fino al termine impostogli per costituirsi presso le carceri, dal *caute ductus* in carcerazione preventiva in quanto tenta o si teme che tenti la fuga e il delitto è di prova difficile, e appunto dal citato *ad informandum*, che non è sottoposto ad alcuna limitazione della libertà personale nè di pubblicità del procedimento pendente, almeno fino a che non abbia reso la sua deposizione presso il giudice; se però non si presenta nei termini assegnati, viene *proclamato*. I termini di presentazione possono essere prorogati entro limiti precisi su istanza dell'inquisito. Nei processi col *rito* non si fa luogo alla citazione c.d. *legittime, o a scusa*, cui si ricorre preliminarmente alla prevista archiviazione di casi lievissimi. Tratta della materia tra gli altri BARBARO, *Pratica criminale*, pp. 79-83; riguardo alla citazione *ad informandum* si veda MELCHIORI, *Miscellanea*, t. 2, pp. 53. Si osservi che la scelta del provvedimento da irrogare dipende esplicitamente non solo dalla gravità del reato, dalle pene previste e dal rito con il quale si procede, ma anche da considerazioni di opportunità legate alla qualità dell'inquisito; in proposito F. TEOBALDO, *Pratica criminale*, Venezia 1706, pp. 16-28 e 38-40, il quale a p. 24 avverte appunto a proposito del *caute ducatur* che *le persone notoriamente honeste, civili, e di conditione Nobili, ò costituite in dignità, ò quelle, che possedono Beni, Negotiatione, & hanno famiglia, non devono cautamente esser condotte Prigioni, ma si deve contro di quelle stabilire fondatamente la reità, per venir à quel Decreto, che sarà più proprio, & è contra un'altra propositione contraria, la quale è, che persone vili, vagabonde, che non hanno Tetto, ò Famiglia, & altre Machiate di reità, ò altre volte processate, ò che notoriamente sijno di mala fama, possono esser cautamente condotte*. Della diffidenza veneziana contro i vagabondi si è occupata in specie F. MENEGHETTI CASARIN, da ultimo con la monografia *I vagabondi. La società e lo Stato nella Repubblica veneta alla fine del '700*, Roma 1984; uno sguardo, gettato attraverso la finestra di un dipinto di Caravaggio, sulla tendenza europea moderna a marginalizzare gli individui non inseriti in un contesto socialmente accettabile si trova in A. MANGUEL, *Reading pictures. A history of love and hate*, Toronto 2000, pp. 259-285.

⁹⁹ Si veda ad esempio BARBARO, *Pratica criminale*, al capo XVI, *Citazione a difesa*, p. 79: *Peccò Adamo nostro primo Padre, e Dio Signore, tuttochè sapesse con fermezza il delitto, lo citò a difendersi dal delitto medesimo (...) A Caino pure intimò dover difendersi della morte data al Fratello (...). Se dunque Dio stesso, alla cui mente la verità nella sua pienezza riluce, non condanna senza difesa, come mai farne di meno potranno gli Uomini, l'intelletto dei quali è ottennebrato dall'ignoranza (...)?*

segretezza, che non viene meno durante tutto il procedimento, ma anche del fatto che non si fa luogo neppure a enunciare una formale accusa nei confronti dell'arrestato: nel corso del *costituto de plano*, o primo interrogatorio del *retento*¹⁰⁰, gli si domandano il nome, la nazionalità, la professione, quando e da chi sia stato arrestato, e –proprio a lui –se ne sappia o possa immaginarne la ragione¹⁰¹.

Inoltre, si dice, l'inquisito deve difendersi da solo. Una volta che il giudice ha concluso l'istruttoria, gli elementi di fatto che ritiene rilevanti vengono formulati in capitoli nel *costituto opposizionale*, corredati dall'indicazione delle prove che li documentano¹⁰²; il testo del costituito viene letto più volte all'inquisito, che non può riceverne copia nè prenderne appunti scritti, e gli si *intimano le difese*¹⁰³; l'inquisito deve elaborarle da sè solo, senza l'assistenza di avvocati o il consiglio altrui, e a suo tempo le enuncia oralmente al cancelliere, che le verbalizza.

Così in teoria; ma la prassi, almeno nel Settecento, è ben altra. Anche quando l'inquisito è in carcere, dopo l'intimazione delle *difese* viene meno l'isolamento in cui ancora eventualmente si trovasse dopo il *costituto de plano*¹⁰⁴ e può dunque comunicare con l'esterno; dapprima timide sviste nel tenore delle *difese* presentate, e via via nel tempo ammissioni sempre più aperte, documentano che anche nel *rito* la difesa tecnica viene in realtà ammessa con larghezza, pur sotto la finzione tenace ma ormai trasparente di un'autodifesa orale dell'inquisito. Addirittura pare che gli avvocati riescano facilmente a ottenere visione o magari copia dei "segretissimi" documenti processuali¹⁰⁵.

Raccolte le *difese*, il collegio si riunisce per deliberare, come nei riti ordinario e del Senato, la sentenza di assoluzione, di condanna¹⁰⁶ o di *licenza pro nunc*, quest'ultima causalmente equivalente a un'assoluzione per insufficienza di prove ma priva dell'effetto di consumare l'azione penale¹⁰⁷.

¹⁰⁰ Cui si procede quanto prima possibile dopo l'arresto e in isolamento, in modo da cogliere il poveraccio di sorpresa e prevenire l'elaborazione di una linea difensiva; TEOBALDO, *Pratica criminale*, p. 29.

¹⁰¹ Il *proclamato* e il citato *ad informandum* invece sono convocati con provvedimento motivato e dunque, almeno in qualche misura, sono edotti del reato in cui sono ritenuti coinvolti. Si osservi però che, in nome della segretezza del *rito*, il mandato *ad informandum* viene notificato all'inquisito (o *alla sua casa*) oralmente, senza che il *fante* o *comandadore* ne rilasci copia scritta. TEOBALDO, *Pratica criminale*, pp. 26 e 31-32.

¹⁰² E che consistono sia in prove documentali che nelle testimonianze e interrogatori, verbalizzati a parte.

¹⁰³ Anche i termini contenuti nell'intimazione a difesa possono essere prorogati; si veda ancora TEOBALDO, *Pratica criminale*, pp. 40-41.

¹⁰⁴ TEOBALDO, *Pratica criminale*, pp. 30 e 40.

¹⁰⁵ Ne parla ampiamente COZZI, *Autodifesa o difesa?*, in specie pp. 161-179 in cui passa in rassegna anche le posizioni assunte sull'argomento da criminalisti di vaglia quali Grecchi, Pasqualigo, Melchiori e dallo stesso Vettor Sandi. Viene però da pensare che l'apertura alla difesa tecnica anche nel *rito* inquisitorio dei Dieci non rappresenti solo un esempio di negligenza della prassi nell'attuare una legislazione teoricamente tassativa, nè una cauta concessione alle correnti di pensiero illuministe, ma prima e più ancora la risposta all'esigenza molto pratica di ottenere la massima e migliore collaborazione, anche e perfino dall'inquisito stesso, nel perseguire il fine processuale consistente nella ricostruzione della verità di fatto: quella che porta a punire il colpevole, non a punire qualcuno, purchè qualcuno sia punito... concetto di giurisdizione criminale, questo, radicato in un umanesimo che si colloca, non solo geograficamente, in un diverso emisfero rispetto a quello rappresentato nel lungometraggio di OSHIMA N., *Merry Christmas Mr. Lawrence*, vincitore della *Palme d'Or* a Cannes nel 1983.

¹⁰⁶ Anche col *rito* la pena è deliberata separatamente.

¹⁰⁷ L'inquisito *licenziato pro nunc* può dunque essere nuovamente processato per lo stesso reato ove sopravvengano ulteriori elementi di prova contro di lui o a suo favore, giungendosi così alla

Teoria e prassi, principi ed economia di azione, interessi pubblici e privati si intersecano vivacemente nel più verboso (o almeno meglio conservato) dei processi col *rito* nell'archivio del Magistrato.

7. Un processo settecentesco con il rito dei Dieci per frode in un appalto di fornitura

Il processo in questione coinvolge a diverso titolo più coimputati e presenta inoltre inattesi, per quanto purtroppo non approfonditi, risvolti civilistici¹⁰⁸.

Questi i fatti. Il 3 giugno 1756 si bandisce una gara di appalto per fornitura di diecimila *tolpi gentili*¹⁰⁹ destinati ai lavori di difesa dei lidi, di cui 4.000 napoletani e 6.000 esteri di altra provenienza; se l'aggiudica il 10 giugno Zuanne Busetto, che presenta quale fidejussore Giovan Battista Rotta Merendis; il termine per l'esecuzione, consistente nella consegna del legname, conforme per

condanna o all'assoluzione piena. Sul tema si vedano TEOBALDO, *Pratica criminale*, pp. 48-49 e MELCHIORI, *Miscellanea*, t. 2, p. 203.

¹⁰⁸ Il voluminoso fascicolo occupa per intero la b. 906 in A.S.VE., *Savi ed Esecutori alle Acque, Processi criminali 1555-1792* e contiene, nell'ordine: 1. e 2. due relazioni di visita a Malamocco e a Pellestrina dell'Esecutore alle Acque G.B. Corner, in data 2 e 19 agosto 1756; 3. missiva del Magistrato ai Dieci per richiedere una seconda delegazione del *rito*, in data successiva al 26 agosto 1756; 4. copia del fascicolo della gara di appalto per fornitura bandito il 3 giugno 1756, con delibera di assegnazione; 5. verbali di deposizioni testimoniali e del *costituto de plano* di Zonelli, raccolti tra il 31 ottobre 1756 e il 30 marzo 1757; 6. delega del *rito* dai Dieci al Magistrato in data 27 aprile 1757; 7. convocazioni in forma di *proclama* dei tre imputati non detenuti in data 28 maggio 1757 e successive concessioni di proroghe ai termini; 8. verbali di interrogatorio e intimazione delle *difese*, tra il 9 agosto –data in cui gli imputati si costituiscono al Magistrato e, secondo la procedura, vengono trattenuti in carcere– e il 24 settembre 1757; 9. sentenza, deliberata il 26 settembre 1757, e certificazioni della sua esecuzione; 10. fascicoli delle *difese* degli imputati Zonelli, Pitacco, Lamberti e Busetto; 11. *costituto opposizionale*, consistente in 60 capitoli. Si elencano qui per comodità di riferimento anche le *dramatis personae*: Giovan Battista Corner e Iseppo Boldù, Esecutori alle Acque, che compiono le ispezioni in cui si constata la commissione del reato; Domenico Zonelli, Carlo Pitacco, Francesco Lamberti, *soprastanti* rispettivamente ai lidi di Malamocco, Pellestrina e Chioggia e custodi dei depositi di materiali ivi situati; Zuanne Busetto, *partitante* della fornitura di legname; Giovan Battista Rotta Merendis, fidejussore del Busetto nell'appalto; Giovan Battista e Antonio Pirona, soci in affari del Rotta Merendis e del Busetto; i *ministeriali* del Magistrato: Giacinto Vestri *coadiutor* del notaio, Mattio Luchese *proto*, Antonio Pastor *viceproto*, Michiel Maffioletti, Bernardo Silvestri e Girolamo Soardi *aiutanti*, G.B. Molinari *fante*, Pietro Borghi *masser* e Andrea Cortese *scontro*, che rendono testimonianza su quanto avviene durante le ispezioni e su altri fatti rilevanti; Antonio Bianconi cameriere all'osteria del Cappello, G.B. Rizzo *aiutante* del NH Marin Michiel, Nicolò di Francesco di Domenico *capo di scala* della *fusta* dei Dieci e pre' Olderigo Giamentini cappellano della stessa, testimoni. La *fusta dei Dieci* è un naviglio dismesso, ormeggiato in Bacino di San Marco quale *dépendance* delle sovraffollate carceri del Palazzo. Scrive MUTINELLI, *Lessico*, alla voce: "Chiamavasi parimente *fusta* una galera, che stava sempre ancorata dirimpetto alle due colonne della *Piazzetta di san Marco* per deposito dei condannati al remo finchè fossero stati imbarcati sopra altre galee". Si noti che, per quanto ripetutamente menzionata come a conoscenza di fatti rilevanti, la moglie di Zonelli, Chiara, non viene chiamata a testimoniare, in quanto *Nè pur la moglie viene ammessa a testimoniar contro il marito* (BARBARO, *Pratica criminale, Parte Prima*, p. 56) perchè "Il giuramento è l'anima del testimonio, onde non essendo giurato poco, ò nulla rileva", e "Non si può giurare (...) nè meno la moglie, contro, o a favor del marito" (TEOBALDO, *Pratica criminale*, p. 11). Gli altri testimoni, come si è detto, giurano comunque *de silentio*; non giurano *de veritate* se sono *licenziati pro nunc* (cioè con riserva di risentirli in seguito) o se la loro deposizione risulta irrilevante verso la formazione del *costituto opposizionale*. Una volta completato quest'ultimo, i testi rilevanti ancora vincolati alla *licenza pro nunc* vengono riconvocati per giurare *de veritate* e ricevere la *licenza assolutamente*. Si vedano gli atti a data 26 marzo 1757 nella b. 906, c.s.n.

¹⁰⁹ I *tolpi* sono giovani tronchi di rovere utilizzati nella realizzazione di palificate; i *gentili* sono di qualità migliore dei *cervati*; si tagliano di preferenza *nelle lune d'Agosto, e Febraro per la loro maggior resistenza, e durazione*. ROMPIASIO, *Metodo, Sistema della Seconda Parte, Trattato Primo*, p. 266; i registi delle norme vigenti sono a pp. 287-293.

quantità e qualità alle specifiche prescritte, presso i pubblici depositi a mani dei rispettivi *soprastanti*, è fissato in 30 giorni¹¹⁰. Le *fedi* di ricevuta, redatte dal *soprastante* di Malamocco Domenico Zonelli e controfirmate, come di rito, dal collega di Pellestrina Carlo Pitacco, portano la data dell'8 luglio successivo e vengono presentate dal *partitante* Busetto al *contador* del Magistrato per il pagamento del prezzo stabilito.

Però qualcosa non quadra. Pare che i *tolpi* non giungano ai cantieri nel numero e qualità necessari¹¹¹; pare inoltre che il rilascio delle ricevute al Busetto sia stato fin troppo sollecito, rispetto ai tempi realisticamente necessari per effettuare lo scarico e il prescritto controllo pezzo per pezzo dei *tolpi* da parte del *soprastante*¹¹². Sia come sia, i Savi ed Esecutori rapidamente deliberano di indagare. L'Esecutore Giovan Battista Corner ottiene dal Savio alla Scrittura due distaccamenti di milizia, nella notte di mercoledì 28 luglio 1756 fa circondare i depositi di Malamocco e di Pellestrina e vi si reca in ispezione. Rileva a prima vista che almeno un terzo dei *tolpi* immagazzinati, quasi tutti provenienti dalla fornitura Busetto, sono *refudi*¹¹³ e non rispondono ai requisiti che il *soprastante* Zonelli ha certificato nelle *fedi* di ricevuta; pertanto fa arrestare quest'ultimo dalla milizia e lo rimette in carcere a disposizione del Magistrato. A Pellestrina invece, dove è *soprastante* Pitacco e dove il Corner si reca il giorno seguente, apparentemente è tutto in ordine e Pitacco viene lasciato per ora in libertà senza alcuna accusa. A Chioggia infine *tolpi* pubblici e privati sono mescolati, e il *soprastante* Francesco Lamberti riceve ordine di separarli in vista di una nuova visita dell'Esecutore, che avviene in tutti e tre i depositi e comporta la verifica e il censimento pezzo per pezzo di tutti i *tolpi* presenti in magazzino¹¹⁴. Il conteggio rileva notevoli carenze nel numero ma soprattutto nelle misure diametrali dei *tolpi* a Malamocco, e anche a Chioggia –dove si reca in seconda ispezione l'Esecutore Iseppo Boldù–la situazione sembra tanto grave che il Magistrato ottiene dal Consiglio dei Dieci la delega del *rito* per procedere contro l'appaltatore e i tre *soprastanti*¹¹⁵. E' l'avvio di una serie di deposizioni

¹¹⁰ Copia del bando si trova nella b. 906, c.s.n.

¹¹¹ Ne accenna l'Esecutore G.B. Corner nella prima delle sue due relazioni.

¹¹² *...e come tal consegna seguì in pochissimi giorni e dopo subito furono fatte le fedi da Soprastanti, così il Magistrato credo siasi insospettito che per esser state rassegnate dette Fedi tropo presto dopo la consegna, che perciò non fossero le stesse veridiche, e che vi potesse esser difetto nelli Tolpi medesimi.* Così la deposizione testimoniale in data 1 febbraio 1756 m.v. di Bernardo di Domenico Silvestri, aiutante del Magistrato, b. 906, c.s.n.

¹¹³ I *tolpi* sono buoni se, oltre alla lunghezza prescritta, hanno una circonferenza non inferiore alle 24 oncie, misurata a due piedi dal taglio; dalle 20 alle 24 oncie sono *refudi* cioè utilizzabili, ma pagati un terzo in meno dei buoni; gli *scarti* infine, sotto le 20 oncie oppure storti o danneggiati, non possono essere accettati tranne che in casi eccezionali e con forti sconti sul prezzo. Ne informa il Magistrato il *coadiutor* Giacinto Vestri nella sua prima deposizione resa il 31 ottobre 1756, b. 906, c.s.n. Un'oncia di 12 linee è pari a m 0,028978; 20 oncie dunque sono m 0,57956 e 24 oncie, pari a 2 piedi, sono m 0,69547 (A. MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino 1883, p. 817). In termini di diametro: 24 oncie sono pari a cm 22,148; 22 oncie a cm 20,297 e 20 oncie a cm 18,457, ammettendo una rigorosa precisione che nella pratica del tempo risultava però impossibile raggiungere.

¹¹⁴ Le relazioni di entrambe le visite, a data rispettivamente 2 e 19 agosto 1756, nella b. 906, c.s.n. La seconda relazione riporta i conteggi numerici e monetari suddivisi per qualità dei *tolpi*: buoni, *refudi* e *scarti*.

¹¹⁵ In effetti le deleghe sono due: la prima in data 26 agosto per formare inquisizione contro Busetto, Zonelli e Pitacco (in quanto controfirmatario delle *fedi* non rispondenti all'accertamento *de visu* del Corner), la seconda per associarvi il Lamberti a seguito di irregolarità rilevate nella seconda visita a Chioggia. La missiva del Magistrato, con cui si richiedono la seconda delega e un *ministro* per tenere i verbali, si trova in copia senza data nella solita b. 906, c.s.n.

testimoniali e di interrogatori che occupa un anno intero, e da cui emergono due diverse ricostruzioni dei fatti, solo parzialmente compatibili.

Secondo Zonelli, egli è stato vittima di un deliberato inganno, e la sua sola colpa è l'ingenuità. La sua versione però presenta una falla difficilmente colmabile *a posteriori*: in occasione della seconda ispezione del Corner egli infatti ha reso spontaneamente una esplicita confessione stragiudiziale (raccolta in separata sede dal Corner, verbalizzata contestualmente dal *proto* Mattio Luchese e firmata da Zonelli stesso) nella quale ha ammesso la falsificazione delle *fedi* in cui sono dati per buoni i *tolpi* difettosi; cerca ora di attenuarne gli effetti accusando i coimputati di averlo premeditadamente ubriacato e per metà convinto, per metà costretto a firmarle¹¹⁶.

Secondo i coimputati, viceversa, l'accusa di Zonelli è solo una tardiva e goffa macchinazione per discolarsi ai loro danni; la responsabilità incombe invece proprio a lui, in collusione con terzi, certi fratelli Pirona. Questi avrebbero indotto il Busetto ad assumere l'appalto a nome proprio e ad eseguirlo con parte del legname appartenente alla *compagnia* tra loro costituita fin dall'agosto 1755; già prima dell'aggiudicazione dell'appalto al Busetto il materiale è stato depositato come *di ragione privata* presso i pubblici depositi di Malamocco e di Chioggia, e successivamente volturato in adempimento della fornitura. Nel frattempo però i Pirona hanno prelevato dai depositi, in diverse occasioni, non già i *tolpi* di scarto pure appartenenti alla *compagnia* e destinati a impieghi in altri lavori da loro assunti¹¹⁷, bensì i *tolpi* di ottima qualità conferiti alla *compagnia* dal solo Busetto e destinati all'adempimento dell'appalto¹¹⁸.

I coimputati concordano comunque su un punto tecnico, che sostengono con argomentazioni parzialmente diverse ma che si sostanzia nel legame di causalità intercorrente tra il calo naturale del legname conservato in deposito e le misure insufficienti riscontrate durante le verifiche. Queste inoltre sarebbero state condotte con fretta e disordine, da parte di personale incompetente e addirittura con l'impiego di una cordella metrica recante misure errate¹¹⁹. Tutti inoltre

¹¹⁶ Si vedano il documento delle *difese* di Zonelli e la prima deposizione del *proto* Luchese il 9 gennaio 1756 *m.v.*, b. 906, c.s.n.

¹¹⁷ Si tratta in verità di un appalto di manutenzione di *palade* (palancolati) per cinque anni, aggiudicato loro dal Magistrato sopra Dazi; impiegando i *tolpi* napoletani di qualità ottima, conferiti alla *compagnia* dal Busetto, anziché i propri di scarto, riducono a una sola le due sostituzioni di materiale stimate necessarie durante il periodo dell'appalto. Busetto documenta la vicenda allegando alle sue *difese* copia delle note di prelievo dei Pirona dal magazzino dal 28 febbraio 1755 al 21 maggio 1756, b. 906, c.s.n.

¹¹⁸ Così risulta dalla testimonianza 26 febbraio 1756 *m.v.* del Rizzo, casualmente presente alla stipula del contratto di *compagnia*, nonchè, più in dettaglio e con allegazione di copie di documenti, nelle *difese* di Pitacco e di Busetto, b. 906, c.s.n.

¹¹⁹ Il più tecnico nelle proprie *difese* è Busetto, il quale va ripetendo come bastino otto giorni di deposito in ambiente caldo perchè il rovere fresco cali un'oncia, mentre quelli del partito sono rimasti in magazzino per ben 13 mesi prima della redazione delle *fedi* contestate; e che le misure di circonferenza vanno prese con grande cura, perchè basta avvolgere un foglio di carta attorno a un palo da 24 oncie perchè ne misuri 25, esperimento condotto in passato dal Gherardi presso il Magistrato. Zonelli da parte sua parla di *Fachini inesperti, gente mercenaria, intollerante di quella fatica per loro nuova, sconvogliavano ogni ordine, e alzando con dispetto quei Legni niente altro avevano in cuore, che trasportarli da Luogo a Luogo. Intanto per il viaggio sin ch'essi li strascinavano senza regola, vi era chi gittava a traverso dei Tolpi una cordella, non badando, se due, tre o quattro piedi lontana dal Taglio (...)* e intanto *S.E. Esecutore cui non conveniva esporre se stesso, e la sua salute ad un evidente pericolo di una grave malattia, stava a coperto sotto una gran Tenda per salvarsi dai raggi ardenti del sole, che abbruciava, si può dire, i più vili operarii, che quasi fossero in un assedio militare andavano a gara per operare tutti alla peggio*. Chi grida misure di qua e chi di là, conclude, rendendo inevitabili *nella confusione, se non maliziosi errori, almeno frequentissimi equivoci*. Pitacco documenta da parte sua come il 24 novembre 1756, in

adducono di non aver avuto alcun motivo o interesse a frodare il pubblico; che l'erario non ha subito alcun danno, in quanto nessun pagamento è stato effettuato in base alle *fedi* contestate e il garante è subentrato all'appaltatore nel fornire legname perfetto entro i termini convenuti; di poter dimostrare condotta specchiata; e di affidarsi all'impeccabile giustizia del Magistrato a tutela dell'innocenza propria e della reputazione delle loro famiglie¹²⁰.

La conclusione è per certi aspetti compromissoria: la sentenza votata il 26 settembre 1757 condanna il solo Zonelli a un mese di detenzione *in una prigione serrata alla luce* (oltre ai circa tredici mesi già passati in carcere)¹²¹ e assolve i tre coimputati dei fatti per cui sono stati inquisiti, ordinando tuttavia che Pitacco e Busetto siano trattenuti in carcere per i quattro giorni mancanti alla fine del mese e severamente ammoniti prima del rilascio; sono inoltre sottoposti, per quanto riconosciuti innocenti, alla misura di sicurezza del divieto di reimpiegarsi

occasione della consegna di *tolpi* buoni in sostituzione di quelli scartati da parte del garante Rotta Merendis, questi *rilevò alla presenza de Pubblici Ministri, che la cordella cresceva di mezz'oncia, e si comprendevano nella misura i groppi (...)* Fu sul fatto sigilata la cordella e rassegnata a SS.EE. per i dovuti incontri, supplicando il Rotta, che ordinassero à Ministri valersi di giuste misure nel ricevere in seguito il supplimento del Partito (...). Quanto al calo naturale, sembra di dover dare senz'altro ragione agli imputati. Secondo G. TASSINARI, *Manuale dell'agronomo*, ristampa della 5° edizione a cura di B.C. Fischetti, Roma 1976 (1° edizione Roma 1941), pp. 1084-1086, il peso specifico del rovere fresco è indicato come oscillante tra 0.90-1.25 e a umidità normale (12-15%) tra 0.70-0.92. Avverte inoltre l'Autore che "dovendo effettuare degli acquisti di legno a peso, occorre sempre fissare nelle condizioni contrattuali l'umidità ammessa, in percentuale del peso secco assoluto, essendo le frasi 'stagionato all'aria', 'stagionatura di 2 o 3 mesi' ecc. indicazioni vaghe, insufficienti a fissare un tenore prestabilito di umidità". Quanto al ritiro, prosegue segnalando che "Il legno fresco, dopo il taglio, perde dapprima l'acqua libera nelle cavità cellulari e, senza alcuna variazione di volume, giunge sino al punto in cui l'umidità è del 30% circa del peso secco. Da tale punto in poi il legno, tenuto in ambiente secco, continua a perdere acqua, la quale non è più libera nelle cavità cellulari, ma è legata alle pareti delle cellule (acqua di saturazione). Durante tale fase si manifesta il ritiro, cioè la diminuzione dimensionale del legno. Il ritiro (dallo stato fresco allo stato secco assoluto) è trascurabile nel senso assiale, cioè lungo le fibre; sensibile nel senso radiale (dal 4 all'8% della dimensione radiale allo stato perfettamente secco), massimo nel senso tangenziale (dal 7 al 14% della dimensione tangenziale allo stato perfettamente secco)". Un calo di 2 oncie (meno di 4 centimetri) sulla circonferenza di un palo fresco nel giro di un anno deve quindi ritenersi del tutto realistico. Stupisce comunque che, forse in nome di una maggior speditezza, non si sia fatto luogo ad esperimenti giudiziali, o quanto meno a una perizia d'ufficio affidata ai tecnici del Magistrato.

¹²⁰ E' interessante notare il ricorso alla citazione di salmi a conclusione di due delle *difese*. Pitacco cita *Non timebis a timore nocturno* (90, 5) e *Iudica me, Domine, secundum iustitiam meam et secundum innocentiam meam, quae est in me* (7, 9); Busetto cita *Opera manuum Dei veritas et iudicium* (110, 7) e *Ego autem in innocentia mea ingressus sum. Redime me et miserere mei* (25, 11). Il numero del salmo (ma non il versetto, comunque facilmente reperibile nell'edizione contemporanea ufficiale curata dalla C.E.I.) è debitamente annotato a margine del verbale della *difesa*. Non ci si appiglia dunque a passi dei testi giustiniani o di opere di eminenti giuristi o ancora alla giurisprudenza della stessa corte giudicante, come accade nei paesi di diritto comune in Terraferma sin dal medioevo, ma alla santità infusa dal divino in una giustizia sostanziale, che trova forme per punire chi lo merita come merita, anziché incasellare gli individui e le loro azioni nelle strettoie formali del sistema normativo (o processuale). L'assenza di certezza del diritto viene vista qui in una luce positiva, che trova il suo presupposto nell'incondizionata fiducia riposta dai cittadini nei titolari delle funzioni pubbliche.

¹²¹ Gli si infliggono, secondo la prassi usuale, anche tanto gravi quanto puramente propagandistiche pene ulteriori: sei mesi di bando se evade, sei mesi di detenzione se elude il bando, pena *che all'uopo gli abbia a cominciare ogni volta che contrafarà, con taglia a captor de lire 200 di piccoli de suoi beni e se no dalla Cassa Taglie della Signoria*, b. 906, c.s.n.

presso il Magistrato nei successivi sei mesi. Solo il vecchio e malaticcio Lamberti¹²² è rilasciato senza aggravii.

Rimane, sorprendentemente, nè affrontata nè risolta la questione forse più interessante sotto il profilo di diritto: è ammissibile che i *soprastanti* ricevano, controllino per qualità e misure e conservino nei pubblici depositi materiali di privati, ancorchè in vista di una loro futura utilizzazione in appalti di fornitura ancora da bandire? e le verifiche e i conteggi compiuti allora, al di fuori dell'esercizio di pubbliche funzioni, devono considerarsi attendibili al momento della voltura dei materiali stessi al pubblico servizio, o non dovrebbero piuttosto essere ripetuti?¹²³

Il materiale processuale relativo a questa vicenda, tanto giuridica quanto umana, permette comunque di formulare una serie di interessanti osservazioni.

Anzitutto, sul piano strettamente tecnico: nel processo inquisitorio il giudice inquirente non è (solo) un accusatore, ma ha al contrario il compito istituzionale di indagare per scoprire la verità, quand'anche questa portasse a riconoscere innocente l'inquisito e a lasciare impunito il reato. Nonostante tale affermazione di principio non possa certo bastare ad assicurare all'innocente, inquisito a torto, una fiduciosa tranquillità d'animo, essa ha però la conseguenza (forse inattesa) di permettergli di sfruttare a suo favore gli stessi capitoli del *costituito opposizionale* in cui vengono esposti gli elementi a suo carico. Ciò che il *costituito* afferma è la verità, ove l'inquisito non provi il contrario: l'inversione dell'onere della prova viene utilizzata per delimitare la portata delle accuse alla sola lettera della formulazione che ricevono da parte dell'inquirente. Di ciò di cui non è accusato, l'inquisito è dunque, per dichiarazione implicita dello stesso giudice, innocente, e dunque le accuse incompatibili con ciò che il silenzio del *costituito* impone di considerare provato *a contrario*, vanno considerate infondate¹²⁴.

Da un punto di vista più ampio, si nota con evidenza che l'intero procedimento si basa largamente su impressioni, e solo subordinatamente sull'assunzione di fatti e la formulazione di deduzioni¹²⁵. Si accusa, ci si difende, si giudica in base all'intuito, anzichè secondo un procedimento intellettuale (e direi scientifico) di confronto con la realtà. Tale scelta si basa sul presupposto che ciò che si persegue sia non tanto un reato quanto la (malvagia) personalità del colpevole, e che questa non possa non rivelarsi interamente già nel suo contegno¹²⁶. Per difendersi efficacemente, dunque, l'inquisito non deve necessariamente prendere in esame

¹²² Si vedano le sue *difese* e gli allegati certificati di battesimo e medico in data 7 giugno 1757, b. 906, c.s.n.

¹²³ Ma è rivelatore a questo proposito il commento un po' acido di Pitacco nelle sue *difese*, in cui esclude che fosse suo dovere, prima di controfirmare le *fedi* relative al deposito affidato allo Zonelli, ricontrollare personalmente i materiali di cui aveva visto i conteggi "privati", dicendo che non basterebbero per questo nè il personale a disposizione, nè tempo, nè denaro.

¹²⁴ La manovra riveste a volte la brillantezza di una mossa di *judo*. Si veda ad esempio quanto sottolinea Zonelli a sostegno della tesi del calo naturale: non si rileva nel *costituito opposizionale* alcuna carenza dei *tolpi* in lunghezza, il che dimostra che essi dovevano essere buoni, all'origine, anche per circonferenza; o le *difese* di Pitacco, che rileva non essere riportato in alcun capitolo del *costituito* che alla data della firma delle *fedi* lui fosse a conoscenza degli ammanchi nei depositi; o di Lamberti, che similmente si avvale dell'assenza nel *costituito* di alcuna indicazione che egli sia stato corrotto con denaro dal Busetto, come afferma invece Zonelli nell'interrogatorio. La stessa osservazione è fatta da COZZI, *Autodifesa o difesa?*, pp. 185-186, anche sulla considerazione degli assunti ricavabili dalle due operette settecentesche di M.A. BARBARO, *Tre orazioni criminali a difesa*, Venezia 1786, e di A. EGIDI, *Difese e suppliche, collezione divisa in otto volumi*, Venezia 1788-90.

¹²⁵ "Era un gioco di sensazioni" valuta anche BUGANZA, *Le complessità dell'ordine*, p. 125.

¹²⁶ Altrettanto osserva COZZI, *Autodifesa o difesa?*, p. 156.

uno per uno tutti i capitoli del costituito, così come il giudice non è tenuto a prendere in considerazione nel decidere tutte le prove portate a scarico, ma solo quelle che –a sua discrezione– ritiene interessanti per modificare, rafforzare, o magari rovesciare, l’opinione che si è fatta del carattere dell’inquisito.

Non tanto e non solo ricorre qui il tropo ingenuo dell’“osservatore imparziale”¹²⁷, ma più ancora si postula che i condizionamenti cui il giudice è soggetto, e che influenzano latentemente il suo giudizio, siano per loro natura univoci e lodevoli, in quanto espressione massima dell’etica sociale. Quello dei buoni e quello dei cattivi, o presunti tali, sono perciò campi determinati *a priori*. Buoni, senza bisogno di provarlo, sono i giudici; i cittadini al contrario, pur che su di loro gravi anche solo un’ombra di sospetto, devono dimostrare la propria innocenza, e quand’anche l’abbiano dimostrata a sufficienza per venire assolti, possono ancora, come in questo caso, subire –per prudenza– provvedimenti sostanzialmente punitivi¹²⁸.

La stessa pena è sì retribuzione, ma retribuzione per la condotta della vita, non solo per l’atto criminoso che è oggetto del processo in corso¹²⁹. Anche le funzioni di difesa sociale (o prevenzione generale) e di prevenzione speciale (per evitare che il condannato cada nella recidiva) sono perseguite modellandole sullo stesso presupposto di una scontata superiorità morale esistente in capo ai magistrati, la cui saggezza nel giudicare è ritenuta per sua natura assai più efficiente nel reprimere e, se possibile, prevenire il crimine di quanto potrebbe mai essere un sistema basato sulla certezza sostanziale del diritto e sulla tutela processuale dell’imputato¹³⁰.

¹²⁷ Nessuno che osservi fenomeni del mondo vivente può permettersi di trascurare la reciproca influenza della sua propria presenza sull’ambiente, e del fenomeno osservato su di lui. Lo sanno gli etologi; dovrebbero saperlo gli antropologi; pare non lo sapesse lo psicologo sperimentale che si lamentò con Bruno Bettelheim, psichiatra terapeuta, della distruttività manifestata da un bambino autistico il quale aveva “aggredito” con un pizzicotto una ricercatrice, seduta nella stanza con l’ordine di prendere appunti senza interagire in alcun modo col bambino e senza neppure guardarlo direttamente. Bettelheim suggerì che forse il bambino cercava semplicemente di accertare se anche la ricercatrice fosse autistica. L’intero episodio e la conseguente discussione sono riportati in R. BETTELHEIM, N. PENA, E. BETTELHEIM, A.A. ROSENFELD, *The art of the obvious. Developing insight for psychotherapy and everyday life*, New York 1992; cito dalla traduzione italiana di A. Bottini, *L’arte dell’ovvio nella psicoterapia e nella vita di ogni giorno*, Milano 1994, pp. 100-135 e in specie p. 108. Sull’inerzia del pregiudizio psicologico, spesso inconsapevolmente fondato su notizie di seconda mano e non verificate, si vedano anche le pp. 34-47.

¹²⁸ A ragione oggi un tale sistema ci pare inammissibile; ma si ricordi che il lunedì 28 marzo di quello stesso 1757 in cui si conclude, con provvedimenti tutto sommato abbastanza miti, il processo qui esaminato, il povero Robert-François Damiens incontra in Place de Grève una fine disumana per aver commesso quello che oggi si definirebbe reato impossibile. Non ci permette di dimenticarlo, sin dalla *Prefazione*, F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari 1985, pp. 2 e 55-64.

¹²⁹ Ne deriva il risalto dato nelle *difese*, solitamente verso la conclusione, alla buona fama di cui è detto godere l’inquisito e al compianto che la sua disgrazia riscuote presso i suoi conoscenti, magari allegando dichiarazioni giurate di persone attendibili. Zonelli ad esempio indica testi idonei a manifestare presso il Magistrato la loro compassione, elenca le cariche in passato ricoperte con onore in Arsenal e allega alle sue *difese* due *fedi* giurate: una di buona condotta rilasciata dall’Arcidiacono della Cattedrale di Chioggia e Arciprete di Malamocco e l’altra di aver per tre volte ricevuto i sacramenti durante la detenzione. *Nemo repente fit pessimus*, sentenza anche Lamberti prima di sciogliere la *terminazione* di nomina con lode, nel lontano 1713, alla carica di *soprastante* quale successore del padre. Busetto da parte sua ricorda la puntualità dimostrata quale assuntore di precedenti appalti.

¹³⁰ *Mi sento confortato dal comando clementissimo di dovermi difendere* esordisce ad esempio Pitacco nelle sue *difese*; *in questo fortunato Dominio e le sostanze, e la vita dei Sudditi vengono di giudicarsi con la scorta di luce così risplendente* gioisce nelle prime pagine BARBARO, *Pratica criminale*; e già M.A. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale che serve per la formatione de’*

Niente principio di legalità del reato e della pena, quindi niente motivazione. La considerazione vale sia per la questione di fatto che per quella di diritto e per i capitoli del *costituto opposizionale* come per la sentenza, la quale altro non è che la tabella dei voti a favore, contro o *non sinceri* rispetto alla proposta del magistrato al collegio giudicante.

Etica e sistema giudiziario appaiono insomma mescolati, non distinti, esprimendo un contesto istituzionale e culturale in cui l'individuo appare (ancora?) secondario rispetto al mantenimento ad ogni costo dell'ordine pubblico e della coesione sociale. Il tenore della sentenza rivela appunto lo scopo più autentico dell'intero cerimoniale del *rito*: non tanto o non solo ricostruire in modo fattualmente e logicamente fondato lo svolgimento degli avvenimenti, nè calibrare esattamente i provvedimenti repressivi sull'entità del reato e il grado di colpevolezza degli autori, nè infine sanare il danno prodotto al pubblico interesse, ma piuttosto mettere in scena l'epifania di una Giustizia che vede e che interviene, nella convinzione (o almeno nella speranza) che ciò valga a far cessare il *disordine* e a portare *qualche provvisione*¹³¹.

8. Voci dall'archivio

I. I verbali delle deposizioni testimoniali e il *costituto de plano* di Domenico Zonelli

Elenco dei testi sentiti:

- a. Giacinto Vestri *coadiutor* del notaio del Magistrato, sentito in tre diverse occasioni;
- b. Mattio Luchese *proto* ai Lidi, sentito in tre diverse occasioni;
- c. Domenico Zonelli *soprastante* di Malamocco, detenuto, di cui si verbalizza il *costituto de plano*;
- d. Antonio Pastori *viceproto*
- e. Michiel Maffioletti *aiutante*
- f. Bernardo Silvestri *aiutante*
- g. Girolamo Soardi *aiutante*, sentito in due diverse occasioni;
- h. G.B. Molinari *fante*
- i. Antonio Bianconi servitore dell'osteria al Cappello
- l. Pietro Borghi *masser*
- m. Giacinto Doglioni *q.m* Liberal, attuale *soprastante* a Chioggia
- n. Andrea Cortese *scontro*
- o. G.B. Rizzo *aiutante* del N.H. Marin Michiel
- p. Nicolò di Francesco di Domenico *capo di scala* della fusta dei Dieci
- q. Pre' Olderigo Giamentini cappellano della pubblica fusta, sentito, previa autorizzazione 3 marzo 1757 a *interrogare persona religiosa*, da Pietro Barbarigo Savio alle Acque.

a. Giacinto Vestri *q.m* Antonio, *coadiutor* del notaio del Magistrato

31 dicembre 1756

Testimonio assunto et contestato (?) ut ante nominato avertito monito et esaminato, dichiara:

– di essere stato presente alle due ispezioni del Corner a Malamocco (delle quali ha redatto i verbali che gli vengono esibiti e che riconosce) *insieme a Mattio Luchese proto, Antonio Pastori viceproto, Michiel Maffioletti aiutante, Bernardo Silvestri aggiunto e con Molinari fante*

processi ad offesa, Venezia 1695², rivolgendosi *A chi legge* scriveva che nel foro criminale sono il *Giudice, & il Ministro i Nocchieri. La carta lo stesso Processo. I venti gl'indicij, e le prove. La calamita la Legge, che volta alla tramontana della giustitia, conduce chi naviga al porto della Verità* col timone però della pratica (inciso mio).

¹³¹ Come conclude ancora BUGANZA, *Le complessità dell'ordine*, p. 148.

- che durante la *prima ispezione provisionale*, presente lo Zonelli, a prima vista un terzo dei pali risultò composto di *refudi*; la visita venne sospesa.
- che durante una *seconda ispezione più formale* eseguita a fine luglio, presenti Vestri, Maffioletti, Silvestri, Luchese nonché i *soprastanti* in ciascuno dei due depositi, i *tolpi* vennero misurati uno per uno in lunghezza e circonferenza e si fece il conteggio del denaro corrispondente alle qualità rilevate, confrontandolo con quanto indicato nel bando di gara; Pitacco fu licenziato perché a Pellestrina tutto risultò in regola, mentre Zonelli fu *retento* su mandato del Magistrato.

Quanto alle premesse della fornitura:

- occorrendo diecimila *tolpi* per lavori ai lidi e *tenendone in deposito in via privata una somma equivalente di ragione del detto Busetto*, per ciò venne in deliberazione di accordare con il medesimo l'acquisto di essi *tolpi* con l'assenso dell'Ecc.mo Senato per il suo pagamento che gli fù anche accordato;

– dopo la presa in consegna e sulla base delle *fedi* di ricevuta dei *soprastanti* il *proto* Luchese levò le *fedi* di credito e il *nodaro* i mandati di pagamento al Busetto, ma i versamenti vennero bloccati perchè sorsero dubbi sulla regolarità delle *fedi*, cosicchè Busetto non ricevette alcun pagamento nè totale nè parziale.

Riguardo alla posizione dei *soprastanti*:

- durante la prima ispezione Zonelli ripeteva che le misure erano calate per essiccamento e spelatura dei *tolpi* durante il deposito; in seguito disse che era stato *sedotto dal Busetto a rilasciare le due fedi alterate*. Vestri nega di aver udito i dettagli dell'asserita seduzione, che gli sono stati riferiti più tardi da Luchese;
- Pitacco era presente all'ispezione a Malamocco, ma quando vide che Zonelli intendeva confidarsi col Corner sparì e si rese irreperibile;
- Busetto non si è più visto, almeno nella sede del Magistrato.

Quanto ai fatti costituenti reato,

– Il *defraudo* consiste nel fatto che la circonferenza dei *tolpi* è minore del dovuto e ci sono *refudi* dati per buoni e *scarti* dati per *refudi*; si vedano i conteggi del danno patrimoniale che si sarebbe prodotto se il pagamento fosse stato eseguito, conservati dal *proto* Luchese.

Quanto agli autori del reato,

– ritiene che Busetto volesse procurarsi le *fedi* false per trarre maggior profitto dall'appalto; non ci sono altri partecipanti al *partito* tranne Busetto e il suo *pieggio*.

Vestri dichiara inoltre:

- di essere stato presente anche all'ispezione eseguita a Chioggia dall'Esecutore Boldù, insieme a Luchese *proto*, Pastori *viceproto* e Gerolamo Soardi *aiutante*, oltre al *soprastante* Lamberti, *quale in quel incontro niente parlava, ma piangeva dimandando carità al NH Esecutor Boldù per il defraudo che veniva con detta revisione scoperto*;
- si adottò lo stesso metodo di verifica; riconosce i verbali da lui redatti ed esibitigli; riconosce le tre *fedi* di consegna dei *tolpi*;

– non sa come sia accaduto che Pitacco e Lamberti fecero *fedi* false;

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et pro nunc iuravit de silentio tantum.

10 marzo 1757

Precisa che a Chioggia nella visita Boldù c'erano gli stessi ministri che col Corner a Malamocco, salvo Soardi al posto di Maffioletti; non ricorda se c'era Molinari

Ad generalia recte ut ante et dimissus fuit pro nunc sub vinculo prioris iuramenti de silentio tantum.

22 marzo 1757

Perizia calligrafica: riconosce che la *fede* esibitagli riporta le firme autografe di Lamberti e Pitacco ed è redatta di mano del Lamberti

Ad generalia recte ut ante et pro nunc dimissus fuit sub vinculo prioris iuramenti de silentio tantum.

b. Mattio Luchese q.m Valentin, proto ai Lidi

09 gennaio 1756 m.v.

Testimonio assunto et contestato (?) ut ante nominato monito avertito esaminato.

Risponde alle domande fattegli in modo conforme a Vestri e riconosce i verbali delle ispezioni a Malamocco in agosto e a Chioggia in settembre, che gli vengono esibiti; rinvia ai ragionati per i conteggi monetari; fornisce però precisazioni ulteriori:

- i *tolpi* in deposito a Malamocco erano già presenti in magazzino in conto privato, parte di Busetto e parte di Rotta Merendis che poi fu suo *pieggio* quando ottenne l'aggiudicazione;
- la circonferenza dei *tolpi* si misura a due piedi dalla testa; sono *scarti* anche i *tolpi* storti o rovinati per quanto giusti di misure;
- durante l'ispezione, Zonelli *si andava contorcendo, ma in publico niente disse; bensì una sera nell'incontro, che seguì detto sopraluogo, desiderò il Zonelli di comunicare al detto NH Esecutor Corner in confidenza alcune cose anche alla mia presenza*, di cui Luchese per ordine del Corner prese nota scritta; poi lesse a Zonelli il testo della confessione e questi la firmò; vi si afferma che Busetto e Rotta insistevano con Zonelli per ottenere le *fedi*; che si trovarono infine a casa del Rotta, poi in osteria dove era presente anche Pitacco, e che finalmente Zonelli cedette e firmò le *fedi* che Pitacco controfirmò a sua volta;
- Lamberti nell'ispezione a Chioggia sosteneva che i *tolpi* si erano essiccati durante il deposito.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et pro nunc iuravit de silentio tantum.

22 marzo 1757

Conferma la precedente deposizione e a sua volta contribuisce alla perizia calligrafica:

- *Interrogato se abbia cognizion del carattere (= calligrafia) di Zonelli, Pitacco e Lamberti*, risponde di sì, come del resto anche Vestri, grazie ai frequenti passacarte per pratiche d'ufficio;
- Riconosce che le due *fedi* esibitegli hanno firme autografe di Zonelli e Pitacco e furono redatte da Zonelli; quella firmata da Lamberti e Pitacco ha firme autografe, ma non saprebbe dire chi l'abbia redatta.

Ad generalia recte ut ante et dimissus fuit pro nunc sub vinculo prioris iuramenti de silentio tantum.

c. Costituto de plano di Domenico Zonelli q.m Francesco, già soprastante al lido di Malamocco

14 gennaio 1756 m.v.

Interrogato dove quando e da chi sia stato retento, risponde di essere stato arrestato il 9 agosto 1756 dalle milizie a Malamocco per ordine del Corner, e poi condotto a Venezia dagli *zaffi*¹³²; ritiene che la ragione dell'arresto siano le misure insufficienti dei *tolpi*, e la causa di ciò il calo naturale durante lo stoccaggio, dato che erano risultati buoni anche per qualità (trattandosi per di più di *pedali* e non di *cimali*) in occasione delle consegne effettuate in più lotti, non sempre alla presenza di Busetto, un anno prima del suo arresto. Interrogato ancora sul tenore della sua confessione stragiudiziale, ripete che Busetto insistette ripetutamente con sua moglie Chiara perchè gli facesse *qualche agevolezza nelle misure di questi palli*, ma lui rispondeva sempre alla moglie di non impiccarsi, che lui avrebbe fatto quello che era giusto; infine, invitato Zonelli a casa del Rotta al Ponte dell'Angelo, Busetto incollerito stracciò la *fede* veritiera già preparata dallo stesso Zonelli per i *tolpi* di Napoli, poi se ne andò con Pitacco e Lamberti. Zonelli restò in compagnia

¹³² *Zaffi, zaffi da barca*: letteralmente “tappi” cilindrici di fibra vegetale utilizzati sui natanti come parabordi o altro; come l'equivalente *sbirri* (anelli di corda passati su manovre dormienti o su aste per collegarvi i bozzelli dei paranchi; si veda alla voce *sbirro* il glossario in appendice a C.W. ASHLEY, *The Ashley Book of Knots*, New York 1944, che cito nella traduzione di Antonio Ghirardelli *Il libro dei nodi*, Milano 1974), il termine è usato dapprima in spregio, poi comunemente, per indicare la forza pubblica, all'epoca più correttamente denominata *satellizio* (si vedano BOERIO, *Dizionario*, voce *zafò*, e MUTINELLI, *Lessico*, voci *Zaffi da barca* e *Officiali da barca*).

del solo Rotta e voleva andarsene, ma essendo già mezzogiorno circa, Rotta lo invitò a pranzo all'osteria del Cappello. Qui trovarono Busetto, Lamberti e Pitacco; Rotta insistette per unirsi a loro; restarono in compagnia per circa tre ore senza parlare di affari. Dopo pranzo Busetto insistette che Zonelli gli redigesse la *fede* riportandovi 100 *tolpi* napoletani più del vero e 84 *scarti* per buoni; Pitacco dettò il testo e Zonelli, ubriaco, la scrisse; Rotta a sua volta se ne fece fare una per 600 *tolpi* friulani *refudi* come fossero buoni. Rotta a questo punto, su invito di Busetto, versò a Zonelli 150 lire e a Pitacco 62. Zonelli controfirmò inoltre la *fede* di deposito di Pitacco per Pellestrina e Pitacco la sua per Malamocco, che gli sono esibite e che riconosce. Era presente ai fatti tal Bianconi, *servitor dell'osteria*, che portò carta e calamaio ma se ne andò immediatamente. Conclude che la *fede* per il deposito di Pellestrina è vera e corretta, e che nessun altro è a parte della frode salvo Giacinto Doglioni ora *soprastante* a Chioggia in luogo del Lamberti, che il giorno prima dei fatti ora narrati chiese a Chiara Zonelli se avesse riportato al marito il messaggio del Busetto; non sa però se Doglioni sia al corrente di che si tratti.

Lectum hoc constitutum confirmavit, admonitus fuit de silentio et inde iussum fuit ipsum reduci ad locum suum.

d. Antonio Pastori, viceproto

20 gennaio 1756 m.v.

Testimonio assunto et contestato (?) ut ante nominato monito avertito esaminato.

A Chioggia detto Lamberti piangeva e si disperava e portava anche egli la stessa ragione che li *tolpi* si erano *secati*; Busetto al momento si vede per la città non però al Magistrato Ecc.mo alle Acque; Lamberti non è più *soprastante* di Chioza perchè espulso dal Magistrato; dopo di che non l'ho più veduto.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et silentio.

e. Michiel Maffioletti di Domenico, aiutante

29 gennaio 1756 m.v.

Testimonio assunto et contestato (?) ut ante nominato monito avertito esaminato.

A Malamocco c'era anche Pitacco, quale in progresso di detta revisione si è smarrito, che non si è più veduto; Maffioletti si recò anche a Pellestrina ma non a Chioggia; a Malamocco Zonelli diceva che i *tolpi* erano calati e scorzati naturalmente durante il magazzinaggio et esagerava fra se dicendo che non ne aveva nè colpa nè pena.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et silentio.

f. Bernardo di Domenico Silvestri, aiutante

01 febbraio 1756 m.v.

Testimonio assunto et contestato (?) ut ante nominato monito avertito esaminato.

Non era presente a Chioggia; gli pare che Busetto avesse consegnato quei *tolpi* nel luglio 1756, e come tal consegna seguì in pochissimi giorni e dopo subito furono fatte le *fedi* da *soprastanti*, così il Magistrato credo siasi insospettito che per esser state *rass.te dette Fedi* troppo presto dopo la consegna, che perciò non fossero le stesse *veridiche*, e che vi potesse esser difetto nelli *tolpi medesimi*; durante la revisione a Malamocco, Zonelli era sospeso et qualche volta ci faceva dubio sopra le misure, che venivano chiamate, et noi allora per compiacerlo, o tornavamo a misurar o pure qualche volta gli davimo a lui la cordella per misurare, et appagarsi li dubi che aveva.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et de silentio.

g. Girolamo Soardi q.m Carlo, aiutante

* febbraio 1756 m.v.

Testimonio assunto et contestato (?) ut ante nominato monito avertito et esaminato.

La revisione a Chioggia avvenne nel settembre precedente e durò per 4-5 giorni; vi era presente Molinari.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et silentio.

26 marzo 1757

Non ricorda di preciso se a Chioggia c'era effettivamente il *fante* Molinari o qualcun altro; di solito comunque il comandato è Molinari.

Ad generalia recte respondit ut ante, lectum confirmavit et dimissus fuit pro nunc sub vinculo prioris iuramenti de silentio et veritate.

h. Zan Battista Molinari di Francesco, fante

09 febbraio 1756 m.v.

Testimonio assunto et contestato (?) ut ante nominato monito avertito et esaminato.

A Malamocco Zonelli diceva che sperava che le cose andassero bene, nè altro soggiunse che io abbia sentito; Molinari fu presente a Malamocco e a Pellestrina ma non a Chioggia, in quanto era malato; vi andò invece Piero Borghi *masser* del Magistrato. Il particolare riscuote per qualche motivo la massima attenzione da parte dell'inquirente, e infatti:

Dettagli: la giustizia vi amonisce a ben rifletter et a ramemorargli se Voi vi siate portato al servizio del detto NH Boldù in occasione della predetta revisione praticata nel deposito di Chiozza; mentre la giustizia per la voce di giurato testimonio, e di altro, per ora non giurato, tiene in processo che Voi siate intervenuto al servizio del detto NH,

Rispose: e io certamente non sono stato in quel incontro, ma come dovevo andarvi, chi ha ciò deposto si sarà inganato.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit pro nunc de silentio tantum.

i. Antonio Bianconi q.m Alberto, servitore dell'osteria al Cappello

11 febbraio 1756 m.v.

Interrogato monito avertito esaminato.

Conosce Busetto, il quale effettivamente venne a pranzo in osteria l'estate scorsa con quattro o cinque persone di cui ricorda soltanto G.B. Rizzo *senser*; sì, scrissero qualcosa; non ricorda se fu lui stesso a fornire loro l'occorrente o se se lo presero da soli; il *Padron* Merletti non conosce le persone che stavano con Busetto, nè può dare altre informazioni perchè solo lo stesso Bianconi serve a tavola e non ci sono altri camerieri.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et silentio.

l. Piero Borghi q.m Gregorio, masser

12 febbraio 1756 m.v.

Testimonio assunto et contestato (?) ut ante nominato monito avertito esaminato.

Conferma che andò lui a Chioggia al posto del Molinari malato.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et silentio.

m. Andrea Cortese q.m Gio. Batta, scontro

18 febbraio 1756 m.v.

Interrogato monito avertito et esaminato.

Riconosce e conferma i conteggi numerici e monetari esibitigli.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et pro nunc iuravit de silentio tantum.

n. Giacinto Doglioni q.m Liberal, attuale soprastante al lido di Chioggia

19 febbraio 1756 m.v.

Interrogato monito avertito esaminato.

Conosce Zonelli, ora detenuto, perchè è suo inquilino e gli rese noto il motivo della detenzione quando Doglioni andò a trovarlo in prigione: *ebbi occasione già circa due anni di udire Chiara moglie del detto Zonelli che più volte raccomandò a suo marito, che facesse quella fede a paron Zuanne Busetto, ed udii il Zonelli a risponderle sempre che non gli voleva far niente.* Non sa di che *fede* si trattasse e nemmeno lo sa la Chiara; Doglioni lo seppe poi da Zonelli stesso, del quale ripete in sintesi la confessione. Dopo il famoso pranzo, inoltre, Zonelli incontrò *don Dorigo cappellano della fusta e Michiel capo della medesima*, che lo videro ubriaco, ma non sa se Zonelli parlò con loro; tornò poi a casa ubriaco *contro il suo solito* e non disse nulla al Doglioni; la mattina dopo gli

raccontò l'accaduto, senza però precisare di che *fede* si trattasse. *Dopo che Zonelli fu prigioniero vidi don Dorigo e il capo predetti a parlar col detto Busetto e credo potessero parlare di detto affare, onde può darsi, che essi sapiano qualche cosa;* gli risulta infine che a Zonelli fu contato del soldo ma non sa quanto e a che titolo.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et silentio.

o. G.B. Rizzo q.m Marzial Iseppo, agente del N.H. Marino Michiel

26 febbraio 1756 m.v.

Constituito monito esaminato avertito.

Conosce Busetto; pranzò a casa sua e in osteria più volte, ma non ricorda di aver pranzato con lui in osteria l'estate precedente; conosce anche Zonelli, anzi a Carnevale due anni prima si fermò a bere con lui, con Busetto e con *donne di casa loro* dopo desinare in osteria; ribadisce di aver cenato con Busetto in osteria solo nell'agosto 1755, ma non ricorda se al Cappello o altrove; in tale occasione Busetto era *in compagnia di Antonio Pirona e Battista Pirona ove trattarono assieme un negozio di compagnia di certi tolpi che essi Pirona unitamente a Giovan Battista Rotta Merendis avevano acquistato da un tal Zorzi Bradamante di Dignano. Come il detto Busetto aveva fatto acquisto di altri tolpi del Regno di Napoli, così li Pirona desideravano di tirar in compagnia il Busetto nel negozio delli loro tolpi acciocchè poi il Busetto assumesse l'impegno di venderli al Magistrato Ecc.mo alle Acque nel primo incontro che gli fosse capitato, unitamente alli suoi di Napoli (...)* e seguì anche scrittura di compagnia sottoscritta dalle parti. Dopo qualche tempo li Pirona cessero le loro ragioni che avevano nella detta compagnia al detto Rotta e fecero carte; in atti del nodaro Domenico Zuccoli esistono gli atti e carte segnate tra di essi in detto proposito.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et pro nunc iuravit de silentio tantum.

p. Nicolò di Francesco di Domenico q.m Francesco, capo di scala della fusta dei Dieci

01 marzo 1757

Constituito monito esaminato avertito.

Conosce Zonelli, che vide ubriaco fuori dall'osteria del Cappello; c'era anche *don Dorigo Diamantini* (sic) *cappellano della fusta* e nessun altro. Zonelli disse che era stato a pranzo coi *soprastanti* di Pellestrina e di Chioggia e col Busetto, e che dopo detto pranzo Busetto gli aveva fatto fare una ricevuta per i pali di scarto come buoni. *Come si sia indotto a fargliela non so, può esser perchè era alterato dal vino; tuttavia comprendeva di aver fatto male mentre meco si querelò alla presenza di don Dorigo di esser stato sedotto dal Busetto a fargela* (sic).

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et silentio.

q. Pre' Olderigo Giamentini q.m Marco, cappellano della fusta dei Dieci

08 marzo 1757

Constituito monito esaminato avertito.

Quel giorno Zonelli disse che *era stato all'osteria del Capello a disnar* (...) e gli avevano fatto fare una ricevuta di pali un poco mancanti dalla giusta misura; e ciò raccontava con del dispiacere quantunque fosse egli alterato dal vino (...) *Parmi abbia detto di aver avuto un regalo di soldo però piccolo.* Ora è in carcere e il prete si è recato a visitarlo.

Ad generalia recte respondit, lectum confirmavit et iuravit de veritate et silentio tacto pectore more sacerdotali.

26 marzo 1757

Piero Barbarigo Savio e Inquisitore alle Acque convoca e fa giurare *de veritate Vestri*, Luchese e Molinari e licenzia senza giuramento Rizzo perchè irrilevante.

28 marzo 1757

Vestri e Luchese confermano le loro deposizioni e giurano *de veritate et de silentio*

30 marzo 1757

Molinari conferma le sue deposizioni e giura *de veritate et de silentio*

II. Le difese degli imputati

a. Domenico Zonelli, soprastante al lido di Malamocco

Dietro la innegabile massima che tutte le umane azioni prendono il carattere di buone, di cattive, o d'indiferenti dalle circostanze, che le accompagnano, posso con tutta ragione io sventuratissimo Domenico Zonelli confidare che sarà da VV.EE. riguardato il mio caso con tutta clemenza sul riflesso appunto delle circostanze, che lo accompagnarono. Non è vero che si sia confessato colpevole, e le prove della sua innocenza bastano a contraddire *qualsiasi cosa abbia detta in confusione*; tanto meglio se gioveranno anche agli altri imputati.

Afferma dunque lo Zonelli:

- quando Busetto fu autorizzato a consegnare i *tolpi* di sua proprietà, già in deposito, in adempimento del contratto di appalto (che ammetteva al massimo un 10% di *refudi* da pagarsi al 33% di sconto), i periti li lodarono per qualità e dimensioni;
- il N.H. Corner non sorvegliò a dovere le operazioni di misurazione dei *tolpi*: *fachini inesperti, gente mercenaria, intollerante di quella fatica per loro nuova, sconvogliavano ogni ordine, e alzando con dispetto quei legni niente altro avevano in cuore, che trasportarli da luogo a luogo. Intanto per il viaggio sin ch'essi li strascinavano senza regola, vi era chi gittava a traverso dei tolpi una cordella, non badando, se due, tre o quattro piedi lontana dal taglio (...) e intanto S.E. Esecutore cui non conveniva esporre se stesso, e la sua salute ad un evidente pericolo di una grave malattia, stava a coperto sotto una gran tenda per salvarsi dai raggi ardenti del sole, che abbruciava, si può dire, i più vili operarii, che quasi fossero in un assedio militare andavano a gara per operare tutti alla peggio.* Si sono resi dunque inevitabili *nella confusione, se non maliziosi errori, almeno frequentissimi equivoci.*
- la scorza protegge il *tolpo* in opera e si stacca se i *tolpi* sono stratonati qua e là; l'inacidimento non è mai tanto rilevante da giungere a declassare i *tolpi*; dunque quei *tolpi* erano buoni alla consegna e tali sarebbero risultati anche alla revisione, se trattati con cura; al contrario, per oltre venti giorni dopo la revisione si buttarono via scorze staccate (indica testimoni);
- dalla revisione non risultò alcun defraudo per lunghezza ma solo per grossezza, quindi doveva logicamente essere corretta anche la circonferenza, mal misurata nel corso della visita; in seguito si ritrovò una delle cordelle metriche, abbandonata nel deposito, e si riscontrò che era più lunga di 1/2 oncia; quindi, o i ministri lo sapevano, e agirono in dolo, oppure no, e dunque si trattava di incompetenti da non impiegare in mansioni tanto delicate;
- errate le misure, sono di conseguenza errati anche i conteggi numerici e monetari; non c'è quindi in realtà alcun danno per l'erario, tanto più che il *pieggio* Rotta ha presentato in data 24 settembre 1756 una comparsa scritta (allegata in copia) offrendosi di supplire con *tolpi* buoni; così avvenne infatti, e i *tolpi* in sostituzione furono ricevuti da Luchese e Maffioletti e stoccati separatamente da quelli forniti da Busetto;
- riguardo alla confessione resa in separata sede al Corner durante la revisione, *alla presenza del ministro*, chiede generica clemenza;
- indica testi riguardo ai seguenti fatti a sua difesa: nel luglio 1756 esistevano in magazzino a San Pietro in Volta circa 700 *tolpi* del Rotta, trasportati poi a Malamocco in adempimento del *partito* Busetto; erano privati, ma già censiti e misurati con annotazione nei registri pubblici, in vista di essere usati quando fossero finiti quelli già presenti a Malamocco;
- quindi, argomenta, la frode sul numero dei *tolpi* ci sarebbe stata soltanto se fossero state fatte *fedi* false in occasione della consegna agli appaltatori di lavori, e quindi al momento dell'effettiva messa in opera del legname, mentre non c'è frode alcuna in ordine al numero di *tolpi* complessivamente a disposizione del Magistrato, quale che fosse il deposito in cui si trovavano;

– quanto al denaro ricevuto da Busetto, indica testi a prova che è *verità notoria venir contribuita* ab immemorabili *dalli partitanti e consegnatori di tolpi alli soprastanti un bezzo per tolpo in mercede per li registri, che ne tengono*, e di questa somma appunto era creditore dal Busetto (anzi, avanza ancora lire 17); il Magistrato già in passato deliberò *che avesse da conservarsi il solito senza veruna alterazione, sicchè non è reputata estorsione ma legale mercede*;

– la buona fede dello Zonelli si dimostra anche dal fatto che custodiva in magazzino altri materiali di ferramenta e strumenti, e avrebbe potuto frodare su quelli senza dover spartire il guadagno con nessuno,;anzi, ha spesso riciclato materiali usati e avvantaggiato così le casse del Magistrato (indica testi);

– chiunque lo conosca lo compiangere per la disgrazia in cui è caduto; indica testi e allega *fedi* giurate dei colleghi nei quattro impieghi successivamente tenuti in Arsenale, e precisamente in deputazione col *proto alle seghe*, quale *appuntadore dei Marangoni*, poi *assistente dell’Ammiraglio* e infine *deputato alla Saletta delle armi*, nonchè *fede* giurata di buona condotta dell’arcidiacono della cattedrale di Chioggia e arciprete di Malamocco e *fedi* di aver ricevuto tre volte i sacramenti in carcere.

Conclude finalmente: *Un grandioso numero di tolpi esistenti a san Pietro della Volta, e compresi ne’ miei registri, erano destinati a supplire qualunque difetto, e lo supplirono in fatto; nè io potevo mai venir considerato spergiuro quando tenevo sotto la mia custodia quel che le fedi spiegavano; nè è stato mai fatto alcun confronto tra le contestate fedi di ricevuta al magazzino e quelle di consegna agli appaltatori dei lavori, i quali, in vista dei collaudi, hanno tutto l’interesse a pretendere tolpi perfetti.*

b. Carlo Pitacco, soprastante al lido di Pellestrina

Si sente *confortato dal comando clementissimo di dover(s) diffendere*, perchè il suo deposito di Pellestrina è risultato in regola. E procede:

– per legge le merci oggetto di appalti di fornitura si ricevono e controllano da parte del *soprastante* del magazzino e del collega più vicino; dall’agosto 1755 al febbraio 1755 *m.v.* assistette dunque a numerose consegne di *tolpi* a Malamocco, in lotti successivi, da parte di Rotta e compagni;

– *Abboccato poi in seguito il partito Busetto con la pieggiaria del sudetto Rotta Merendis, e dovendosi da partitanti far doppio un mese la consegna di tolpi dieci milla, furono assegnati dai partitanti medesimi tolpi al partito nel deposito di Malamocco buoni di Napoli (...)* Prima che si rilasciassero le *fedi* 8 luglio 1756 dal Zonelli dell’esistenza effettiva di questi generi, fu il Zonelli medesimo chiamato vinti giorni prima dal Rotta *ch’era cassiere, e direttore della compagnia, ad incontrare i suoi billanzi, e le note del soprastante stesso per sapere come stava il terreno (= magazzino di Malamocco); onde ristretti tutti li conti nel dì 19 giugno 1756, detratte tutte le consegne, et assegnazioni pubbliche e private, restavano ancora per conto de mercanti compagni tolpi reffudi n. 310 e scarti n. 358 (...)* Io et il Lamberti erimo pronti fare le dovute *fedi*; il solo Zonelli mostrava delle ritrosie, *procrastinava a far la sua fede, cosa che sorprendevo gl’appaltadori, e noi soprastanti sapendo che il fatto del di lui deposito doveva corrispondere alle di lui dichiarazioni.(...)* Quanto noi allora erimo ignari, esso Zonelli sapeva d’aversi preso qualche arbitrio in pregiudicio del deposito, che poi fu rilevato, e così cercava pretesti per non fare a dovere le *fedi*. (...) Il Busetto partitante, il Rotta pieggio, io stesso, et il Lamberti, che non sapevimo le cose sue, andavamo stimolando il Zonelli a far queste *fedi*, atto di tutta giustizia, e che poteva dal partitante esigersi anche giudiciariamente.

– Pitacco è dunque in giudizio solo per aver controfirmato *fedi* che era obbligato per legge a controfirmare, ma non ha alcuna responsabilità per il contenuto eventualmente falso delle *fedi* altrui: *persuaso della loro pontualità su la fede delli scarichi de tolpi nei loro rispettivi depositi seguiti alla mia presenza, e di più delli loro ristretti, e billanzi (...)* Che (a Malamocco) vi fossero *tolpi* lo sapevo già perchè in dodici mesi avevo assistito a tutti li scarichi e tenevo le solite note corrispondenti. Che questi *tolpi* si trovassero quando si doveva fare le *fedi* a’ partitanti ero certo dalli billanzi stessi fatti tra il Rotta cassiere et il Zonelli soprastante li 19 giugno 1756, giorno in cui si doveva anco

rilasciare la fede dopo il mese della consegna pattuito dal partito medesimo, giorno in cui non può dire, che fosse nè ubriaco nè alterato dal vino (allega copia dei bilanci del Busetto e del Rotta e le proprie note di conteggio);

– nulla avrebbe guadagnato a controfirmare *fedi* false: se avesse inteso frodare l'erario, le avrebbe fatte sul deposito di Pellestrina, dove aveva solo *tolpi* buoni, e non su quelle di Malamocco o di Chioggia dove ce n'erano di cattivi; nè si può pretendere che prima di firmare rimisurasse tutti i *tolpi*, perchè quello di Malamocco non è il deposito a lui affidato, e ci vorrebbero risorse di personale, di tempo e di denaro non certo disponibili;

– la ritrosia di Zonelli a fare le *fedi* derivò da fatti di cui lui solo era a conoscenza;

– *Li Pirona* (soci del Rotta) *andavano dal Zonelli soprastante con ordine scritto dal Rotta cassiere che le consegnasse tolpi reffudi, o scarti* (quindi tornati di ragione privata) *nelle summe, che portavano gl'ordini stessi: gl'accorti, e sagaci Pirona contro il dovere e contro il prescritto dagl'ordini del cassiere avevano l'industria d'asportare con le loro peate i tolpi migliori, seddoto, superato, o violentato non so come il Zonelli soprastante custode;*

– a questo proposito Busetto e Rotta hanno una causa civile pendente contro i Pirona, e ne presenta prove documentali: si tratta delle *estragiudiciali presentate in atti dal signor nodaro Emilio Velano, una di Giovan Battista Rotta Merendis 16 novembre 1756, l'altra in atti dello stesso 18 dello stesso mese del patron Zuanne Busetto partitante;*

rimproverasi alli fratelli Giovan Battista et Antonio Pirona li discapiti et pregiudici portati al loro negozio, avendo essi levati in luogo di scarti e reffudi, da loro comprati a prezzi vantaggiosi per privati loro lavori, tolpi migliori e delle maggiori grossezze per il che causorono al negozio non solo pregiudici e discapiti, ma pericoli ancora di gravissime lutuose conseguenze;

– se Zonelli avesse parlato della questione con gli altri *soprastanti* il 19 giugno, si sarebbe rettificata la situazione in tempo evitando ogni illecito; ma si vergognava, e una volta scoperto mentì accusandoci di averlo *sedotto*, ma sono invenzioni la cui unica prova è quanto ha detto lui stesso e quanto riferiscono di avergli sentito dire i testi escussi; inoltre, se dopo pranzo era così ubriaco, come poté contare con tanta precisione il denaro ricevuto (a prescindere dal fatto che si trattava del consueto *bezzo per tolpo* e non del prezzo della corruzione) e riconoscere a colpo d'occhio i suoi conoscenti della fusta dei Dieci?

– il calo naturale può senza dubbio essere tanto consistente da declassare i *tolpi* nel giro di un anno, come già avvertiva Zonelli durante la revisione;

– la revisione fu fatta da personale inesperto *e scorrendo per la pura verità, non intesi riferirmi, che le cordelle prima di misurare siano state incontrate con li passati bollati nè che vi fosse chi osservasse se si mettessero le cordelle due piedi dopo l'ultimo taglio del bosco ovvero più oltre qualche dito, qualche mezzo dito dove minora la grossezza del tolpo, nè si badasse alle cavità, scorzature, o altri difetti che non rendono pregiudicato il legno in tutto il resto del corpo;*

– infatti in base a *terminazione* 24 novembre 1756 il *pieggio* Rotta consegnò *tolpi* in *supplemento del partito*; e *rilevò alla presenza de pubblici ministri, che la cordella cresceva di mezz'oncia, e si comprendevano nella misura i groppi (...)* *Fu sul fatto sigilata la cordella e rassegnata a SS.EE. per i dovuti incontri, supplicando il Rotta, che ordinassero à ministri valersi di giuste misure nel ricevere in seguito il supplimento del partito*; le prove documentali si trovano in originale nel fascicolo delle *difese* di Busetto, ma ne allega qui copia;

– altrettanto avvenne nella revisione a Chioggia, e aveva ben ragione di lamentarsi il *povero ottuagenario Lamberti*; inoltre a Chioggia era in deposito anche un avanzo di 455 *tolpi* (271 buoni e 184 *reffudi*) di un precedente *partito*, censiti a suo tempo per buoni ma risultati tra i peggiori e per questo lasciati per ultimi nell'esecuzione dei lavori; prima di iniziare le misure un pari numero è stato messo da parte, prendendoli però da quelli perfetti del partito nuovo e producendo quindi risultati errati al conteggio;

– non è provato che Pitacco fosse a conoscenza di alcuna frode al momento della firma delle *fedi*;

– non esiste alcun danno nè alla pubblica cassa nè ai lavori in corso;

– la famiglia intera è in disgrazia nonostante la sua onestà.

Segue lista capitolata delle *difese* con indicazione delle prove: capitoli del *costituto opposizionale*, testimoni e i seguenti documenti allegati in copia:

1. *Note di riscontro*

19 giugno 1756 per Zonelli a Malamocco e 8 luglio 1756 per Lamberti a Chioggia, attestanti il deposito dei *tolpi* da parte dell'appaltatore (ovvero la voltura al pubblico deposito dei *tolpi* già in magazzino), la cui veridicità non è contestata dal *costituto opposizionale*;

2 a, b. *Scritture estragiudiciali* (copie degli originali nel fascicolo di Busetto) con cui Rotta e Busetto contestano ai Pirona i danni subiti per avere i Pirona prelevato *tolpi* buoni anzichè *scarti*:

a. Il notaio Emilio Velano il 16 novembre 1756 intimò tramite *comandador publico* ai Pirona per conto del Rotta: *A riparare, e correggere le volontarie mancanze delli signori Giovan Battista, et Antonio fratelli Pirona non furono bastanti gl'extragiudiciali eccitamenti del signor Giorgio Bradamante 30 dicembre 1755, nè di me Giovan Battista Rotta Merendis 9 gennaio susseguente (= 1755 m.v.) acciò adempissero agl'obblighi della compagnia assunta con carta 10 maggio, e 5 agosto 1755*. I Pirona risposero in modo insoddisfacente con *extragiudiciale* 12 gennaio 1755 m.v. e, invece di adempiere come intimato, con contratto 23 gennaio 1755 m.v. cedettero due terzi dei loro dieci *carati*¹³³ della *compagnia* allo stesso Rotta al prezzo di soldi 5 a *tolpo*, con termine per il pagamento da parte del Rotta al 28 febbraio 1755 m.v. a pena di nullità. I Pirona si obbligarono inoltre a vendere vantaggiosamente per suo conto in lavori privati i *tolpi* di scarto acquistati dal Rotta subentrando nella compagnia e a non danneggiare Rotta nella vendita degli altri *tolpi*. Invece i Pirona prelevavano dai depositi i *tolpi* migliori per darli ai privati, evidentemente lucrando la differenza di prezzo dagli *scarti*; quindi Rotta ha dovuto supplire alle mancanza del *partito* con altri *tolpi*, e non ha potuto pagare ai Pirona la quota del subentro entro il termine. Ne consegue che il contratto 23 gennaio 1755 m.v. è annullato, e Rotta resta creditore dei danni. *Restano con la presente extragiudiciale scrittura di me Giovan Battista Rotta Merendis essi Giovan Battista, et Antonio fratelli Pirona eccitati a tagliare volontariamente in forma Consilij*¹³⁴ *il sudetto contratto 23 gennaio, ora stanti le cose successe e come stanno reso già nullo, acciò abbia effetto la scrittura 10 maggio 1755 di compagnia, et nel termine di giorni otto dovermi risarcire degl'esborsi ad'essi con buona fede fatti, altrimenti mi riservo in ogni caso l'uso di quei ricorsi, che nella qualità della materia saranno creduti i più espedienti, e neccessari. E tanto le resti ex abundanti detto, e protestato ad ogni buon fine et effetto in ogni tempo e caso, senza alcun mio imaginabile pregiudicio, anzi con amplissima mia riserva in ordine et in merito. E la presente sarà posta negl'atti del signor Emilio Velano nodaro veneto et cetera.*

Die Dicta

Refferi Antonio da Vago comandador publico aver oggi intimato la sudetta scrittura in tutto, e per tutto come in essa al signor Giovan Battista Pirona per polizza in man propria. Nec non al signor Antonio Pirona per polizza in man della sua donna di casa ad istanza del signor Giovan Battista Rotta Merendis et cetera.

Emilius Velano, publicus Venetiarum notarius, in fidem subscripsit

b. Il notaio Emilio Velano il 18 novembre 1756 notificò ai Pirona per conto di Busetto che il contratto 23 gennaio 1755 m.v. fu fatto di nascosto dal Busetto (socio dei Pirona in amministrazione congiuntiva ex atto 5 agosto 1755) e per di più lo danneggia, dunque è nullo; *quindi è che con la presente extragiudiciale scrittura da esser intimata à lei signor Giovan Battista Rotta Merendis, non meno che alli sudetti fratelli Pirona, io miserabile sacrificato Busetto le protesto à tutti egualmente la nullità del sudetto contratto, o accordo 23 gennaio 1755, e di qualunque altro clandestino manopolio, dovendo aver*

¹³³ In questo caso nel senso di quote di partecipazione societaria, distinto dalle altre accezioni di imposte indirette e di misure di peso (BOERIO, *Dizionario*, voce *carato*, e per l'ambito fiscale FERRO, *Dizionario*, voce *caratti*).

¹³⁴ Ovvero a formalizzarne l'annullamento tramite un atto di giurisdizione volontaria.

luogo a comune vantaggio, pericolo e risarcimento le cose convenute con la sudetta scrittura 5 agosto suriferita.

3. Copia della supplica del Rotta al Magistrato (in originale nel fascicolo di Busetto) riguardo alla cordella sbagliata, a nome proprio e anche come procuratore del mercante di legname (e suo fornitore) Zorzi Bradamante di Dignano e di altri mercanti (non nominati): *Assicurato, che li palli già provenuti da Leme pagati al proprietario di colà per buoni, a risserva di piccolo numero de reffudi, secondo le fedi del soprastante Zonelli, che li ha incontrati nello scarico, tali anco al presente dovessero essere, rilevai con sorpresa, che la maggior parte mi venivano considerati reffudi, e però ricercato il soprastante Grismondi, che misurava a dover incontrare la cordella sopra il passato (= il modello bollato), e sopra l'altro dell'Ughi, che notava, fu ritrovata essa cordella crescente di mezz'oncia abbondante, che oltre l'industria di mesurare compresi li groppi, che sono un'altra mezz'oncia, lo studio di cercare delle cavità, e scarsezze della superficie nel pallo anche più abasso delli due piedi in testa causano tutte queste cose al partitante considerabilissimi discapiti (...)*

SALMI:

90, 5 *Scuto circumdabit te veritas, non timebis a timore nocturno.*

7, 9 *Iudica me, Domine, secundum innocentiam meam.*

c. Francesco Lamberti, soprastante al lido di Chioggia

Difendo me solo, e da una sola, ed unica imputazione dovendo difendermi porgo a voi Senatori prestantissimi e signori eccellentissimi le più devote, e lagrimevoli suppliche, acciò colla maggior vostra caritatevole attenzione ascoltar vogliate questa mia vera difesa.

- in caso di merce di misure scarse, il vantaggio è del solo appaltatore e non del soprastante; nè è stato provato che Lamberti abbia ricevuto denaro dal Busetto;
- la carenza è risultata solo di misura e non di numero dei *tolpi*, e fu causata dalla distrazione dei misuratori;
- secondo il *costituto opposizionale*, si sostiene che durante la revisione, *rilevando il defraudo che veniva colla medesima scoperto, piangessi, e mi disperassi e procurassi di scusarlo, adducendo che per il lungo corso di tempo, che li detti legni s'attrovavano nel magazen s'erano dissecati. (...) Må che sento! Convertite in prova dell'imputata mia colpa quelle mie lagrime, e quelle disperazioni!*
- il legname è soggetto a calo naturale (cita testi, *rectius* periti di parte) e non bisogna saltare alle conclusioni riguardo alle cause dei fenomeni: *la vista di un cadavere fa supporre a bella posta l'opera del reo omicida; eppure un improvviso fulmine, un imprevisto sinistro del caso, e tanti altri, ed innumerabili accidenti aver possono originata la sua morte.* Nel suo caso, se mai un divario di misure c'è, è stato causato da calo naturale, da scorzamenti e scheggiature durante il trasporto per le misurazioni, da irregolarità di crescita degli alberi stessi e da errori di misurazione;
- lo stesso *costituto opposizionale* non gli imputa alcuna collusione col Busetto; e *perchè delinquente si dichiara da sè il soprastante di Malamocco, deve esser dalla giustizia concluso delinquente anco quello di Chioza?*
- se pure Lamberti era presente a casa del Rotta e poi in osteria con gli altri, è anche vero che le sue *fedi* erano già state fatte, come di dovere; nè si è accorto di alcun imbroglio detto o fatto in sua presenza; sarà che è vecchio e sordo e malandato: *settantacinquenne, fui soggetto a varj colpi appopletici, quali mi resero sempre aggravato* (allega *fede* di battesimo e certificato medico);
- è *soprastante* da 44 anni con onore, come i suoi antenati; ha ricoperto le principali cariche pubbliche a Chioggia anche con maneggio di denaro, e *nemo repente fit pessimus.*

Allega *terminazione* di nomina alla carica e varie *fedi* giurate:

Terminazione 27 marzo 1713:

Morto il *soprastante* di Chioggia Domenico Lamberti, *premessi perciò a tall'effetto li soliti proclami si in Venetia, che aà Chioza per notitia de concorrenti, onde possi esser*

scielto il più idoneo all'essercizio di essa carica (...) Si diede in nota Francesco Lamberti figliuolo del sudetto q.m Domenico, della sufficienza del quale prese da SS.EE.

l'informationi, essendo il medesimo anco in altri tempi stato impiegato per modum provisionis in simili cariche. Hanno perciò mandato il bossolo bianco perchè resti lo stesso Francesco Lamberti elletto in soprastante de sudetti Lidi di Chioza (...)

Tratta dal registro terminationi n° 29.

Fede del medico curante:

7 giugno 1757

Faccio giurata fede io infrascritto come il signor Francesco Lamberti q.m Domenico (...) negl'anni scorsi fù assalito da replicati assalti appopletici, quali lo rendono al presente valetudinario, e specialmente della mente, in fede Domenico Maria Pescante medico et cetera.

d. Zuanne Busetto, partitante nella fornitura di tolpi

Confesso il vero che con sorpresa estrema dell'animo mio abbatuto, et afflitto rillevo nel mio fatalissimo caso una evidentissima prova di quelle umane vicende, che fanno tallora cadere sopra il capo d'un infelice, o le mancanze forse dell'altrui diligenza, o li difetti medesimi della natura.

Anche lui si proclama innocente:

– non voleva partecipare all'appalto e vi si è infine convinto solo perchè assicurato con riscontri documentali che i *tolpi* austriaci, conferiti dai Pirona alla società cui fu indotto a partecipare erano tanto buoni quanto i suoi propri napoletani;

– se i *tolpi* austriaci sono risultati carenti, dipende dal calo naturale durante il magazzinaggio nel periodo trascorso *dallo scarico alla consegna*, oppure da fatto altrui;

– non voleva partecipare all'appalto perchè non gli conveniva; infatti un suo genero, mandato a Napoli, comprò a credito per suo nome e conto una partita di *tolpi* perfetti (che per fortuna è riuscito già a pagare) per rivenderli a Venezia a privati, che li pagano meglio del Magistrato;

– però con *terminazione* 6 giugno 1755, su proposta proprio del N.H. Corner, il *proto ingegner ai lidi* Luchese ebbe ordine di *far trattener qualunque barca* (proveniente da Napoli) *carica di tali tolpi, e farla scaricare nei pubblici depositi ove restar dovessero a pubblica disposizione, ben prevedendo che non avrei tardato di scarico, in scarico a farne solcitamente l'esito, e rimettere con grosso utile i miei dinari;*

– così si procedette infatti per dieci mesi, finchè il Senato il 29 novembre 1755 deliberò che si procurassero con urgenza seimila *tolpi* e il N.H. Boldù il 10 dicembre 1755 *accordò a nome del Magistrato con l'umilissima mia persona tale provista;* si stipulò dunque un contratto, a trattativa privata per ragioni di urgenza, tra Boldù e Busetto a lire 6 a *tolpo*;

–il successivo appalto di fornitura del 10 giugno 1756 fu per sole lire 5.18 a *tolpo* e non gli sarebbe convenuto rispetto a una vendita a privati;

– vi partecipò solo per una serie di circostanze sopravvenute; il 10 maggio 1755 i Pirona e il Rotta stipularono infatti un contratto con Giorgio Bradamante perchè fornisse loro 8.000 *tolpi* austriaci l'anno per sei anni, con i quali i soci avrebbero partecipato ad appalti di fornitura. Per garantire agli acquirenti la qualità della merce, destinata a lavori pubblici, si stabilì che *lo scarico dovesse esser fatto con l'assistenza dei pubblici soprastanti, quali riceversero, e misurassero i palli rillasciando di volta in volta giurate fedeli della consegna nella maniera che si pratica à questo Ecc.mo Magistrato in caso d'appalto (...)*, certificando così sia i buoni che i *refudi* e gli *scarti*. Per fronteggiare l'impegno monetario assunto verso Bradamante, i soci cercarono un cofinanziamento e convinsero Busetto a entrare in società per 8 *carati* con atto 5 agosto 1755, con le condizioni che restassero fermi gli obblighi degli altri soci, che l'amministrazione fosse esclusivamente congiuntiva, che Rotta Merendis fungesse da cassiere, segretario e direttore (= amministratore) e che tutti i controlli di quantità e qualità venissero fatti da pubblici ufficiali.

– Busetto aveva dunque ogni ragione di fidarsi dei conteggi; tuttavia *non contento però di tutte queste belle cose, non volli sottoscrivere la compagnia se prima non mi assicuravo,*

che da tutti li compagni fossero per eseguirsi pontualmente le cose convenute: quindi con il mio contratto d'adesione 5 agosto 1755 ho voluto tra l'altre cose stabilire con patto espresso che tutte le proviste, e le consegne o a Magistrati o a privati fossero fatte di comune consenso, nè potesse alcuno far contratti novità o accordi senza l'assenso di tutti gl'altri.

–tuttavia dopo ben sei mesi i Pirona ancora non avevano versato in cassa la quota di capitale sociale corrispondente ai loro *carati*, e inoltre *cominciarono di nascosto certe loro insidiose pratiche e maneggi verso domino Giovan Battista Rotta cassiere, e direttore della compagnia, che forastiero dalle loro belle parole, e finte promesse, si lasciò sedurre a segno tale, che l'indussero senza ch'io sapessi o potessi penetrar cos'alcuna a fare tra essi un pubblico instrumento 23 genaro 1755 (m.v.) in atti del nodaro Domenico Zuccoli, in cui gli cedettero i loro carati concordando inoltre che dovesse il Rotta contribuire alli stessi in premio di questa cessione soldi 5 per ogni *tolpo* comprato o che si comprasse dalla compagnia, lucrando così sulla vendita di una parte di patrimonio sociale che non avevano nemmeno conferito!*

– *Pure quivi non si fermò tutto il danno di questo fatale contratto, ma ve ne aggonsero un altro cioè di comprar essi dal negozio li *tolpi* per i loro privati lavori, e procurarne l'esito anche verso d'altri, e così senza dinari far acquisto della mercanzia col solo credito dei soldi cinque per *tolpo* accordato di regalo; dopo di che, contro gli ordini scritti di Rotta, invece di *refudi* e *scarti* si facevano consegnare i *tolpi* migliori; e tutte queste cose sono seguite senza ch'io le sapessi, nè le potessi sapere.*

– quando dunque si bandì l'appalto 10 giugno 1756 per 10.000 *tolpi* (4.000 di Napoli, 6.000 esteri), Rotta insistette che Busetto partecipasse a proprio nome, in quanto già noto per la sua onestà al Magistrato; Busetto si lasciò convincere, concordando però che, essendo i suoi *tolpi* napoletani di 30~32 once e quindi di maggior valore, gli fossero conteggiati in più sulla sua parte di ricavo 5 soldi per *tolpo*; il 10 giugno 1756 l'appalto fu aggiudicato a Busetto col termine di trenta giorni per l'adempimento;

– fin qui sia Busetto che Rotta erano certi della quantità e qualità dei *tolpi* in deposito, sia a Malamocco che a Pellestrina, sulla base dei riscontri documentali: *i libri maestri del Rotta cassiere, e direttore di questi tolpi ne facevano piena fede; questi libri erano corrispondenti alle spedizioni et agli scarichi fatti, e ricevuti dal soprastante Zonelli; di questi scarichi in relazione alla quantità, e qualità de *tolpi* v'erano i pagamenti e ricevute de noli ai patroni di barca di tempo, in tempo; v'erano inoltre li pagamenti corrispondenti al proprietario de *tolpi* signor Bradamante (...)*

– infatti a Pellestrina, dove erano conservati i *tolpi* napoletani di Busetto, tutto era in regola e le circonferenze tutte superiori a 26 once e molte di 30~32 *senza che il Principe rissarcisca questo vantaggio, come io devo rissarcire il difetto se calano dall'oncie 24;*

– se i *tolpi* austriaci sono troppo sottili, la causa sta nel calo naturale occorso in tredici mesi di deposito: bastano otto giorni al caldo secco perchè un *tolpo* fresco cali un'oncia e basta un foglio di carta avvolto attorno a un *tolpo* da 24 once per farlo crescere a 25, come dimostrò l'esperimento di un tal Gherardi presso il Magistrato;

– un'altra causa è il fatto altrui: Busetto si fidava dei registri del Rotta, che si fidava delle *fedi* di Zonelli, mentre i Pirona frodavano a man bassa;

– appena Rotta e Busetto scoprirono il defraudo tramite le ispezioni del Magistrato, subito intimarono ai Pirona di risarcire il danno, e quelli nemmeno hanno risposto alle *estragiudiciali*;

– lo stesso Bradamante ottenne separatamente da Rotta e da Pirona, salve le rispettive ragioni, di rescindere il contratto di monopsonio con atto notarile Domenico Zuccoli 29 novembre 1756;

– il 23 luglio 1757 Busetto intimò a Rotta tramite l'Avogador Querini di esibire le note degli scarichi e dei pagamenti ricevuti quale procuratore di Bradamante e di altri mercanti, come Rotta eseguì il 28 luglio 1757;

– sia Lamberti che Pitacco hanno reso spontaneamente *fedi* veritiere;

– che Busetto abbia sedotto Zonelli lo dice solo lui, e altri che glie l'hanno sentito dire;

– a Pellestrina tutto era in regola;

- a Chioggia il N.H. Boldù ha fatto mettere da parte *tolpi* nuovi e buoni in luogo dei residui del vecchio appalto, e nonostante ciò il divario di misure risultò minimo;
- a Malamocco si credeva tutto in regola, come certificò lo stesso Zonelli il 19 giugno 1756 quando non era ubriaco e quando già gli si sarebbe potuto legittimamente chiedere di emettere le *fedi* di consegna;
- l'ultimo scarico a Malamocco avvenne il 28 febbraio 1755 *m.v.*;
- l'ultima voltura di legname da Busetto al Magistrato avvenne il 9 luglio 1756;
- *L'oggetto della difficoltà, e della tardanza in Zonelli, ben lo previene il gran lume dell'EE.VV. da quel pocco, che accennai (...) Sapeva egli, che contro gl'ordini del Rotta cassiere di consegnare ai fratelli Pirona reffudi e scarti, erano usciti dal terreno dei tolpi migliori, e però giustamente temeva che le cose che andavano a dovere su le carte, e billanzi non andassero poi forse tanto bene cogl'incontri reali, e di fatto. Aveva cognizione benissimo il Zonelli, che si parlava di lui da quella gente medesima, che avevano veduti uscire li tolpi consegnati alli Pirona e posti dalli stessi Pirona in opera (...); si tratta di un appalto di manutenzione di palade ovvero palancolati per cinque anni, aggiudicato loro dal Magistrato sopra Dazi; impiegando tolpi di qualità ottima, potevano ridurre a una sola le due sostituzioni previste durante il periodo dell'appalto (allega copia delle note di prelievo dei Pirona dal 28 febbraio 1755 *m.v.* al 21 maggio 1756);*
- se Zonelli avesse confessato il 19 giugno 1756, si sarebbe potuto rimediare entro il termine stabilito per l'esecuzione dell'appalto; invece, visto che durante l'ispezione nessuna scusa di calo naturale o errori di misura sarebbe bastata a coprirlo, ha deciso di fare la sua menzognera confessione *accusando noialtri (...) Questa nera impostura di cui non seppe mai rendere veruna prova legale, la meditò lusingandosi pazzamente d'ottenere l'impunità da qualunque colpa in grazia dello svello che aveva fatto;* però
- le accuse si basano solo sulla sua confessione e su cose che altri hanno sentito dire da lui stesso;
- se era così ubriaco, come ha potuto riconoscere i suoi amici fuori dall'osteria, fare una così dettagliata confessione e contare così bene il denaro ricevuto?
- non c'è dolo nè colpa, stante la fiducia legittimamente riposta nei bilanci; e non esiste punibilità senza elemento soggettivo, anzi senza dolo, anzi senza premeditazione: *non fia dubbio signori Ecc.mi che non può alcuno costituirsi reo di colpa, e degno per conseguenza di pena, senza che a farlo tale v'intervenga la propria personale determinata malizia;*
- neppure a Malamocco c'è stato danno, perchè il *pieggio* ha supplito con altro materiale;
- Busetto non fu convocato alle revisioni, come invece sarebbe stato giusto in quanto principale interessato, e ne sono conseguite irregolarità a suo pregiudizio; ad esempio, furono dati per *scarti tolpi* storti ma più lunghi del minimo, quindi raddrizzabili tagliandone la coda; inoltre *le misurazioni non furono fatte, et eseguite da persone pratiche et sperimentate, ma bensì da gente che non aveva la neccessaria cognizione (...)* Di più era questa gente *inesperta posta in sommo tTerroro et in una confusione incredibile. La presenza del Giudice che si mostrava sempre sdegnato, le milizie che l'assistivano armate, la fretta per misurare tanti legni, erano tutte cose atte ad escludere l'esattezza et il buon ordine, che non possono mantenersi se non nella quiete, e nel tempo necessario ad operare perfettamente;* e la cordella cresceva;
- altrettanto avvenne a Chioggia e Lamberti ha ragione ad accusare il calo naturale, gli errori di misura, la cordella falsa e lo scorporo errato dei residui del precedente appalto.

SALMI:

110, 7 *Opera manuum Dei veritas et iudicium.*

25, 11 *Ego in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei.*

III. La sentenza e la sua esecuzione

26 settembre 1757

Il Savio e Inquisitor Bernardo Nani propone di deliberare la condanna di ciascuno degli imputati; a seguito delle votazioni, ripetute quattro volte nei casi, meno chiari, di Pitacco e Busetto, si *termina*:

	<i>de sì</i>	3		<i>presa = condannato</i>
Zonelli	<i>de no</i>	1		
	<i>non sinceri</i>	1		

	<i>de sì</i>	1		
Lamberti	<i>de no</i>	3		<i>presa di no = assolto</i>
	<i>non sinceri</i>	1		

	<i>de sì</i>	1	1	0	0	
Pitacco	<i>de no</i>	2	2	2	1	
	<i>non sinceri</i>	2	2	3	4	istruttoria insufficiente: decisione sospesa, nessun provvedimento

	<i>de sì</i>	1	0	
Busetto	<i>de no</i>	1	1	
	<i>non sinceri</i>	3	4	istruttoria insufficiente: decisione sospesa, nessun provvedimento

illico, ancora su proposta Nani, si delibera la pena per Zonelli con quattro voti a favore e uno contrario e all'unanimità, su proposta del Savio Alvise Mocenigo 4°, i provvedimenti a carico di Pitacco e Busetto.

26 settembre 1757: ordine di scarcerare Lamberti;

28 settembre 1757: Pitacco e Busetto –nè condannati nè assolti, almeno se e finchè non sopravvengano ulteriori elementi probatori della cui ricerca però il Magistrato al momento non ritiene necessario occuparsi– sono tuttavia convocati e severamente ammoniti dal Nani;

5 dicembre 1757: (originariamente ottobre, sovrascritto *Xbre*): ordine di scarcerare Zonelli e depennarlo dalla *raspa*, proclamato dal *fante* G.B. Pace il 10 dicembre 1757;

9 e 15 dicembre 1757: certificati di esazione delle spese di carcerazione versate da Zonelli rispettivamente al Magistrato e ai Dieci;

15 marzo 1758: ordine di emettere nuove *fedi* a correzione di quelle false (in vista dei pagamenti a Busetto e a Rotta per quanto di rispettiva competenza).